

Zurich Farmacie e Centri odontoiatrici

Contratto di Assicurazione a copertura dei Rischi: Incendio e danni ai beni, Furto, Responsabilità civile professionale, Responsabilità civile danni a terzi, Tutela Legale, Assistenza.

La Sezione 4 *Responsabilità civile professionale* copre la responsabilità contrattuale della Struttura e quella extracontrattuale del suo Personale per i danni causati durante lo svolgimento della loro attività sanitaria (come, per esempio, nel rispetto della Legge Gelli – Bianco n. 24/2017 e Decreto Ministeriale 232/2023).

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 02.2026
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 06.2026, redatte secondo le “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili” del tavolo tecnico ANIA

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.





Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È l'Assicurazione che protegge l'Assicurato dalle conseguenze economiche derivanti dai danni subiti dal Fabbricato e dal suo Contenuto. Copre inoltre la responsabilità civile danni a terzi e professionale in ambito sanitario.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni ai beni:** danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, per eventi quali Incendio, fulmine, Esplosione per ciascuna Ubicazione assicurata. L'Assicurato può ridurre il Premio scegliendo la forma con Franchigia.
- ✓ **Furto:** perdita del Contenuto posto nei locali dell'Attività assicurata in conseguenza di Furto e/o Rapina. L'Assicurato può pagare un Premio più basso in presenza di impianto di allarme e Mezzi di chiusura rinforzati.
- ✓ **Responsabilità civile professionale:** sono sempre attive le garanzie base: (1) Responsabilità civile professione: copre i danni causati dalla Struttura e dal suo Personale a terzi nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario; (2) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO): copre i danni causati da infortunio sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro nello svolgimento dell'Attività assicurata; (3) Malattie professionali: estende la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) alle Malattie professionali.
- ✓ **Responsabilità civile danni a terzi:** danni involontariamente causati a terzi dall'Assicurato, per morte, lesioni personali e per danni a Cose, in conseguenza di un fatto avvenuto durante l'esercizio dell'Attività assicurata.
- ✓ **Tutela legale:** Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'Attività assicurata. È sempre attiva la garanzia consulenza legale telefonica. È possibile acquistare la garanzia in due forme: forma base e forma completa che, in aggiunta alle coperture previste dalla forma base, copre anche i Danni extracontrattuali e le controversie di diritto civile per inadempienze contrattuali. L'Assicurato può aggiungere pagando un Premio più alto a entrambe le forme la garanzia Fisco e previdenza e alla forma completa la garanzia Controversie di forniture e prestazioni effettuate.
- ✓ **Assistenza:** la garanzia assicura in caso di emergenza le prestazioni di invio idraulico, elettricista, fabbro, serbandista, frigorista; vetraio, sorvegliante; personale specializzato per danni da acqua; fornitura temporanea di energia elettrica, trasloco in caso di emergenza, invio di un artigiano tutt'fare, riferimento di un tecnico specializzato (intervento non in emergenza).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Fabbricati non ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
- ✗ Per tutte le Sezioni, Zurich può non fornire la copertura assicurativa, pagamenti o benefici se questo la espone a sanzioni o violazioni di legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali. Sono inoltre **esclusi** i Sinistri: che derivano da attività sanitaria diversa da quella dichiarata in Polizza; che non rientrano nel Periodo di Assicurazione, che rientrano nel limite di Franchigia e Scoperto; in caso di mancato pagamento del Premio. Per la Sezione Responsabilità civile professionale queste esclusioni di copertura costituiscono Eccezioni opponibili direttamente al terzo danneggiato in caso di Azione diretta nei confronti dell'assicuratore e, pertanto, il relativo Risarcimento dei danni rimarrà in tutto o in parte ad esclusivo carico dell'Assicurato
- ✗ Per la Sezione Responsabilità civile danni a terzi - non sono considerati terzi: (1) l'Assicurato e i suoi Familiari (2) se l'Assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e i loro Familiari; (3) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto dell'Assicurato.
- ✗ Per la Sezione Tutela legale - Sono **escluse** le controversie per: fatti dolosi dell'Assicurato, disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti causati da eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, serrate, pandemia, stato di calamità naturale o di allarme, proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e aerei; opposizione alle Sanzioni amministrative se il Valore è inferiore a **500 euro**; materia fiscale e tributaria, tranne i Procedimenti penali in questa materia; materia amministrativa, tranne i casi previsti; beni immobili diversi da quelli dove si svolge l'Attività assicurata; proprietà intellettuale; diritto societario; costruzione e compravendita di immobili; operazioni di compravendita di beni mobili registrati; rapporti tra soci o amministratori; rapporti con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali se non è acquistata la garanzia Fisco e previdenza e in ogni caso solo esclusi i casi di mancato o irregolare pagamento dei contributi; con Ordine Professionale.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie possono prevedere Limiti di Indennizzo/Risarcimento, Somme assicurate, Massimali, Scoperti o Franchigie indicati nelle Condizioni di Assicurazione o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Se non diversamente contrattualizzato in Polizza o all'interno delle garanzie aggiuntive, sono previste inoltre delle esclusioni, tra cui le seguenti principali:

- ! **Incendio e danni ai beni:** sono **esclusi** i danni: (1) conseguenti a eruzioni vulcaniche, Allagamenti, Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, Terremoti, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, Frana e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale; Fabbricati non agibili; (2) causati da colpo d'ariete, umidità, stilloccidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana, Occlusione, guasto, rottura di impianti idrici; (3) indiretti; (4) da esplosione, emanazioni di calore, radiazioni per trasmutazione del nucleo atomico o accelerazione di particelle; (5) a Merci in refrigerazione per anomala produzione del freddo; (6) da trasformazioni, assestamenti energetici dell'atomo; (7) da contaminazione di sostanze nocive, tossiche, inquinanti e relative spese di decontaminazione di cose assicurate; (8) da scippo, estorsione, smarrimento; (9) a macchinari, attrezzature e arredamenti in leasing se già assicurati; (10) da esplosivi; (11) da furto e rapina; (12) Gelo e Sovraccarico di neve; (13) da usura, corrosione, naturale deperimento, difetti di materiale o mancata manutenzione; (14) ad alberi, piante e beni mobili all'aperto (15) da atti di guerra, di sabotaggio e di terrorismo, invasione, occupazione militare e simili; (16) da atti sociopolitici; (17) da dolo di terzi; (18) da fenomeni elettrici; (19) da eventi atmosferici; (20) agli impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici ed eolici; (21) da vizio di costruzione o difetto di installazione; (22) da dolo e colpa grave dell'Assicurato; (23) ad animali.

- ! **Furto:** Valgono le **esclusioni (1) (3) (6) (15) (16) (17) (19) (22) (23)** previste per Incendio e danni ai beni. Sono esclusi anche i danni causati con dolo o colpa grave da: persone che con l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle Cose o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, dai suoi soci a responsabilità illimitata. Sono inoltre esclusi i danni: (1) da smarrimento; (2) da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive; (3) a cose all'aperto messe in spazzatura di uso comune o in luoghi diversi da quelli assicurati (4) a cose contenute in palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture (5) a valori e Preziosi di uso personale
- ! **Responsabilità civile professionale** - Valgono le **esclusioni (1) (6) (15)** previste per Incendio e danni ai beni. Sono escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da: (1) attività per le quali l'Assicurato non dispone delle autorizzazioni di legge; (2) circolazione di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; (3) responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza insufficiente di idoneità del consenso informato; (4) prescrizione e utilizzo di farmaci e prodotti medici in genere, non conformi alle indicazioni/ Delimitazioni previste dal Ministero della Salute per tali prodotti; (5) danni, spese e oneri per il ritiro dal mercato o il richiamo di qualsiasi prodotto; (6) danni relativi alla richiesta di rimborso del compenso percepito dall'Assicurato per le prestazioni professionali che hanno dato luogo al Sinistro; (7) danni alle apparecchiature e presidi, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, i danni per mancato uso o disponibilità (8) proprietà, esercizio, conduzione o amministrazione di Fabbricato; (9) danni che derivano dalla proprietà, esercizio, conduzione o amministrazione di Fabbricato; (10) svolgimento di attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche; (11) prescrizioni e utilizzo di farmaci e prodotti medici non conformi alle indicazioni del Ministero della salute; (12) prodotti galenici prodotti dalla Farmacia in caso di esportazione in USA e Canada, contenenti Cox 2 inibitori, retinoidi o altre sostanze vietate, oppure se contenenti germanio usato in integratori o prodotti dietetici; (13) Fatti Noti all'Assicurato prima della firma di questa Polizza e non dichiarati a Zurich; (14) ritiro o richiamo di prodotti, (15) da Furto; (16) inquinamento; (17) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivanti dalla legge. Sono inoltre **esclusi:** richieste di rimborso dei compensi professionali dell'Assicurato per le prestazioni che hanno dato luogo al Sinistro; danni o costi relativi ad apparecchiature e presidi (riparazioni, sostituzioni o mancato utilizzo). Sono **escluse** anche le Richieste di Risarcimento alle Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute. In caso di Danni che derivano da queste esclusioni, Zurich, in caso di Azione diretta, ha diritto all'azione di Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.
- ! **Responsabilità civile danni a terzi** - Valgono le **esclusioni (1) (6) (7) (15) (22)** previste per Incendio e danni ai beni.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Responsabilità civile danni a terzi e Responsabilità civile professionale:** vale in tutti gli stati membri dello Spazio Economico Europeo, Svizzera, Principato di Monaco.
- ✓ **Incendio e danni ai beni, Furto, Responsabilità civile danni a terzi e Assistenza:** valgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. L'Assistenza (Sezione 7) del trasloco in caso di emergenza vale solo in Italia.
- ✓ **Tutela Legale:** vale per i seguenti paesi in cui è accaduto l'evento e in cui il Sinistro è processualmente trattato: • Danno extracontrattuale e Procedimento penale: Paesi del continente europeo • Controversie contrattuali: Paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano • Consulenza legale telefonica: Italia • Altre tipologie di Sinistro: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Alla firma della Polizza il Contraente e l'Assicurato devono fornire a Zurich **informazioni veritiere, precise e complete** sul Rischio da assicurare, come ad esempio il numero degli Addetti e l'importo del Fatturato se richiesti. Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti che aumentano o diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, Contraente e Assicurato **devono subito avvisare** l'Intermediario assicurativo o Zurich. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita, in tutto o in parte, del diritto all'Indennizzo, l'annullamento della Polizza o il Recesso da parte di Zurich** (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile). Se hanno sottoscritto o quando **sottoscriveranno altre assicurazioni per lo stesso Rischio**, il Contraente e l'Assicurato devono avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*). Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre. **Non rispettare questi obblighi può comportare il mancato pagamento dell'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario assicurativo o a Zurich quando si firma la Polizza. Il Premio può essere pagato: in un'unica soluzione; in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni e senza costi in più. **Anche se si paga a rate, il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.** Il Premio comprende le imposte e può essere pagato con carta di debito o di credito, bonifico bancario, assegno bancario o circolare, denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge. Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata), sempre la stessa fin dall'inizio perché il pagamento sarà ricorrente e automatico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno o alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza. L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. La garanzia Trasloco è in essere dalle ore 24 del giorno del trasloco fino alle 24 del 15° giorno successivo. In caso di sospensione o radiazione dall'Albo professionale o decadenza dell'autorizzazione della Struttura a esercitare, l'Assicurazione rimane efficace fino alla scadenza dell'Annualità Assicurativa a esclusione delle Richieste di Risarcimento relative all'Attività assicurata svolta dopo la radiazione o sospensione dall'Albo professionale o dopo la decadenza dell'autorizzazione a esercitare. In caso di cessazione definitiva dell'Attività assicurata svolta dal Personale e avvenuta durante l'Annualità assicurativa, Zurich proroga queste garanzie della Sezione 4, se acquistate: Responsabilità civile professionale e Medicina estetica. Solo per i centri odontoiatrici questa proroga è su richiesta di Contraente/Struttura e si attiva solo con il pagamento di un Premio aggiuntivo. Con questa proroga le Richieste di Risarcimento - relative a errori od omissioni accaduti o commessi dopo la data di inizio del Periodo di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'Attività - restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 Anni e con il Massimale unico indicato in Polizza che sarà valido per tutto il Periodo di ultrattività.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ha durata annuale stabilita in Polizza e non prevede il rinnovo automatico e quindi finisce alla sua scadenza senza obbligo di disdetta.

Recesso: sia il Contraente sia Zurich possono recedere dopo un Sinistro entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo oppure in qualunque momento la garanzia Atti di Terrorismo della Sezione 2 Incendio e danni ai beni. Il Recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione. Con riferimento all'Assicurazione della Sezione 4 Responsabilità civile professionale, Zurich può recedere solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'Assicurato per più di un Sinistro. **Modalità di Recesso:** deve essere comunicato con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Assicurazione per la protezione dell'Attività assicurata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Zurich Farmacie e Centri odontoiatrici
Data di ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it

Con riferimento al bilancio di esercizio 2025 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 58,747 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 37,28 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 153%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai Massimali e, se previste, alle Somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE: INCENDIO E DANNI AI BENI

- **TUTTE LE GARANZIE** - Per la voce Contenuto sono sempre coperti: Valori fino al **10%** della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di **5.000 euro** per anno; quadri e oggetti d'arte con il limite di **10.000 euro** per anno; beni diversi da quelli relativi all'Attività assicurata fino al **20%** della Somma assicurata per il Contenuto.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE - Spese di demolizione e sgombero:** con il Limite di indennizzo del **10%** del Danno indennizzabile con il minimo di **250 euro**; **Indennità aggiuntiva:** con il limite del **10%** da applicare all'Indennizzo complessivo per il Contenuto, Fabbriato o Rischio locativo con il massimo di **20.000 euro** per anno; **trasloco, buona fede, Diritto di surrogazione da parte di Zurich; Anticipo indennizzi:** con acconto massimo di **500.000 euro**.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO - Ricorso terzi e locatari da incendio:** spese sostenute dall'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari. Per i danni da interruzioni di attività il limite è del **20%** del Massimale di garanzia; **Fenomeno elettrico; Danni alle apparecchiature elettroniche:** solo per le spese di ricostituzione delle informazioni danneggiate il limite è il **10%** della Somma assicurata e le spese devono essere effettivamente sostenute, documentate e la ricostituzione deve avvenire entro **120 giorni** dal Sinistro; **Danni da acqua; Gelo; Spese di ricerca, riparazione e ripristino:** per fuoriuscita d'acqua; **Rottura lastre; Eventi atmosferici:** per danni a pannelli in cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica, strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, di tendoni, di zanzariere, di veneziane installati all'esterno del Fabbriato; limite di indennizzo **5.000 euro** per anno; **Grandine su fragili:** danni a serramenti, vetrate e manufatti di plastica; **Sovraccarico di neve; Eventi sociopolitici; Atti di terrorismo, E-commerce - danni ai prodotti consegnati, Merci e attrezzature trasportate, Diaria da interruzione di attività, Merci in refrigerazione, Allagamento.**

SEZIONE: FURTO

- **TUTTE LE GARANZIE** - Per la voce Contenuto sono sempre coperti i quadri e oggetti d'arte con il limite di **2.500 euro** per oggetto e **10.000 euro** per anno. **Furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti:** copertura fino al **10%** della somma assicurata senza Franchigia/Scoperto. Sono assicurati anche i danni a Merci e attrezzature presso terzi fino al **10%** della Somma assicurata per il Contenuto.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE - Indennità aggiuntiva:** Indennizzo di garanzia fino al **10%** dell'indennizzo liquidato; sottolimito di Indennizzo di **500 euro** solo per rifare le serrature dei locali contenenti le Cose assicurate in caso di Furto delle relative chiavi; sottolimito di Indennizzo di **2.000 euro** solo per potenziare i Mezzi di chiusura e di protezione; **trasloco**.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO - Guasti causati dai ladri; Valori custoditi nei locali assicurati in Cassette mobili o Cassaforte.** i Valori ovunque riposti sono lo stesso indennizzati ma con il limite di **3.000 euro** per Sinistro e **6.000 euro** per anno; **Distributore automatico; Merci e attrezzature trasportate; Portavalori; Rapina effetti personali.**

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE - Responsabilità civile professionale:** In caso di Sinistri in serie il Massimale per Sinistro e per anno è uguale al triplo del Massimale per Sinistro indicato in Polizza indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO - Medicina estetica:** il Massimale è lo stesso di quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità civile professionale. Il Massimale indicato in Polizza è quindi complessivo sia per la garanzia Responsabilità civile professionale che per la garanzia Medicina estetica; **Perdite Patrimoniali.**

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI

- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE - Danni causati da attività accessorie all'attività principale, Attività presso terzi e Danni da Incendio:** con Limite Indennizzo fino a **150.000 euro** per anno; **Danni causati da prodotti venduti o somministrati, Responsabilità civile del Fabbriato nel quale si svolge l'attività assicurata; Responsabilità civile personale degli Addetti dell'Assicurato; Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta; Committenza mezzi di trasporto.**

- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), Malattie professionali, Danni da inquinamento accidentale, Danni da interruzione o sospensione di attività.**

SEZIONE: TUTELA LEGALE

- **TUTTE LE FORME E GARANZIE** - nel limite del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, Zurich garantisce: (1) anticipo fino a **3.000 euro** delle Spese legali e peritali in attesa della definizione del giudizio; (2) spese di difesa e opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se l'importo della sanzione è uguale o superiore a **500 euro per singola violazione**; (3) la fase preliminare (presentazione delle deduzioni) prima dell'opposizione giudiziale, con un Massimale di **5.000 euro**; (4) nel limite di **2.500 euro per Sinistro**, compresi nel Massimale, per la predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative, al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive; (5) onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia (Massimale **3.000 euro per Sinistro**); (6) spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria (**Massimale 500 euro**); (7) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, per un massimo di **2 tentativi**; (8) in caso di dolo dell'Assicurato, le spese solo se con assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza del Reato e con anticipo massimo di **3.000 euro** per le spese di procedimento penale.
- **FORMA COMPLETA** - nel limite del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, Zurich garantisce le controversie di Diritto civile di natura contrattuale che nascono da pretese inadempienze contrattuali, se valore di lite è superiore a **250 euro**.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - nel limite del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, Zurich garantisce: **Fisco e previdenza** (1) procedimenti di natura tributaria e fiscale per sanzioni maggiori di **1.000 euro**: la fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita per 1 solo caso per Anno e fino a **2.500 euro per Sinistro**, la fase giudiziale viene tutta garantita se la richiesta è accolta e viene garantita al **50%** se la richiesta è accolta in parte; (2) controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali; **Controversie di forniture e prestazioni effettuate: controversie per prestazioni contrattuali da lui effettuate a favore di pazienti o clienti, compreso il recupero di crediti**, se valore di lite è superiore a **250 euro**.

SEZIONE: ASSISTENZA

- L'Assicurato può richiedere l'erogazione di ciascuna tipologia di prestazione una volta per Sinistro fino a un massimo di 3 Sinistri per anno. Le seguenti prestazioni hanno un Massimale di **200 euro** per i costi del diritto di uscita e della manodopera in caso di emergenza per: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un serrandista, invio di un vetraio, invio di un frigorista. Le seguenti prestazioni hanno un Massimale di **200 euro** per i costi di intervento: di un sorvegliante, di emergenza per danni da acqua, fornitura temporanea di energia elettrica.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE: INCENDIO E DANNI AI BENI

- **TUTTE LE GARANZIE** - Sono **esclusi** i Sinistri se le caratteristiche costruttive sono diverse da quelle dichiarate in polizza.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - Sono **esclusi** i danni indicati. **Spese di demolizione e sgombero**: per le parti non direttamente danneggiate; sgombero di residui radioattivi; **Indennità aggiuntiva**: onorari per professionisti per stima e valutazione del danno incaricati da Assicurato, spese per la ricostruzione di Ricette farmaceutiche e supporti di dati; Trasloco: non vale per le garanzie aggiuntive Sovraccarico di neve, Allagamento, Atti di terrorismo.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Sono **esclusi** i danni indicati. **Ricorso terzi e locatari da incendio**: a cose in consegna o custodia; da inquinamento. Non sono terzi: 1) Familiari, i genitori e i figli dell'Assicurato, anche se non conviventi; 2) legale rappresentante, socio, amministratore e persone al punto 1); 3) società controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori; **Fenomeno elettrico**: (1) a fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze, fusibili e batterie; (2) coperti da garanzie del fornitore o manutentore; (3) agli impianti di irrigazione; (4) impianti di erogazione di energia elettrica, Impianti telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; (6) alle Apparecchiature elettroniche; **Danni alle apparecchiature elettroniche**: da eventi coperti da Incendio e danni ai beni e Furto; da montaggi e smontaggi; da difetti noti all'Assicurato o a carico di fornitore, venditore o locatore; da inadeguata manutenzione; a tubi e fonti di luce; estetici; errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione; **Danni da acqua**: alle Merci poste in seminterrati ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo; escluse anche le spese di ricerca, riparazione e ripristino; **Gelo**: da spargimento d'acqua, da impianti esterni o interrati accaduti con riscaldamento assente o inattivo per 72 ore; **Spese di ricerca, riparazione e ripristino**: escluse le spese per: pannelli radianti installati prima del 1° gennaio 2005; impianti idrici interrati, di irrigazione; rendere conformi gli impianti; **Rottura lastre**: avvenuti durante traslochi, riparazioni o lavori di manutenzione, ai lucernari non in Vetro antisfondamento, dovuti a installazione difettosa o vizi di costruzione, dovuti a rigature o scheggiature, alle lastre con valore artistico o storico, a lastre di marmo o simili e pietre dure che formano pavimentazioni o rivestimenti murali; **Eventi atmosferici**: (1) da Rigurgito, accumulo esterno di acqua, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti; (2) da acqua alle Merci poste in seminterrati ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo; (3) a serramenti, vetrate e Lucernari non in Vetro antisfondamento, cose mobili all'aperto, ad alberi, piante, Fabbricati aperti da uno o più lati o privi di coperture o Serramenti, gazebo, dehors, bersò, verande, pensiline, casette, tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato (4) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; (5) da grandine a Fragili; (6) a collettori solari; **Sovraccarico di neve**: a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie, Serramenti, fabbricati non a norma, scivolamento tegole, gelo, a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e tutto ciò che è contenuto; **Eventi sociopolitici**: (1) da imbrattamento; (2) sequestro per ordine delle autorità e occupazione; (3) a beni all'aperto, gazebo, dehors, bersò; (4) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; **Atti di terrorismo**: (1) da contaminazione; (2) da anomalie produttive; (3) da misure antiterrorismo; (4) da fuoriuscita d'acqua; (5) da mancata distribuzione di energia; **E-commerce - danni ai prodotti consegnati**: causati con colpa grave dell'Assicurato; **Merci e attrezzature trasportate**: (1) al veicolo di trasporto; (2) a merci su veicoli non idonei o deperibili per errata temperatura; (3) a merci usate o già danneggiate; (4) da imballaggi/preparazioni non conformi; (5) da urti contro marciapiedi/spartitraffico; (6) da infedeltà degli addetti; **Diaria da interruzione di attività**: esclusi i giorni lavorativi durante i quali l'attività assicurata sarebbe stata comunque chiusa; **Merci in refrigerazione**: a Merci poste su mezzi senza apparato frigorifero idoneo; **Allagamento**: da lesioni al tetto, pareti o serramenti da vento o grandine; da fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua e da impianti idrici; alle Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

SEZIONE: FURTO

- **TUTTE LE GARANZIE** - Sono **esclusi** Furto e Rapina se: non ci sono o non sono operanti mezzi di protezione e chiusura oppure senza effrazione o congegni di chiusura di Serramenti o inferiate; i locali sono rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i Preziosi e i Valori, e per più di 45 giorni per il Contenuto, sono causati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri. È **esclusa** la Rapina degli Effetti personali se non è stata acquistata la corrispondente garanzia a pagamento. È **escluso** il Furto commesso dai Prestatori di lavoro se il ladro è incaricato della sorveglianza o custodisce le chiavi dei locali e se il furto è commesso a locali aperti o durante l'orario di lavoro. È **escluso** come "Contenuto" ciò che è compreso nella voce "Fabbricato".
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO - Merci e attrezzature trasportate**: sono **esclusi** i danni: all'autoveicolo, da infedeltà degli Addetti, a Merci e attrezzature non trasportate, avvenuti tra le 21 e le 5 del giorno dopo; **Portavalori**: sono **esclusi** i danni se: (1) il Furto avviene di notte tra le ore 21.00 e le ore 5:00 del giorno dopo; (2) in caso di Valori trasportati maggiori di 25.000 euro, è incaricata al trasporto solo una persona; (3) la persona (o le persone) che trasporta i Valori ha meno di 18 o più di 70 anni di età; (4) la persona (o le persone) dedicate al trasporto ha una minorazione fisica (anche temporanea) che non la rende adatta al trasporto; (5) i Valori trasportati superano i 160.000 euro; (6) in caso di Valori trasportati maggiori di 52.000 euro, sono incaricate al trasporto meno di 3 persone.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **TUTTE LE GARANZIE - non sono considerati terzi:** il Contraente; il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli del Personale assicurato; qualsiasi altro Familiare del Personale assicurato; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata l'amministratore del Contraente o della Struttura e i loro coniugi, conviventi more uxorio, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine che convive con loro; il Personale dipendente per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Sono **escluse** le Richieste di Risarcimento: (1) che derivano da trattamenti di medicina estetica; (2) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (3) derivanti da Perdite Patrimoniali; (4) derivanti da inosservanza delle norme previste per il trattamento e la tutela dei dati personali. Sono inoltre **escluse:** sanzioni, multe, ammende. In caso di responsabilità civile professionale extracontrattuale del Personale sono **esclusi** i danni causati da condotte commesse con dolo e per le Farmacie pubbliche e Centri odontoiatrici anche con colpa grave.

- **GARANZIE BASE** - Sono **esclusi** i danni: **Malattie professionali:** ricadute di Malattie professionali già indennizzate o indennizzabili; da mobbing e discriminazione; da diacetile; conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge o mancata prevenzione del danno da parte dell'Assicurato; per **Attività assicurata Centro Odontoiatrico:** le spese di rimpiazzo degli apparecchi di protesi dentarie, o loro parti, e gli importi uguali al loro controvalore.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Sono **esclusi** i danni: **Medicina estetica:** la mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; gli Interventi chirurgici di natura estetica.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI

- **TUTTE LE GARANZIE** - Se non diversamente pattuito con l'acquisto di garanzie dedicate, sono **esclusi** i danni: da circolazione di mezzi a motore soggetti all'obbligo assicurativo; dalla responsabilità dei Prestatori di lavoro; da Malattie professionali; da interruzioni di attività professionali; derivanti da qualsiasi apparecchio di volo; da attività che riguardano la vita privata dell'Assicurato e dei suoi Familiari; che derivano da responsabilità civile • sanitaria. Sono **esclusi** anche i danni: (1) da Furto; (2) inquinamento; (3) amianto e chrysotile; (4) detenzione o impiego di esplosivi; (5) da impianti fotovoltaici o geotermici; (6) dovuti a campi elettrici o magnetici; (7) alle Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; (8) da umidità, Stillicidio, insalubrità dei locali; (9) derivanti da proprietà e conduzione di muri di sostegno e contenimento alti più di 2 metri; (10) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivanti dalla legge; (11) alle cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia e detiene; (12) da Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Sono escluse anche multe, ammende, penali.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - Sono **esclusi** i danni: (1) **Danni causati da prodotti venduti o somministrati:** da vizi originari del prodotto, da somministrazione o vendita di farmaci e vaccini; (2) **Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta:** mancato uso dei veicoli, riconducibili alla custodia dei veicoli in sosta, alle cose nei veicoli; (3) **Committenza mezzi di trasporto:** provocati dai prestatori di lavoro non abilitati alla guida; alla guida di veicoli di proprietà dell'Assicurato o da lui usati; (4) **Responsabilità civile del Fabbriato nel quale si svolge l'attività:** mancato uso dei veicoli; alle cose nei veicoli.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Sono **esclusi** i danni: **Malattie professionali:** ricadute di Malattie professionali già indennizzate o indennizzabili; da mobbing e discriminazione; da diacetile; conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge o mancata prevenzione del danno da parte dell'Assicurato; **Danni da inquinamento accidentale:** alterazioni generiche, ambientali di cui l'Assicurato è responsabile secondo le Norme in materia ambientale; conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge o mancata prevenzione del danno da parte dell'Assicurato; da attività svolte all'esterno dei locali assicurati.

Inoltre, sono **esclusioni** comuni per le **SEZIONI INCENDIO E DANNI AI BENI, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI:** danni da attacchi Cyber e spese connesse, per esempio: Cyberterrorismo, furto di dati, costi per dispositivi digitali, difesa in procedimenti regolamentari, sanzioni per violazioni della normativa sulla protezione dei dati e pagamenti per minacce di Cyberestorsione, Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e alla sicurezza.

SEZIONE: TUTELA LEGALE

Sono **escluse** le spese: non concordate con DAS seconde le regole di denuncia del Sinistro; per la gestione di controversie in cui sono incaricati professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; del legale per attività non svolte e dettagliate in parcella; di viaggio/soggiorno avvocato fuori domicilio; rimborsate dalla controparte; a carico dell'Assicurato sulla base del principio di solidarietà; per sanzioni; di natura fiscale (salva l'IVA indetraibile nelle fatture); per l'intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio; per Richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali ricevute da terzi se non esiste una apposita Polizza di responsabilità civile; per i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

SEZIONE: ASSISTENZA

Sono **esclusi:** per **invio idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, vetraio, frigorista, artigiano tuttofare:** costi dei pezzi di ricambio, del materiale di consumo e necessario per il ripristino del Fabbriato; per **invio idraulico e interventi di emergenza per danni da acqua:** i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e tubature mobili, negligenza dell'Assicurato, interruzione di fornitura o rottura delle tubature esterne della struttura ricettiva, rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; guasti o malfunzionamento di caldaie e del bruciatore; per **invio elettricista e fornitura temporanea di energia elettrica:** i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, interruzione di fornitura elettrica dall'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione a monte del contatore; Trasloco: esclusi i costi di deposito; **artigiano tuttofare:** escluse le riparazioni che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato; **reperimento di un tecnico specializzato:** è escluso il contatto con il tecnico specializzato, l'organizzazione dell'intervento e i costi. Le prestazioni **non sono erogate** in caso di sinistro causato da guerra, terremoti, inquinamento, calamità naturali, fenomeni atomici e radiazioni; scioperi, rivolte, atti di terrorismo, cyberterrorismo e vandalismo; suicidio o tentato suicidio; interruzione dell'attività, intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza; da dolo dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: FURTO

- **TUTTE LE GARANZIE** - Se l'assicurato ha dichiarato in Polizza la presenza nei locali assicurati di un impianto allarme deve mantenerlo efficiente e attivarlo se nei locali non ci sono persone. Se non lo fa, al sinistro si applica il **20%** di Scoperto. Se invece l'impianto risulta assente o non conforme a quanto dichiarato in Polizza si applica il **30%** di Scoperto. Se si applicano più Scoperti il limite massimo è 40%. Se il Furto avviene forzando mezzi di chiusura dei locali non conformi, Zurich indennizza l'**80%** del Danno indennizzabile.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **GARANZIA BASE:** per gli apparecchi di protesi dentarie in caso di Attività assicurata Centro Odontoiatrico: Scoperto del **20%** dell'importo di ogni Sinistro con il minimo Scoperto di **5.000 euro** e un massimo Scoperto di **20.000 euro**.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI

- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - (1) **Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta:** Franchigia **100 euro** per ogni mezzo danneggiato; (2) **Attività presso terzi:** Franchigia di **100 euro** per Sinistro; (3) **Danni da Incendio:** Franchigia di **250 euro** per Sinistro; (4) **Danni causati da prodotti venduti o somministrati:** coperti i danni verificati entro 1 anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il Periodo di Assicurazione; (5) **Responsabilità civile del Fabbriato nel quale si svolge l'Attività assicurata:** parcheggi assicurati con Scoperto del **10%** con il minimo di **250 euro** per ogni veicolo danneggiato; danni da spargimento di acqua e Rigurgito fogne con Franchigia assoluta di **100 euro** per ogni Sinistro.

SEZIONE: ASSISTENZA

- **La prestazione Trasloco in caso di emergenza** vale se il Fabbriato è inagibile per più di **30 giorni** chiamando entro **30 giorni** la Struttura organizzativa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che hanno interesse a proteggere l'Attività assicurata dalle conseguenze economiche che derivano dai danni al Fabbricato e/o al suo Contenuto e da eventuali richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche per fatti connessi all'Attività assicurata in ambito sanitario.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,9%, calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni , al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I Premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta: per ASSISTENZA 10%; per TUTELA LEGALE 21,25%; per tutte le altre coperture 22,25%. I Premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).






Zurich Farmacie e Centri odontoiatrici

Condizioni Contrattuali redatte secondo le “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili”
del tavolo tecnico ANIA

Indice





Guida alla lettura.....	4 di 84
Glossario	7 di 84
Sezione 1 – Norme comuni a tutte le garanzie	
In quali Paesi vale l'Assicurazione?	19 di 84
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?.....	19 di 84
Posso recedere dopo un Sinistro?	21 di 84
Ci sono casi in cui si può recedere sempre?	21 di 84
Quando e come devo pagare il Premio?	21 di 84
Che obblighi ho?.....	22 di 84
Altre informazioni.....	24 di 84

Sezione 2 - Garanzia Incendio e danni ai beni







 Che cosa è assicurato e come?	26 di 84
2.1 Quali danni copre l'Assicurazione.....	26 di 84
2.2 Che cos'è il Contenuto	26 di 84
2.3 Rischio locativo	27 di 84
2.4 Copertura per i Fabbricati in Ristrutturazione totale	27 di 84
2.5 Garanzie aggiuntive sempre attive.....	28 di 84
2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento.....	30 di 84
 Che cosa non è assicurato?	37 di 84
2.7 Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni.....	37 di 84
 Come funziona l'Assicurazione?	39 di 84
2.8 Assicurazione con Franchigia.....	39 di 84
2.9 Forme di Assicurazione.....	39 di 84
 Cosa fare in caso di Sinistro?	39 di 84
2.10 Come si denuncia il Sinistro	39 di 84
2.11 Esagerazione dolosa del danno.....	40 di 84
 Come è gestito il Sinistro?	40 di 84
2.12 Chi e come valuta il danno.....	40 di 84
2.13 Che cosa fanno i periti	40 di 84
2.14 Tempi di gestione del Sinistro.....	41 di 84
2.15 Tempi di pagamento dell'Indennizzo	41 di 84
2.16 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno	41 di 84
2.17 Titoli di credito.....	43 di 84
2.18 Raccolte e collezioni	43 di 84

Sezione 3 - Garanzia Furto

 Che cosa è assicurato e come?	44 di 84
3.1 Quali danni copre l'Assicurazione.....	44 di 84
3.2 Che cos'è il Contenuto	45 di 84




3.3	Impianto di allarme	45 di 84
3.4	Mezzi di chiusura rinforzati	46 di 84
3.5	Garanzie aggiuntive sempre attive.....	46 di 84
3.6	Garanzie aggiuntive a pagamento	47 di 84
	Che cosa non è assicurato?	48 di 84
3.7	Danni che non sono coperti dalla sezione Furto.....	48 di 84
3.8	Copertura per i Fabbricati in Ristrutturazione totale	50 di 84
	Come funziona l'Assicurazione?	50 di 84
3.9	Forme di Assicurazione.....	50 di 84
	Cosa fare in caso di Sinistro?	50 di 84
3.10	Come si denuncia il Sinistro	50 di 84
3.11	Esagerazione dolosa del danno	51 di 84
	Come è gestito il Sinistro?	51 di 84
3.12	Chi e come valuta il danno	51 di 84
3.13	Che cosa fanno i periti.....	51 di 84
3.14	Tempi di gestione del Sinistro	52 di 84
3.15	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	52 di 84
3.16	Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno	52 di 84
3.17	Recupero della refurtiva	52 di 84
3.18	Titoli di credito.....	53 di 84
3.19	Raccolte e collezioni	53 di 84

Sezione 4 - Responsabilità civile professionale





	Chi è assicurato?	54 di 84
4.1	Chi copre l'Assicurazione.....	54 di 84
	Che cosa è assicurato?	54 di 84
4.2	Cosa copre l'Assicurazione.....	54 di 84
4.3	Massimali e Franchigie garanzia Responsabilità civile professionale.....	57 di 84
4.4	Garanzie aggiuntive a pagamento.....	57 di 84
	Chi e che cosa non è assicurato?	58 di 84
4.5	Persone non considerate terzi.....	58 di 84
4.6	Eventi che non sono coperti dalla Sezione 4 Responsabilità civile professionale	58 di 84
4.7	Eventi che non sono coperti dalla Sezione 4 Responsabilità civile professionale opponibili anche al danneggiato in caso di Azione diretta.....	59 di 84
	Come funziona l'Assicurazione?	59 di 84
4.8	Forma di Assicurazione Claims made.....	59 di 84
4.9	Sostituzione contratto precedente	60 di 84
4.10	Responsabilità solidale.....	60 di 84
4.11	Diritto di Surrogazione da parte di Zurich	60 di 84
	Cosa fare in caso di Sinistro?	61 di 84
4.12	Come si denuncia il Sinistro.....	61 di 84
	Come è gestito il Sinistro?	61 di 84
4.13	Gestione del Sinistro.....	61 di 84
4.14	Tempi di pagamento del Sinistro.....	62 di 84
4.15	Gestione delle controversie.....	62 di 84

Sezione 5 - Responsabilità civile danni a terzi




	Che cosa è assicurato e come?	63 di 84
5.1	Quali danni copre l'Assicurazione.....	63 di 84

5.2	Garanzie aggiuntive sempre attive.....	63 di 84
5.3	Garanzie aggiuntive a pagamento	66 di 84
	Che cosa non è assicurato?.....	68 di 84
5.4	Persone non considerate terzi.....	68 di 84
5.5	Eventi che non sono coperti dalla Sezione Responsabilità civile danni a terzi.....	69 di 84
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	70 di 84
5.6	Come si denuncia il Sinistro.....	70 di 84
	Come è gestito il Sinistro?.....	71 di 84
5.7	Tempi di gestione del Sinistro	71 di 84
5.8	Tempi di pagamento del Sinistro.....	71 di 84
5.9	Gestione delle controversie.....	71 di 84

Sezione 6 - Tutela Legale

	Che cosa è assicurato e come?.....	72 di 84
6.1	Quale rischio copre l'Assicurazione	72 di 84
6.2	Quali soggetti copre l'Assicurazione.....	72 di 84
6.3	Quale Forma di garanzia può scegliere il Contraente.....	72 di 84
6.4	Forma Base.....	73 di 84
6.5	Forma Completa	73 di 84
6.6	Garanzie aggiuntive a pagamento	74 di 84
6.7	Quali spese rimborsa DAS?	74 di 84
6.8	Quando comincia la copertura assicurativa e quando un Sinistro è in garanzia.....	75 di 84
	In quali Paesi vale l'Assicurazione?.....	76 di 84
6.9	Copertura territoriale della garanzia.....	76 di 84
	Che cosa non è assicurato?.....	76 di 84
6.10	Danni, eventi e circostanze che non sono coperti dalla sezione Tutela Legale.....	76 di 84
6.11	Spese che DAS non paga o non rimborsa con la sezione Tutela Legale	77 di 84
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	77 di 84
6.12	Come si denuncia il Sinistro.....	77 di 84
6.13	Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative.....	78 di 84
6.14	Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale	78 di 84
6.15	Quali responsabilità non hanno né Zurich né DAS.....	79 di 84
6.16	Quando si ricorre all'Arbitrato	79 di 84
6.17	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	79 di 84

Sezione 7 - Assistenza

	Che cosa è assicurato e come?.....	80 di 84
7.1	Quando e come vi assistiamo	80 di 84
7.2	Norme valide per tutte le prestazioni di Assistenza.....	83 di 84
	Che cosa non è assicurato?.....	83 di 84
7.3	Sinistri che non sono coperti dalla sezione Assistenza.....	83 di 84
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	84 di 84
7.4	Come richiedere Assistenza.....	84 di 84

Guida alla lettura

Guida alle icone



Che cosa è assicurato e come?

Descrive cosa coprono e come funzionano le singole garanzie, con le eventuali limitazioni, e indica le garanzie base e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le loro caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Indica danni, eventi o persone non coperti dall'Assicurazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro: per esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo.



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sui tempi di accertamento del Sinistro da parte di Zurich e i tempi e le modalità di pagamento dell'Indennizzo.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

Indica i Paesi in cui la copertura assicurativa è valida.



Come funziona l'Assicurazione?

Indica le forme di Assicurazione applicabili alle garanzie.



Tabelle

Fornisce in forma di tabella informazioni che si riferiscono a determinate sezioni e garanzie.

In questo Set Informativo il significato delle parole con l'iniziale maiuscola è definito nel Glossario.

Decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, e oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** sono di volta in volta **evidenziate come in questo paragrafo** o portati all'attenzione con **icone** quali:



per indicare le eccezioni,



per indicare un'informazione particolarmente importante



in caso di esclusioni



in caso di coperture

Riquadro esplicativo o box di consultazione

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti o esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali Informazioni non fanno parte del Contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.



Guida a Zurich Farmacie e Centri Odontoiatrici

Zurich Farmacie e Centri Odontoiatrici è l'Assicurazione rivolta a quelle Strutture che in qualità di Farmacia, Parafarmacia o Centro odontoiatrico vogliono proteggersi dalle conseguenze economiche che derivano dai danni al Fabbricato e/o al suo Contenuto, e da eventuali Richieste di Risarcimento per danni causati a terzi durante lo svolgimento dell'Attività assicurata.

È possibile scegliere tra più livelli di protezione con diversi Limiti di Indennizzo, garanzie e Franchigie.

L'Assicurazione comprende le sezioni che il Contraente ha acquistato e che sono indicate in Polizza, con l'indicazione del relativo Premio.

Solo le sezioni indicate in Polizza sono incluse nell'Assicurazione.

Le sezioni offerte dal prodotto Zurich Farmacie e Centri Odontoiatrici sono:

Incendio e danni ai beni

copre i danni materiali e diretti al Fabbricato e al suo Contenuto provocati da Incendio e da una serie di altri eventi come, per esempio Esplosione, Scoppio, fulmine, mancato o difettoso funzionamento di Apparecchiature elettroniche, eventi atmosferici.

È inoltre possibile assicurare anche le spese per la ricerca e il ripristino dei danni.

Furto

copre i danni materiali e diretti per Furto o tentato Furto del Contenuto (ad esempio: Merci, mobili, Apparecchiature elettroniche, Attrezzature). Oltre alla garanzia base è possibile acquistare altre garanzie aggiuntive come *Portavalori* che assicura il Furto, la Rapina e lo Scippo di Valori, commesso sull'Assicurato durante il trasporto, o la garanzia *Distributore Automatico* con cui Zurich indennizza i danni da Furto, anche tentato, al distributore automatico e al suo Contenuto, inclusi i Valori.

Responsabilità civile professionale

protegge la Struttura per la sua responsabilità contrattuale e il relativo Personale sanitario per la loro responsabilità extracontrattuale da Richieste di Risarcimento da parte di terzi in caso di responsabilità per danni causati nell'esercizio dell'Attività assicurata in ambito sanitario. È inoltre possibile personalizzare la copertura, ad esempio i Centri odontoiatrici possono acquistare la garanzia aggiuntiva *Medicina estetica* che estende l'Assicurazione alla pratica della medicina estetica.

Responsabilità civile danni a terzi

risarcisce i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danni a Cose conseguenti a un fatto avvenuto durante l'esercizio dell'Attività assicurata, e in relazione alla proprietà e alla conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l'Attività assicurata.

Tutela Legale

la garanzia prevede sempre la consulenza legale telefonica e copre le spese legali sostenute dall'Assicurato per difendere i propri diritti nell'ambito dell'Attività assicurata. La garanzia può essere inoltre estesa ad esempio alle controversie di forniture e prestazioni effettuate.

Assistenza

il servizio, fornito in collaborazione con Mapfre Asistencia, mette a disposizione un numero verde gratuito attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale è possibile rivolgersi in caso di emergenza relativa al Fabbricato dove si svolge l'Attività assicurata. L'Assicurato può per esempio richiedere un intervento di emergenza di un idraulico, un elettricista, un fabbro e altri artigiani, in base alla tipologia di intervento necessario.

Tutto a portata di mano: app Zurich One

La tua *Assicurazione* ora è più semplice. Con l'app Zurich One hai tutte le informazioni disponibili ovunque tu vada. Registrati facilmente, bastano pochi passaggi per accedere a tutti i vantaggi dell'app:


- **Tutto a portata di mano:** accedi alle tue *Polizze* dove e quando vuoi
- **Rimani sempre aggiornato:** non perderti le scadenze più importanti delle tue *Polizze*
- **Ottieni aiuto quando ne hai bisogno:** ricevi Assistenza in caso di emergenza e monitora i tuoi *Sinistri*. Ovunque ti trovi
- **Dimentica la carta:** visualizza la tua situazione assicurativa direttamente nell'app
- **C'è qualcos'altro di cui hai bisogno?** Usa il tuo canale preferito per contattarci e ricevere consigli e aiuto. Siamo sempre qui per te
- **Vivi la tua vita con serenità:** il tuo *Intermediario assicurativo* è sempre disponibile per darti indicazioni e consigli utili che rispondano alle tue esigenze assicurative

Scarica l'app Zurich One Assicurazioni inquadrando il QR Code e registrati subito! Bastano il numero della tua *Polizza* e il tuo codice fiscale.



Scarica l'app **Zurich One Assicurazioni** inquadrando il QR Code e registrati subito! Bastano il numero della tua *Polizza* e il tuo codice fiscale.

L'app è disponibile nei principali store:



Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti.

Le Parti vi attribuiscono il significato riportato di seguito.

Accesso non autorizzato (termine richiamato nelle voci di Glossario Atto illecito relativo alla sicurezza, Evento relativo alla Sicurezza, Minaccia di cyberestorsione) - Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Addetti - Nel numero degli Addetti indicato in Polizza sono compresi:

- i soci dell'Assicurato
- i titolari dell'Attività assicurata indicata in Polizza
- i Familiari coadiuvanti (cioè i Familiari occupati continuativamente nell'Attività assicurata)
- gli associati in partecipazione
- i Prestatori di lavoro

Non sono considerati Addetti:

- i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non lavorano presso l'Attività assicurata indicata in Polizza
- le persone alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle attività accessorie
- gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro o Addetti
- i liberi professionisti di cui si avvale l'Assicurato
- i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro
- altre persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato.

Allagamento - Presenza di acqua accumulatasi in un luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.

Alluvione, inondazione ed esondazione - Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Anno - Periodo di tempo di 365 giorni, o di 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Annualità assicurativa

- in caso di Assicurazione di durata annuale, il periodo di 1 Anno che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di durata annuale più frazione di Anno, il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza.

Apparecchiature elettroniche - Sistemi elettronici di elaborazione dati (esempio computer) e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchiature elettromedicali, distributore elettronico di numero di attesa, cash guard, monitor, registratori di cassa, bilance, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, macchine laser, apparecchi misuratori pressione, dispositivi diagnostici e terapeutici. Questi oggetti devono riguardare l'Attività assicurata indicata in Polizza.

Non rientrano in questa definizione: telefoni cellulari, palmari, smartphones, tavolette grafiche e tablets.

Arbitrato (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono attivare per definire una controversia su diritti disponibili o evitarne l'insorgenza.

Area di pertinenza - Superfici, aree o porzioni di terreno destinate in modo durevole a servizio del Fabbricato come da articolo 817 del codice civile.

Assicurato - La persona giuridica o l'impresa in qualità di Struttura che esercita l'Attività assicurata, e tutti gli altri soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Sono valide queste precisazioni:

- il soggetto assicurato può variare in base alle sezioni delle Condizioni di Assicurazione
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, o la garanzia prevista nelle condizioni di Assicurazione.

Assistenza/Fase stragiudiziale (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti per evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come ad esempio la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.

Attacco Cyber - Azione di tipo informatico posta in essere da terzi per arrecare danni a Cose o persone.

Attacco DoS - Azione o istruzione concepita o generata per danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, inclusi, per esempio, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Atti invasivi (termine richiamato nella voce di Glossario Attività chirurgica) – procedure diagnostiche o terapeutiche, diverse dall'Attività chirurgica, svolte senza accesso in sala operatoria o senza ricorso ad anestesia totale, spinale o epidurale, che richiedono almeno una tra queste azioni:

- l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri, altri strumenti o dispositivi medici
- l'asportazione di tessuti
- il prelievo biotipico per indagini istologiche.

Attività assicurata - Attività svolta dall'Assicurato e indicata in Polizza.

Attività chirurgica (termine richiamato nelle voci di Glossario Interventi chirurgici e Atti invasivi) - Atti medici diagnostici o terapeutici, diversi dagli Atti invasivi, praticati in sala chirurgica nell'ambito di quanto consentito per lo svolgimento dell'Attività assicurata.

Attività odontoiatrica - Pratiche di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie del cavo orale, che include denti, gengive, mascelle e tessuti correlati. Include la riabilitazione, la prescrizione di medicamenti e presidi necessari e l'esecuzione di interventi di tipo medico, chirurgico e riabilitativo.

Atti vandalici - Vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) – vandalismo".

Atto di sabotaggio - L'atto di danneggiamento compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atto di terrorismo

- Qualsiasi atto formalmente certificato come Atto di terrorismo ai sensi del Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) o altrimenti identificato o dichiarato come Atto di terrorismo dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.
- Qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui designato come terrorista o gruppo terroristico o qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione designata come organizzazione terroristica dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.

Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali - Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Atto illecito relativo alla sicurezza - Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete che a sua volta determina:

- Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato
- Accesso non autorizzato
- diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un Guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato
- partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo
- trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Azione diretta - (per la sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) - Richiesta di Risarcimento avanzata giudizialmente o stragiudizialmente dal terzo danneggiato nei confronti di Zurich (secondo l'articolo 12, comma 1 della Legge Gelli - Bianco).

Cappotto termico (termine richiamato nella voce di Glossario Fabbriato) - Sistema isolante che riduce gli effetti delle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna e ottimizza e riduce il consumo energetico degli edifici.

Cassette mobili - Mezzo di custodia non fisso con chiusura elettronica o a chiave o a combinazione. Sono compresi i registratori di cassa e i cash guard.

Cassaforte - Armadio blindato o cassetta ancorati alle pareti o al pavimento con:

- corazzatura realizzata con materiali specifici capaci di resistere all'effrazione
- battenti con chiusura di sicurezza dotati di cilindretti orizzontali e verticali.

Centro commerciale - struttura di vendita nella quale sono inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Centro Odontoiatrico - Impresa o persona giuridica autonoma e distinta dall'Esercente la professione sanitaria che assume, ad esempio, la forma di società tra professionisti (STP) o società (ad esempio, Srl odontoiatrica) e che svolge l'Attività odontoiatrica mediante un'organizzazione complessa che include più professionisti e figure sanitarie, con obbligo di nomina di un direttore sanitario odontoiatra.

Claims Made (per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) - Forma di Assicurazione in base alla quale sono coperte le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato (o da Zurich, in caso di Azione di diretta) durante l'Annualità assicurativa o il Periodo di ultrattività in relazione a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante l'Annualità Assicurativa o nel Periodo di retroattività.

Cloud (termine richiamato nella voce di Glossario Contenuti digitali) - Rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Codice delle Assicurazioni - Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Colpo d'ariete (termine richiamato nella voce di Glossario Implosione e Scoppio) - La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente - il soggetto che affida a terzi lo studio, la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Coniuge (termine richiamato nella voce di Glossario Familiari)

- persona legata da vincolo di matrimonio
- persona unita civilmente con altra persona dello stesso sesso
- persona convivente di fatto registrata presso il comune di residenza
- persona convivente more uxorio.

Contenuto - Merci, Apparecchiature elettroniche, distributori automatici, macchinari, attrezzature e arredamento, Robot distributore automatico farmaci, prodotti e tutto quello che riguarda l'Attività assicurata e relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni, se posizionati nell'Area di pertinenza dell'Attività assicurata, anche se all'aperto o di proprietà di terzi.

Sono anche comprese:

- Ricette farmaceutiche (anche dematerializzate), Fustelle
- le migliorie apportate dal Locatario anche se rientrano nella voce Fabbricato, comprese insegne, impianti elettrici o di condizionamento, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti
- macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing
- il Contenuto della casa dove ha la residenza il titolare dell'Attività assicurata, dei locali ad uso foresteria o assegnati a custodi o dipendenti dell'Attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato.

Non è considerato Contenuto:

- tutto quanto non riguarda l'Attività assicurata esercitata
- muri di contenimento
- velivoli e Mezzi a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti), monopattini (anche Monopattini elettrici) e altri Dispositivi elettrici auto-bilanciati, biciclette (anche elettriche e a pedalata assistita)
- animali
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato a eccezione delle migliorie fatte dal Locatario se non è assicurato il Fabbricato

Contenuti digitali - Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di Valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Contravvenzione - Reato (regolato dal Codice Penale) di minore gravità.

Cose (per le Sezioni 4 *Responsabilità civile professionale* e 5 *Responsabilità civile danni a terzi*) - Oggetti materiali e animali.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali - Qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Costruzione Tradizionale - Edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali Incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del Tetto realizzato mediante impiego di materiali Incombustibili.

È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del Tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non è superiore al 20% della superficie totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

Costruzione in Bioedilizia - Edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM)

- Edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le stesse tecniche di Costruzione Tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con queste caratteristiche:
- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - gli elementi strutturali sono in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) che costituiscono le pareti strutturali dell'opera
 - gli elementi lineari devono avere dimensioni minime di 60 x 100 mm.
- Edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "Inchiodato" o "XLAM"):
 - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore superiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate
 - i Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad esempio fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono punti di ispezione per garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del Tetto è realizzata con materiali Incombustibili. Sono ammesse porzioni di Fabbricato realizzate in Costruzione Tradizionale.

Cyberterrorismo - Uso di tecnologia informatica da parte di un individuo o gruppo, per eseguire o minacciare di eseguire un Evento relativo alla Sicurezza contro un Sistema Informativo che può intimidire, costringere, danneggiare - anche potenzialmente - qualsiasi persona, azienda, attività commerciale, governo o entità.

Danneggiamento volontario (Atto di) - vandalismo - Si configura ogni volta che un soggetto volontariamente distrugge, deteriora, disperde, o rende inservibile, in maniera totale o parziale, un bene di altri. Questo Delitto e le sue conseguenze sono descritti dall'articolo 635 del Codice Penale (Danneggiamento).

Danni indiretti - Conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danno extracontrattuale (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Danno indennizzabile (Indennizzo) - Il danno stimato tenendo conto dell'applicazione di Scoperti, Franchigie, limiti.

Danno risarcibile (Risarcimento) - Pregiudizio causato a terzi nell'esercizio dell'Attività assicurata consistenti in:

- Danni patrimoniali conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento di cose che attengono alla sfera patrimoniale del danneggiato
- Danni non patrimoniali conseguenti a lesioni personali o morte che non attengono alla sfera patrimoniale del danneggiato.

Dati elettronici - Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali - Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'Ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di Assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Delitto colposo (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Reato, regolato dal Codice Penale, commesso senza intenzione, per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.

Delitto doloso (o secondo l'intenzione) (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Reato, regolato dal Codice Penale, commesso con intenzione.

Deposito - Locale o complesso di locali destinati alla conservazione o allo stoccaggio del Contenuto, senza accesso al pubblico, ma con solo accesso ai titolari dell'Attività assicurata, ai suoi Addetti e al personale che si occupa delle attività di carico e scarico del Contenuto.

Il Deposito può essere:

- non comunicante con il Fabbricato, ma presente nell'Area di pertinenza del Fabbricato e che non è necessario indicare in Polizza
- ubicato in un altro indirizzo, fuori dall'Area di pertinenza del Fabbricato e che deve essere identificato in Polizza.

Non è Deposito:

- ⊗ **tutto ciò che non rispetta la caratteristica costruttiva indicata in Polizza e scelta tra queste:**
 - Costruzione Tradizionale
 - Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).
- ⊗ **Tutto ciò che non rispetta i requisiti previsti per la conservazione e lo stoccaggio dei farmaci e del materiale sanitario secondo quanto riportato in etichetta.**

Dipendenze - Locali come per esempio box, cantine, soffitte direttamente comunicanti con il Fabbricato assicurato o presente nell'Area di pertinenza del Fabbricato che non è necessario indicare in Polizza **perché sono considerati Fabbricato.**

Non sono Dipendenze le baracche e le casette e tutto ciò che non rispetta la caratteristica costruttiva indicata in Polizza e scelta tra queste:

- Costruzione Tradizionale
- Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).

Diritto civile - Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide solo sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale (termine richiamato nella voce di Glossario Spese di giustizia) - Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto Civile), che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che, mentre nella causa civile, chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce Spese di giustizia) che invece si accollerà lo Stato.

Eccezioni opponibili direttamente al terzo danneggiato - Le esclusioni e le limitazioni di copertura che Zurich può opporre al danneggiato in caso di Azione diretta secondo l'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 232/2023.

Effetti personali - Oggetti, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale.

Non sono considerati Effetti personali:

- biciclette anche elettriche e a pedalata assistita, monopattini e Monopattini elettrici
- Dispositivi elettrici auto-bilanciati
- velivoli e mezzi a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti)
- Gioielli e Preziosi
- Valori

Esercente la professione sanitaria - il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività sanitaria negli ambiti di competenza per prevenzione, diagnosi, cura, Assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio della professione sanitaria. Se l'esercizio della professione sanitaria richiede l'iscrizione a un albo professionale, il professionista sanitario deve essere iscritto al relativo ordine professionale.

Esplosione - La deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione - La costrizione di qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Evento relativo alla Sicurezza (termine richiamato nella voce di Glossario Cyberterrorismo) - Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato
- un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali (termine richiamato nelle voci di Glossario Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali, Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali e Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali) - Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato
- informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Fabbricato - L'edificio o la porzione di edificio indicato in Polizza destinato all'Attività assicurata.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura (ad esempio tinteggiature, rivestimenti, tappezzeria, moquette, parquet), inclusi Fissi e infissi
- le opere di fondazione o interrate
- parti di proprietà comune
- gli impianti o le installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e nelle Aree esterne di sua pertinenza. Ad esempio: Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento e di riscaldamento, ascensori e montacarichi, scale mobili, tettoie, gazebo fissato al suolo in modo permanente, bersò, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati, strutture portanti delle zanzariere e delle tende da sole fissate all'edificio, recinzioni, cancellate e cancelli (anche elettrici), insegne, impianti videocitofonici, impianti di prevenzione, allarme e videosorveglianza, antenne non centralizzate e parabole non centralizzate
- gli alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato, per un valore massimo pari a **5.000 euro**
- pavimenti flottanti anche sopraelevati, armadi a muro, pareti in cartongesso, soffittature
- la Dipendenza direttamente comunicante con il Fabbricato assicurato o presente nell'Area di pertinenza del Fabbricato, non destinata al Deposito di materiale sanitario (come ad esempio i farmaci) e di prodotti deperibili
- il Deposito direttamente comunicante con il Fabbricato assicurato o presente nell'Area di pertinenza del Fabbricato
- i muri di sostegno e delimitazione **fino a 2 metri di altezza**
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti
- i porticati
- Cappotto termico
- affreschi e statue senza valore artistico
- affreschi, le statue con valore artistico, con il Limite di Indennizzo di **10.000 euro**
- le strade private, i giardini, i parchi, i cortili, i marciapiedi e i piani di calpestio di esclusiva pertinenza del Fabbricato

Non si considerano Fabbricato:

- muri di contenimento
- la superficie su cui sorge l'edificio
- coperture non fisse per natura e destinazione delle piscine
- Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici, Impianti eolici, impianti geotermici
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture
- impianti di allarme non di pertinenza del Fabbricato
- tutto quanto previsto alla voce Contenuto.

Familiari - Le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia, indipendentemente da vincoli di parentela.

Sono, inoltre, compresi, anche se hanno una residenza diversa nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino:

- il Coniuge dell'Assicurato, non legalmente separato
- i figli minorenni dell'Assicurato e del Coniuge, anche se non presenti nello stato di famiglia.

Farmacia - Esercizio commerciale, in forma di impresa individuale o società, integrato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzata all'erogazione di medicinali e/o prodotti sanitari ed ogni altra prestazione di Assistenza sanitaria così come previsto dalla legge.

Farmacia pubblica - Farmacia aperta al pubblico, inserita nella pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche, la cui titolarità è assunta dall'ente pubblico competente quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, gestita direttamente o tramite concessione a soggetti privati.

Fatto illecito (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - È il fatto che causa ad altri un danno ingiusto.

Fatti noti - Situazioni, circostanze fatti o atti di cui l'Assicurato è o dovrebbe essere a conoscenza, comprese notizie di pubblico dominio che risultano da un qualunque mezzo di informazione, che possono determinare in futuro Richieste di Risarcimento da parte di terzi in relazione all'Attività sanitaria.

Non sono considerati Fatti noti:

- la relazione richiesta dalla Struttura sanitaria al professionista in merito a un evento, a eccezione che nella stessa si indichi l'esistenza di una Richiesta di Risarcimento o di un Fatto noto
- comportamenti colposi avvenuti durante il Periodo di Assicurazione di eventuali precedenti contratti stipulati continuativamente con Zurich.

Fatturato - L'importo del bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito dalla Struttura.

Fenomeno elettrico - Azione di correnti o scariche elettriche provocate da qualunque causa.

Fissi e infissi (termine richiamato nella voce di Glossario Fabbricato) - Manufatti per la chiusura di vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione della costruzione (ad esempio Serramenti) e, in genere, ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Fragili - Serramenti, vetrate, Lucernari, pannelli di cemento-amianto, di fibrocemento, pannelli solari (sia termici sia fotovoltaici) e manufatti di materia plastica.

Frana - Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità; scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Franchigia - La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. La Franchigia è espressa in cifra fissa.

Come si applica la Franchigia?

Esempio:

Rottura Lastre

Limite di Indennizzo: 2.500 euro Franchigia pattuita in Polizza: 150 euro

Danno 1

Danno accertato 2.000 euro

Danno indennizzabile 1.850 euro (Danno accertato meno Franchigia pattuita in Polizza)

Danno 2

Danno accertato 2.800 euro

Danno accertato al netto della Franchigia 2.650 euro (2.800 – 150) Danno indennizzabile 2.500 euro (opera il Limite di Indennizzo)



Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Fustelle - Etichette adesive (o bollini) che garantiscono l'autenticità dei farmaci e riportano le informazioni necessarie per identificarli.

Gioielli e Preziosi - Oggetti anche solo in parte d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Guasto accidentale - Anomalia, esclusa la Rottura accidentale, che compromette l'idoneo funzionamento di un sistema anche temporaneamente.

Imbarcazione - Unità galleggiante, indipendentemente da dimensioni, sistemi di propulsione e impiego.

Impianto idrico - Apparecchiature idrauliche, Tubazioni, pluviali, grondaie posti permanentemente a servizio del Fabbricato per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.

Impianto di allarme - Sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione per segnalare l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto. L'Impianto deve avere un sistema di segnalazione acustico o collegamento automatico con guardia privata.

Impianto fotovoltaico - E' l'impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. Il sistema di accumulo con Batteria è assicurato solo se è parte dell'impianto a servizio del Fabbricato ed è incluso nel valore assicurato indicato in Polizza.

Impianto solare termico - Sistema di produzione dell'energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, destinato a uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine. L'impianto deve essere installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni ancorati al Fabbricato e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete del gestore servizi elettrici. L'Impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori dell'impianto.

Implosione - Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Implosione.**

Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. **Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.**

Incombustibili - Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - Vedi Danno indennizzabile (Indennizzo).

Infiammabili (termine richiamato nella voce di Glossario Merci) - Sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione fino a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità fino a 55° C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale 17/12/1977, allegato V.

Non sono Infiammabili le sostanze e i prodotti classificati come “Esplosivi” e che quindi anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a Esplosione
- per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Interventi chirurgici - Vedi Attività chirurgica.

Lastre - I manufatti piani o curvi di cristallo o mezzo cristallo, marmo o pietre dure, specchio e vetro – comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - installati in modo fisso o scorrevoli su guide.

Non si considerano Lastre:

- quelle impiegate nelle insegne
- quelle in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica.

Legge Gelli - Bianco - legge 8 marzo 2017 n. 24.

Limite di Indennizzo/Limite di Risarcimento - La somma massima dovuta da Zurich all'Assicurato o al danneggiato, che in base alla garanzia interessata può essere per Sinistro o per Annualità assicurativa. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato. Tale limite non si aggiunge al Massimale, ma è una parte del Massimale stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di Indennizzo è per Sinistro o per Annualità assicurativa, si intende per Annualità assicurativa.

Come si applica il Limite di Indennizzo?

Esempio garanzia Fenomeno Elettrico

Limite di Indennizzo: 2.500 euro per Annualità assicurativa

Franchigia: 150 euro

Sinistro 1

Danno accertato 1.000 euro

Limite di Indennizzo: 2.500 euro per Annualità assicurativa

Franchigia: 150 euro

Danno accertato al netto della Franchigia 850 euro (1.000 euro meno 150 euro Franchigia)

Danno indennizzabile 850 euro (non opera il Limite di Indennizzo)

Limite di Indennizzo - Residuo per Annualità assicurativa 1.650 euro (2.500 euro meno 850 euro)

Sinistro 2 nella stessa Annualità assicurativa)

Danno accertato 2.000 euro

Limite di Indennizzo - Residuo per Annualità assicurativa 1.650 euro

Franchigia: 150 euro

Danno accertato al netto della Franchigia 1.850 euro (2.000 euro meno 150 euro Franchigia)

Danno indennizzabile 1.650 euro, opera il Limite di Indennizzo (residuo Annualità assicurativa 1.650 euro)

Locatario - Chi ha diritto a utilizzare l'immobile sulla base di un contratto di locazione in essere all'atto della stipula del contratto di Assicurazione.

Lucernario - Apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattie professionali - Quelle riconosciute al momento del Sinistro come professionali:

- nell'elencazione delle tabelle allegata al "Testo unico per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali" (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
- dalla magistratura.

Malware - Qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security Software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico.

Massimale - L'importo massimo che Zurich paga per ogni Sinistro. Se il Massimale si riferisce all'Annualità assicurativa, rappresenta l'importo massimo che Zurich paga per tutti i Sinistri accaduti in quel periodo.

Merci - Prodotti inerenti all'Attività assicurata indicata in Polizza comprese materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione. Nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Sono Merci anche:

- gli **Infiammabili**
- le **Merci speciali**, cioè cellulose (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non sono Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di chiusura - Strutture e congegni installati per proteggere le aperture dei Fabbricati o dei locali dove si trovano le Merci e le cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno, come per esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate. Devono essere realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), vetro stratificato, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni che impediscono l'accesso dall'esterno. Per le inferriate e i Serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Mezzi di chiusura non operanti - Mezzi di chiusura che non sono correttamente utilizzati per proteggere le aperture verso l'esterno. Per esempio: una porta finestra o la basculante di un box lasciate aperte.

Mezzi di protezione - Impianti di allarme, controllo e videosorveglianza, Casseforti, Cassette di sicurezza.

Minaccia di cyberestorsione - Richiesta illegale avanzata da un terzo o da un dipendente, incluse le richieste di pagamento affinché tale terzo o dipendente non:

- a) lanci o prosegua un Attacco DoS nei confronti dell'Assicurato
- b) introduca o mantenga un Malware nella rete dell'Assicurato
- c) riveli, cancelli o compia operazioni di crittografia relativamente ad informazioni personali a seguito di un Accesso non autorizzato.

Monopattini elettrici - Dispositivi rispondenti ai requisiti tecnici, costruttivi e di circolazione definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019) e dalla Legge nr 8 del 28.02.2020 e successive modifiche e integrazioni, le cui regole e ambiti di mobilità sono stabiliti dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali - Qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Nucleo familiare - Vedi Familiari.

Occlusione - L'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora - L'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Parafarmacia - impresa o esercizio commerciale autorizzata, nei limiti previsti dalla Legge, alla vendita al pubblico di parafarmaci e prodotti farmaceutici senza obbligo di ricetta medica (comunemente denominati SOP – Senza obbligo di Prescrizione e OTC – Over the Counter), così come di prodotti per la salute e il benessere.

Parti - Zurich, il Contraente, l'Assicurato.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali -

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Perdite Patrimoniali - Pregiudizio economico che non è conseguenza, diretta o indiretta, di lesioni personali, morte o danneggiamento di Cose.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'Assicurazione in relazione al quale è stato pagato il Premio.

Periodo di retroattività - Il periodo di 10 Anni, precedente alla data di decorrenza dell'Assicurazione in cui sono stati commessi fatti, errori od omissioni che hanno determinato una Richiesta di Risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato (o da Zurich, in caso di Azione diretta) durante l'Annualità assicurativa o il Periodo di ultrattività, se previsto.

Periodo di ultrattività - Il periodo di 10 Anni successivo alla data di scadenza dell'Annualità assicurativa durante il quale è cessata per qualsiasi causa l'attività sanitaria oggetto di copertura.

Personale (per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) - Il Personale Dipendente e il Personale Convenzionato che svolge la sua attività nel Periodo di Assicurazione presso la Struttura assicurata. Sono compresi in questa definizione anche i soci della Struttura che erogano prestazioni come Esercenti la professione sanitaria.

Personale Convenzionato (per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) - il soggetto Esercente la professione sanitaria, non alle dipendenze dirette della Struttura assicurata, di cui quest'ultima si avvale per l'erogazione delle prestazioni inerenti alle proprie obbligazioni assunte nell'esercizio dell'Attività assicurata. Il Personale Convenzionato deve prestare la propria attività per conto della Struttura in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente/cliente.

Personale Dipendente (per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) - Il soggetto Esercente la professione sanitaria alle dirette dipendenze della Struttura assicurata in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Polizza - Il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio - Somma che il Contraente deve pagare a Zurich per l'Assicurazione.

Prestatore di lavoro - La persona fisica di cui, nel rispetto della legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'Attività assicurata descritta in Polizza. Sono compresi ad esempio:

- le persone di cui l'Assicurato si avvale in modalità smart-working o lavoro agile, ai sensi della Legge n. 81/2017 e successive modifiche e integrazioni
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto a voucher)
- i soci lavoratori di società cooperative
- i lavoratori stagionali
- i lavoratori a chiamata/intermittenti
- i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro
- le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricade, secondo la legge, su soggetti diversi dall'Assicurato (per esempio somministrazione di lavoro).

Per la garanzia Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO): sono parificati ai Prestatori di lavoro anche i titolari e i soci della Struttura assicurata, i loro collaboratori Familiari e gli associati in partecipazione per le sole azioni di Rivalsa da parte di INPS, INAIL e altro Ente previdenziale o assistenziale.

Non sono Prestatori di lavoro:

- gli Addetti delle imprese cui sono appaltati lavori in base a regolare contratto
- le persone considerate terze come indicato ai punti 5.4 del capitolo Chi e che cosa non è assicurato?.

Preziosi - Vedi Gioielli e Preziosi.

Primo rischio assoluto - Forma di Assicurazione in base alla quale Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina - Sottrazione di cosa mobile di altri usando violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reato (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Recesso - Indica la possibilità di interrompere il contratto di Assicurazione prima della sua scadenza naturale, nei casi e con le modalità (comunicazione scritta) previsti dal contratto o dalla legge.

Regola proporzionale - (prevista dall'articolo 1907 del Codice civile) si applica quando il Valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore al Valore del bene dichiarato nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato e il Valore del bene al momento del Sinistro.

Ricette farmaceutiche - Ricette mediche anche dematerializzate compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle Fustelle o delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'Assicurato detiene nell'ambito della Farmacia fino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Richiesta di Risarcimento (per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) – La prima tra le seguenti comunicazioni ricevute dall'Assicurato (o da Zurich, in caso di Azione diretta):

- formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato, o di persona della quale deve rispondere l'Assicurato o di Zurich, durante l'Annualità Assicurativa o durante l'eventuale Periodo di ultrattività per il Risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività
- qualsiasi atto introduttivo di un procedimento di mediazione (D.Lgs. 28/2010) o di un procedimento giudiziario (incluso lo svolgimento di accertamento tecnico preventivo o consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. e la chiamata in causa dell'Assicurato) notificati all'Assicurato
- notifica all'Assicurato o a Zurich dell'atto con cui il terzo si costituisce parte civile in un procedimento penale.

Non sono considerate Richiesta di Risarcimento i Fatti noti.

Rigurgito - Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento - Vedi Danno risarcibile (Risarcimento).

Ristrutturazione totale - Intervento finalizzato alla totale ristrutturazione degli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.

Rivalsa (per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*) - Azione esercitata dalla Struttura (secondo l'articolo 9 comma 6 della Legge Gelli - Bianco) o dalla sua impresa di Assicurazione o dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti (secondo l'articolo 9 comma 5 della Legge Gelli - Bianco) o, in caso di Azione diretta, dall'impresa di Assicurazione (secondo l'articolo 12 comma 3 della Legge Gelli - Bianco) nei confronti dell'Assicurato dichiarato responsabile o coresponsabile per dolo o colpa grave.

Robot distributore automatico farmaci - Sistema automatizzato che stocca i farmaci nel retrobottega, li preleva e li consegna al banco tramite uno scivolo o braccio meccanico.

Rottura accidentale - La situazione improvvisa e fortuita in cui, a causa di forze esterne o interne, l'Impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure con o senza interruzione della continuità dell'Impianto. **Non si considera Rottura accidentale il Guasto accidentale.**

Sanzione amministrativa (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Scasso - Forzatura o rottura dei Mezzi di chiusura.

Scippo - Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto - L'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e sottratto da quest'ultimo.

Come si applica lo Scoperto?

Esempi

Danno da Allagamento

Garanzia a Primo rischio assoluto "Allagamento" della Sezione 3 *Incendio e danni ai beni*"

Limite di Indennizzo 5.000 euro per Annualità assicurativa

Scoperto 10% minimo 500 euro

Danno 1

Danno accertato: 4.000 euro

Scoperto: 10% di 4.000 = 400 euro. Si applica il minimo di Scoperto (500 euro) essendo il 10% (400 euro) inferiore al minimo

Danno indennizzabile: 3.500 euro (Danno accertato meno minimo Scoperto)

Danno 2

Danno accertato: 6.000 euro

Scoperto: 10% di 6.000 = 600 euro. Si applica il 10% (600 euro) essendo il minimo di Scoperto (500 euro) inferiore al 10%

Danno indennizzabile: 5.400 euro (Danno accertato meno Scoperto 10%)

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso di pressione. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.**

Sinistri in serie - Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato o da Zurich in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa. Tali Richieste di Risarcimento rappresentano altrettanti Sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). La data del primo Sinistro è considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi.

Serramento - Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.

Sinistro -

- Solo per la Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*: la Richiesta di Risarcimento di danni avanzata da terzi o prestatori d'opera della Struttura per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione o durante il Periodo di ultrattività nei confronti di Zurich o dell'Assicurato (c.d. Claims made).
- per le altre sezioni diverse dalla Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sicurezza di rete (termine richiamato nella voce di Glossario Atto illecito relativo alla sicurezza) - utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, per proteggersi da Accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sistema informativo - L'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali. Per Sistema informativo si intende tutto quanto precede anche quando fa parte di un sistema di controllo industriale.

Software - Operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. **Il Software non include i Dati elettronici.**

Solaio - Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani di un edificio, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Somma assicurata - L'importo massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Spese di giustizia - Spese del processo penale che deve pagare l'imputato in caso di sua condanna (vedi "Diritto penale").

Spese di resistenza (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Le spese sostenute dall'Assicurato in un procedimento civile per resistere all'azione di richiesta Risarcimento danni avanzata da terzi.

Spese di soccombenza (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte che la vince. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

Spese peritali (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Stillicidio - Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Struttura - Farmacia, Farmacia Pubblica o Parafarmacia o Centro odontoiatrico.

Struttura organizzativa (per la Sezione 7 *Assistenza*) - la Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI) (definita con il marchio commerciale "MAWDY"), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Zurich, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico di Zurich stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nelle condizioni di Assicurazione.

Surrogazione - Il diritto di Surrogazione della Compagnia è previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. Vuol dire che, dopo aver pagato l'Indennizzo, la Compagnia può sostituirsi all'Assicurato per recuperare dal terzo responsabile quanto pagato.

Terremoto (sisma) - Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto - Complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Transazione (per la Sezione 6 *Tutela legale*) - Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tubazioni - Insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi o gas.

Ubicazione - Luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.

Ultimazione dei lavori - La consegna dell'opera al Committente, (anche in via provvisoria), comprovata da documentazione ufficiale e purché l'opera risulti idonea all'utilizzo secondo destinazione.

Valore a nuovo - È il valore delle cose assicurate che si calcola stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore Totale - Forma di Assicurazione che in caso di danno prende in considerazione il Valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

Valori - Denaro, buoni pasto, buoni benzina e buoni regalo in genere, assegni e titoli di credito inerenti all'Attività assicurata indicata in Polizza.

Vetro antisfondamento - Vetro stratificato costituito da almeno due Lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure sostituito da un unico strato o da più Lastre di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

Queste norme comuni valgono per tutte le garanzie, tranne nei casi in cui i singoli punti di questa sezione indicano che si applicano solo ad alcune garanzie.

In quali paesi vale l'Assicurazione?

1.1 Copertura territoriale delle garanzie

L'Assicurazione è valida con queste modalità:

Sezioni/Garanzie	Paesi
<ul style="list-style-type: none">Incendio e danni ai beniFurtoResponsabilità civile danni a terzi	Fabbricati che si trovano in: <ul style="list-style-type: none">ItaliaCittà del VaticanoRepubblica di San Marino
<ul style="list-style-type: none">Responsabilità civile danni a terzi	Danni avvenuti in: in tutti gli stati membri dello Spazio Economico Europeo, Svizzera, Principato di Monaco
<ul style="list-style-type: none">Responsabilità civile professionale	Danni avvenuti in: in tutti gli stati membri dello Spazio Economico Europeo, Svizzera, Principato di Monaco
	<p>Le Richieste di Risarcimento devono essere fatte valere in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.</p> <p>L'Assicurazione non copre in alcun caso Richieste di Risarcimento presentate in Paesi diversi dall'Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, sia in sede giudiziale e stragiudiziale sia in esecuzione di sentenze emesse in Paesi diversi dall'Italia, Città del Vaticano, o Repubblica di San Marino.</p>
<ul style="list-style-type: none">Tutela legale	Per la copertura territoriale di questa garanzia si rimanda alle Sezione 6 <i>Tutela legale</i>
<ul style="list-style-type: none">Assistenza	Per la copertura territoriale di questa garanzia si rimanda alla Sezione 7 <i>Assistenza</i>

Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

1.2 Inizio della copertura assicurativa

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:

- di decorrenza** indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno
- di pagamento del Premio** se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza.

In caso di pagamento a rate del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione:

- è sospesa** dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza (periodo di mora)
- riprende** dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Se le rate di Premio successive alla prima vengono pagate oltre i 30 giorni del periodo di mora, il Sinistro che avviene tra la scadenza del periodo di mora e il pagamento non è coperto dall'Assicurazione.

Esempio: se la rata scade il 1° gennaio, il periodo di mora è fino alle ore 24 del 31 gennaio; se la rata viene pagato il 10 febbraio, il Sinistro che avviene il 5 febbraio non è coperto.

 **I Premi scaduti devono sempre essere pagati** (articolo 1901 del Codice Civile, *Mancato pagamento del Premio*).

 **Il mancato pagamento del Premio in relazione alla copertura descritta alla Sezione 4 *Responsabilità civile professionale*, rientra tra le Eccezioni opponibili direttamente al terzo danneggiato in caso di Azione diretta.**

1.3 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata **annuale** e **non prevede il rinnovo automatico**.

Durata	Come si rinnova
Annuale dura 1 Anno e finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza	La Polizza non prevede il rinnovo e quindi finisce automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di Disdetta.
Annuale più frazione di Anno dura per il periodo assicurativo scelto	

1.4 Ultrattività della responsabilità civile professionale per cessazione definitiva dell'Attività assicurata svolta dal Personale

1.4.1 PER FARMACIE E PARAFARMACIE

In caso di cessazione definitiva dell'Attività assicurata svolta dal Personale e avvenuta durante l'Annualità assicurativa, Zurich proroga gratuitamente la garanzia *Responsabilità civile professionale* a tutela della responsabilità extracontrattuale del Personale.

Con questa proroga le Richieste di Risarcimento rivolte direttamente al Personale - e relative a loro errori od omissioni accaduti o commessi dopo la data di inizio del Periodo di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'Attività - restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 Anni.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Zurich, per tutto il Periodo di ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato.

 **L'ultrattività è estesa anche agli eredi dei soggetti indicati e non è assoggettabile a clausola di disdetta.**

In caso di radiazione dall'Albo professionale, l'ultrattività vale per le Richieste di Risarcimento relative all'attività sanitaria svolta dall'Assicurato prima della radiazione.

1.4.2 PER CENTRI ODONTOIATRICI

In caso di cessazione definitiva dell'Attività assicurata svolta dal Personale e avvenuta durante l'Annualità assicurativa, il Contraente o la Struttura possono acquistare la proroga della garanzia *Responsabilità civile professionale* e, se acquistata, della garanzia *Medicina estetica* a tutela della responsabilità extracontrattuale del Personale.

Con questa proroga le Richieste di Risarcimento rivolte direttamente al Personale - e relative a loro errori od omissioni accaduti o commessi dopo la data di inizio del Periodo di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'Attività - restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 Anni.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Zurich, per tutto il Periodo di ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato.

Per acquistare l'ultrattività per cessazione definitiva dell'Attività assicurata svolta dal Personale, il Contraente o la Struttura devono pagare in un'unica soluzione un Premio aggiuntivo. L'Intermediario assicurativo o Zurich rilasciano un'appendice per l'ultrattività.

 **Il Contraente o la Struttura comunicano a Zurich i nominativi del Personale, unitamente alla documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività.**

 **Il Contraente o la Struttura devono dare tempestiva comunicazione a Zurich della cessazione dell'Attività assicurata del Personale.**

In caso di radiazione dall'Albo professionale, l'ultrattività vale per le Richieste di Risarcimento relative all'attività sanitaria svolta dall'Assicurato prima della radiazione.

Posso recedere dopo un Sinistro?

1.5 Come recedere, per il Contraente e per Zurich

Il Contraente o Zurich possono recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di Sinistro e
- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo.

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile, cioè senza imposte, già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.



Con riferimento all'Assicurazione della Sezione 4 Responsabilità civile professionale, Zurich può recedere solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'Assicurato per più di un Sinistro, accertata con sentenza definitiva che ha comportato il pagamento di un Risarcimento del danno, anche in relazione a Risarcimenti erogati in precedenti Annualità assicurative, se la copertura è sempre stata prestata da Zurich in modo continuo.

Ci sono casi in cui si può recedere sempre?

1.6 Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento

Sia il Contraente sia Zurich possono recedere in ogni momento dalla garanzia aggiuntiva *Atti di Terrorismo* della Sezione *Incendio e danni ai beni*.

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile, cioè senza imposte, già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Il Contraente o Zurich, se ricevono la richiesta di Recesso anche per una sola garanzia, possono recedere dall'intero contratto. **Devono comunicarlo per posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data in cui ha effetto il Recesso.** In questo caso Zurich rimborsa la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non utilizzato, senza le imposte.

Esempio



Il Contraente chiede il Recesso dalla garanzia Atti di Terrorismo perché non più interessato a questa copertura. Zurich accetta la richiesta del Contraente e valuta il Recesso dall'intero contratto.

Se Zurich decide di non recedere dall'intero contratto, l'Assicurazione continua senza la garanzia Atti di Terrorismo.

Se Zurich decide di recedere dall'intero contratto, l'Assicurazione si interrompe e Zurich rimborsa la parte di Premio imponibile - cioè senza imposte - già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione

Quando e come devo pagare il Premio?

1.7 Quando pagare

Il Premio, o la sua prima rata, **deve essere pagato** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **quando si firma la Polizza**.

Le rate successive devono essere pagate entro le scadenze previste: al Contraente è consegnata la ricevuta o un'appendice con la data di pagamento.

Il Premio può essere pagato:

- **in un'unica soluzione,**
- **in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, senza costi in più.**



Anche se si paga a rate, Il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.

1.8 Come pagare

Il Premio si può pagare con:

- carta di debito o credito
- bonifico bancario
- assegno bancario o circolare
- denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata), sempre la stessa fin dall'inizio, perché il pagamento sarà ricorrente e automatico.

Se sorgono problemi con le rate (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), è possibile pagare il Premio in altro modo presso l'Intermediario assicurativo. Superato il problema, il pagamento riprende in automatico con carta di credito.



Il Contraente che paga con rate mensili deve dare il consenso a ricevere in formato digitale la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni durante il Periodo di Assicurazione.

Se sull'Assicurazione ci sono imposte, le paga il Contraente

Che obblighi ho?

1.9 Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza, compreso l'importo del Premio, si basano sulle dichiarazioni di Contraente e/o Assicurato su fatti che possono influire sulla valutazione del rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo **le dichiarazioni devono essere precise e complete. Se non lo sono**, le conseguenze possono essere molto serie, a seconda dell'intenzione o del motivo. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico.

Dichiarazioni inesatte e reticenze	Conseguenze
<p>Con dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere, ad esempio ad esempio se il Fabbricato è in stato di abbandono o in cattivo stato di conservazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurazione può essere annullata entro 3 mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. • In caso di Sinistro, si può perdere il diritto all'Indennizzo (articolo 1892 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i>). • Zurich può: <ul style="list-style-type: none"> - trattenere i Premi o le rate di Premio già incassati - richiedere il pagamento del Premio per il Periodo di Assicurazione in corso. <p>Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente sull'Assicurato, e sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.</p>
<p>Senza dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che non si conoscevano e che non potevano essere verificati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zurich può recedere dall'Assicurazione entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. • In caso di Sinistro, Zurich può pagare un Indennizzo ridotto (articolo 1893 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i>). • Zurich può trattenere: <ul style="list-style-type: none"> - trattenere i Premi o le rate di Premio già incassati - richiedere il pagamento del Premio per il Periodo di Assicurazione in corso.

1.10 Informare Zurich se il rischio aumenta

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano il rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo** (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del rischio*).

Quando riceve la comunicazione di aumento del rischio, Zurich può:

- recedere dall'Assicurazione
- sostituirla, proponendo diverse condizioni di Assicurazione.

Due esempi che aumentano il rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- per la garanzia *Furto*: si installano dei ponteggi
- per la garanzia *Responsabilità civile verso terzi*: se aumenta il numero degli Addetti, il rischio aumenta.

1.11 Informare Zurich se il rischio diminuisce

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che diminuiscono il rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

In questo caso Zurich:

- riduce le rate di Premio successive alla comunicazione (articolo 1897 del Codice Civile, *Diminuzione del rischio*)
- può recedere dall'Assicurazione (art. 1897 del Codice Civile, *Diminuzione del rischio*).

Due esempi che diminuiscono il rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- Per le garanzie *Incendio* si vende a terzi una parte del Fabbricato assicurato
- Per la garanzia *Furto*: si tolgono i ponteggi.

1.12 Comunicare a Zurich il Fatturato

Il Premio della garanzia *Responsabilità civile professionale* della Sezione 4 è determinato anche in base al Fatturato: per questo **il Contraente deve comunicarlo** a Zurich in fase di firma del contratto. L'importo del Fatturato sarà indicato in Polizza.

Alla scadenza dell'Annualità assicurativa Zurich può comunicare una nuova proposta di Polizza. Per questo se il Contraente è interessato, deve **comunicare per e-mail all'Intermediario assicurativo o a Zurich l'importo del nuovo Fatturato entro 90 giorni prima della scadenza di ogni Annualità assicurativa** in modo da poter proporre in continuità un Premio aggiornato.

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato deve fornire la documentazione necessaria, per esempio il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi oppure il libro unico del lavoro (come previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133).

1.13 Informare Zurich se cambia il numero degli Addetti

Zurich calcola il Premio della garanzia *Responsabilità civile danni a terzi* della Sezione 5 e della *Tutela legale* Sezione 6 anche in base al numero degli Addetti, per questo il Contraente deve comunicarlo a Zurich in fase di firma del contratto.

Se il numero degli Addetti cambia rispetto a quanto indicato in Polizza, il Contraente deve comunicarlo subito all'Intermediario assicurativo o a Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso Zurich adegua il Premio.

Se il Contraente non comunica l'aumento in caso di Sinistro Zurich applica la tolleranza del 20% in base al numero indicato in Polizza. Se la variazione supera la % di tolleranza si applicherà quanto previsto al punto 1.13 Informare Zurich se il rischio aumenta (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del rischio*).

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente deve fornire la documentazione necessaria.

1.14 Rispettare gli obblighi anche se l'Assicurazione è per altri soggetti

Il Contraente deve rispettare tutti gli obblighi richiesti anche se firma l'Assicurazione per conto di altri soggetti; fanno eccezione gli obblighi che possono essere rispettati solo dall'Assicurato, per esempio le dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del rischio.

1.15 Informare Zurich se ci sono altre Assicurazioni per lo stesso rischio

Se ha sottoscritto o quando sottoscriverà altre Assicurazioni con altre compagnie per lo stesso rischio o Attività assicurata, il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich.

Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*).

Il Contraente può richiedere a ogni compagnia l'Indennizzo dovuto secondo le condizioni della sua Polizza, ma la somma degli Indennizzi non può superare l'ammontare del danno.



Se il Contraente non comunica queste informazioni o se queste risultano false, Zurich può rifiutare di pagare l'Indennizzo.

Se il Contraente è un soggetto diverso dall'Assicurato, **questi obblighi di comunicazione valgono anche per l'Assicurato.**

1.16 Informare Zurich in caso di sospensione, radiazione e decadenza dell'autorizzazione a esercitare

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Zurich se il Personale assicurato è **sospeso o è stato radiato dall'albo professionale, per qualunque motivo, oppure in caso di decadenza dell'autorizzazione della Struttura a esercitare.**

La copertura assicurativa rimane efficace fino alla scadenza dell'Annualità Assicurativa. Non copre invece le Richieste di Risarcimento che riguardano l'attività sanitaria svolta:

- dopo la radiazione o durante il periodo di sospensione dall'albo professionale
- dopo la decadenza dell'autorizzazione della Struttura a esercitare.



Ciò è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 1.3 Durata dell'Assicurazione

Altre Informazioni

1.17 Embargo, sanzioni economiche e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

1.18 Variazione del Premio a scadenza contrattuale

Alla scadenza dell'Annualità assicurativa Zurich può comunicare, **con preavviso di almeno 90 giorni**, una nuova proposta di Polizza.

Per queste garanzie:

- garanzie base *Responsabilità civile professionale, Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO), Malattie professionali*
- garanzia aggiuntiva a pagamento *Medicina estetica*

le condizioni tariffarie della nuova proposta di Polizza potranno variare in aumento o in diminuzione anche in relazione al verificarsi o meno di Sinistri e alla variazione dei parametri adottati per la definizione del Premio e del fabbisogno finanziario di Zurich.

Oltre a quanto previsto al punto 1.3 *Durata dell'Assicurazione*, il Contraente/l'Assicurato esprime la volontà di accettare la nuova proposta pagando il Premio e gli viene rilasciata la ricevuta di pagamento.

1.19 Modifica della Polizza

La Polizza può essere modificata, ma **ogni modifica deve essere concordata tra Contraente e Zurich e formalizzata su un apposito documento di Zurich.**

1.20 Legge applicata e foro competente in caso di controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Se nasce una controversia tra il Contraente o l'Assicurato e Zurich:

- se il Contraente o l'Assicurato è un “consumatore” secondo il *Codice del consumo*, qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- se il Contraente o l'Assicurato non è un “consumatore”, il foro competente sarà quello della sede legale di Zurich o in alternativa il foro dove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza.

Esempio

“Il consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. (articolo 3-comma 1, lettera a) del Codice del consumo).



Esempio

Assicurato residente a Roma che ha comprato la Polizza da un Intermediario assicurativo di Latina

- Se è “consumatore”: il giudice competente è quello di Roma
- Se non è “consumatore”: il giudice competente è quello di Milano (sede legale di Zurich) o di Latina (sede dell'Intermediario assicurativo).



1.21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 2

Garanzia Incendio e danni ai beni



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto indicati in Polizza che riguardano l'Attività assicurata, se causati dagli eventi indicati in questo punto 2.1. Il Contraente può assicurare il Fabbricato e il Contenuto per più Ubicazioni usate per l'Attività assicurata e indicate in Polizza.

I danni possono essere indennizzati anche se gli eventi che li hanno causati sono dovuti a:

- Attacchi Cyber
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei loro Familiari e delle persone di cui devono rispondere.

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.

Eventi e danni Coperti dall'Assicurazione

- Incendio
- azione meccanica del fulmine, **con esclusione quindi dei danni da Fenomeno elettrico ad apparecchi elettrici ed elettronici**
- Scoppio, Esplosione (**esclusi quelli causati da ordigni esplosivi**) e Implosione
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da loro trasportate (**esclusi quelli causati dagli ordigni esplosivi**)
- caduta di ascensori e montacarichi, per rottura dei congegni di comando o di controllo (**esclusi i danni dovuti a mancata o difettosa manutenzione**) compresi i danni agli stessi congegni e ai loro componenti meccanici
- Onda sonora provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti
- urto di veicoli stradali durante la circolazione su strade di uso pubblico, o in aree equiparate, o di Imbarcazioni durante la navigazione e giacenza in acque pubbliche. **Sono esclusi i veicoli e le Imbarcazioni di proprietà, in uso o guidati dall'Assicurato o dai suoi Familiari.** Sono invece coperti i danni causati da veicoli e Imbarcazioni condotte dagli Addetti dell'Assicurato
- danni materiali dovuti a:
 - sviluppo di fumi, gas e vapori conseguenti a Incendio, Esplosione o Scoppio che hanno colpito il Fabbricato o il Contenuto assicurati oppure che hanno colpito beni situati entro 20 metri
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi
- guasti causati dall'Assicurato o da terzi o causati per ordine delle autorità per impedire, arrestare o limitare i danni provocati dagli eventi coperti dall'Assicurazione.



Zurich indennizza le spese e i danni fino alla Somma assicurata indicata in Polizza oppure fino al Limite di Indennizzo indicato per ogni singola garanzia e solo se il Fabbricato rispetta queste caratteristiche costruttive:

- Costruzione Tradizionale
- Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).

La caratteristica costruttiva del Fabbricato è indicata in Polizza.

2.2 Che cos'è il Contenuto

Il Contenuto è l'insieme delle Merci, Apparecchiature elettroniche, distributori automatici, macchinari, attrezzature e arredamento, Robot distributore automatico farmaci, prodotti e tutto quello che riguarda l'Attività assicurata e relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni, se posizionati nell'Area di pertinenza dell'Attività assicurata, anche se all'aperto o di proprietà di terzi.

Sono anche comprese:

- Ricette farmaceutiche (anche dematerializzate), Fustelle
- le migliorie apportate dal Locatario anche se rientrano nella voce “Fabbricato”, comprese insegne, impianti elettrici o di condizionamento, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti
- macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing
- Valori, ovunque riposti, con il Limite di Indennizzo riportato nella tabella che segue)
- il Contenuto della casa dove ha la residenza il titolare dell'Attività assicurata, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi o dipendenti dell'Attività assicurata, solo se fanno parte del Fabbricato.

Nel Contenuto è compreso anche quanto riportato nella seguente tabella:

Contenuto	Limiti di Indennizzo
Valori	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 5.000 euro per Annualità assicurativa
Quadri e oggetti d'arte	limite di 10.000 euro per Annualità assicurativa
Beni diversi da quelli relativi all'Attività assicurata	fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto

Non è considerato Contenuto:

- tutto quanto non riguarda l'Attività assicurata con valore Indennizzo maggiore del **20%** della Somma assicurata per il Contenuto
- velivoli e Mezzi a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti), monopattini (anche Monopattini elettrici) e altri Dispositivi elettrici auto-bilanciati, biciclette (anche elettriche e a pedalata assistita)
- animali
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato a eccezione delle migliorie fatte dal Locatario se non è assicurato il Fabbricato

2.3 Rischio locativo

Zurich indennizza i danni:

- materiali e diretti al Fabbricato in locazione se causati dagli eventi indennizzabili da questa sezione 2 *Incendio e danni ai beni* dovuti a responsabilità dell'Assicurato
- **fino alla Somma assicurata indicata in Polizza per Fabbricato.**

La garanzia è attiva solo se presente in Polizza per ogni Fabbricato assicurato.



La garanzia vale solo per i casi di responsabilità dell'Assicurato secondo gli articoli 1588 (*Perdita e deterioramento della cosa locata*), 1589 (*Incendio di cosa assicurata*) e 1611 (*Incendio di casa abitata da più inquilini*) del Codice Civile.

Cosa significa Rischio locativo?

In tema di locazione, il Codice Civile (agli articoli 1588, 1589 e 1611) impone al Locatario di restituire l'immobile da lui utilizzato al suo legittimo proprietario così come l'ha trovato, nelle stesse condizioni in cui si presentava al momento della stipula del contratto di locazione. La garanzia Rischio locativo è una garanzia di responsabilità Civile verso terzi che protegge il Locatario coprendo i costi di eventuali danni che il Fabbricato può subire a causa di una sua condotta con colpa o di eventi per i quali il Locatario è civilmente responsabile. Per esempio, un Incendio causato dalla caduta di una candela.



2.4 Copertura per i Fabbricati in Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato assicurato è in fase di Ristrutturazione totale, l'Assicurazione copre tutti gli eventi indicati al punto 2.1. “Quali danni copre l'Assicurazione” e punto 2.3 “Rischio locativo”.

Sono coperti anche i danni ai materiali destinati alla Ristrutturazione totale del Fabbricato ma non ancora montati in opera.

La copertura vale solo se i materiali coibentanti e di rivestimento combustibili sono stati messi in opera nel rispetto delle leggi vigenti.

Fino a Ultimazione dei lavori, sono sospese queste coperture:

1. ciò che è definito come Contenuto (punto 2.2)
2. le garanzie aggiuntive sempre attive (punto 2.5)
3. le garanzie aggiuntive a pagamento (punto 2.6)

Queste voci si riattiveranno solo a Ultimazione dei lavori.

2.5 Garanzie aggiuntive sempre attive

Le garanzie descritte dal punto 2.5.1 *Spese di demolizione e sgombero* al punto 2.5.6 *Anticipo sugli indennizzi*:

- **valgono solo se il Fabbricato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione***
- ⊗ **non valgono per i Fabbricati assicurati in Ristrutturazione totale**

2.5.1 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Zurich rimborsa le spese necessarie sostenute per:

- ✓ demolire
- ✓ smaltire
- ✓ trattare
- ✓ sgomberare
- ✓ trasportare alla discarica più adatta e vicina

i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 2 *Incendio e danni ai beni* per le garanzie presenti in Polizza.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Spese di demolizione e sgombero* con il Limite di indennizzo del 10% del Danno indennizzabile con il minimo di 250 euro.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza:

- ⊗ **i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni***
- ⊗ **le spese assicurate dalla garanzia *Spese di demolizione e sgombero* per le parti di Fabbricato che non sono state direttamente danneggiate**
- ⊗ **le spese per sgomberare i residui radioattivi disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifiche.**

2.5.2 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Zurich paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva per queste spese:

- ✓ per onorari di consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti per attività necessarie alla ricostruzione e al ripristino
- ✓ per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune
- ✓ per la ricostruzione di documenti, attestati, diplomi e per l'esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito
- ✓ di trasloco, Deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati se necessari per eseguire riparazioni ai locali.

Per i Fabbricati destinati alla locazione, Zurich indennizza inoltre:

- ✓ gli affitti non percepiti per i locali regolarmente affittati e rimasti inagibili.

Queste spese devono essere:

- documentate
- riconducibili ai Danni indennizzabili in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 2 *Incendio e danni ai beni* per le garanzie presenti in Polizza.

Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" valide al momento del Sinistro, l'indennità aggiuntiva comprende per le spese sopra indicate anche gli eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica ai Fabbricati non conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione dei Fabbricati stessi.**

Zurich indennizza i danni della garanzia Indennità aggiuntiva nei limiti del 10% da applicare all'Indennizzo complessivo per il Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo con il massimo di 20.000 euro per Annualità assicurativa.

Zurich non indennizza:

- ⊗ **i danni indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni**
- ⊗ **gli onorari per professionisti incaricati alla stima del danno dal Contraente o dall'Assicurato (per conto del Contraente o dell'Assicurato)**
- ⊗ **gli onorari per professionisti incaricati, come indicato al punto 2.12 Chi e come valuta il danno**
- ⊗ **le spese per la ricostruzione di Ricette farmaceutiche e supporti di dati.**



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 24.

2.5.3 COPERTURA IN CASO DI TRASLOCO

Zurich assicura temporaneamente anche la nuova Ubicazione dove la Struttura sta traslocando, **a queste condizioni:**

- ✓ il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich i dati della nuova Ubicazione e il giorno in cui inizia il trasloco **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**
- ✓ l'Assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno del trasloco e **finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo**
- ✓ la nuova Ubicazione si deve trovare nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
- ✓ anche per la nuova Ubicazione valgono i Limiti di Indennizzo e le Somme assicurate indicati in Polizza. Dopo questo periodo di 15 giorni, la copertura torna a operare solo per le Ubicazioni indicate in Polizza.

La copertura non vale per le garanzie aggiuntive a pagamento Sovraccarico di neve, Allagamento, Atti di terrorismo.

2.5.4 INDENNIZZO IN CASO DI DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE, MA FATTE IN BUONA FEDE

Se ha fatto dichiarazioni inesatte o incomplete alla firma della Polizza o durante il Periodo di Assicurazione o se durante lo stesso periodo non ha comunicato un aumento del rischio, il Contraente o l'Assicurato non perde il diritto all'Indennizzo purché:

- lo abbia fatto in buona fede, senza dolo o colpa grave e
- le dichiarazioni non riguardino caratteristiche fondamentali o persistenti del rischio, per esempio una caratteristica costruttiva reale del Fabbricato.



Ciò è un'eccezione rispetto a quanto indicato ai punti 1.9 *Fare dichiarazioni precise e complete* e 1.10 *Informare Zurich se il rischio aumenta*.



Zurich ha comunque il diritto di percepire il pagamento dell'aumento di Premio relativo al maggior rischio a partire da quando si è verificata la circostanza che ha determinato l'aumento.

2.5.5 DIRITTO DI SURROGAZIONE DA PARTE DI ZURICH

Zurich ha il diritto di Surrogazione secondo l'articolo 1916 del Codice Civile, Diritto di Surrogazione dell'assicuratore. Vuol dire che, dopo aver pagato l'Indennizzo, Zurich può sostituirsi all'Assicurato per recuperarlo dal responsabile del Sinistro. Zurich rinuncia a questo diritto, tranne che in caso di dolo, se i responsabili del Sinistro sono:

- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere per legge
- società controllate, consociate e collegate (articolo 2359 Società controllate e società collegate del Codice civile)
- società che hanno la proprietà o la gestione del Centro commerciale dove è ubicata l'Attività assicurata

La condizione è che anche l'Assicurato rinunci a farsi rimborsare da chi è responsabile del Sinistro.

2.5.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere da Zurich il pagamento di un acconto prima del versamento dell'Indennizzo. L'acconto ammonta al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base a una prima sommaria valutazione del danno, **a condizione che:**

- **l'Assicurato lo richieda formalmente per iscritto a Zurich**
- **siano passati almeno 90 giorni dalla data in cui ha presentato la denuncia di Sinistro**
- **l'Indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della Somma assicurata e/o del Limite di Indennizzo e sia superiore a 52.000 euro**
- **Zurich non abbia presentato all'Assicurato contestazioni scritte sull'indennizzabilità del Sinistro**
- **non ci siano riserve sul fatto che il danno sia indennizzabile.**



L'acconto non potrà comunque superare i 500.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono. Le garanzie:

- sono valide solo se presenti in Polizza per ogni Fabbriato e per ogni Contenuto assicurato, tranne se diversamente indicato nella singola garanzia
 - **valgono solo se il Fabbriato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 2.1 Quali danni copre l'Assicurazione**
- ⊗ non valgono per i Fabbriati assicurati in Ristrutturazione totale

2.6.1 RICORSO TERZI E LOCATARI DA INCENDIO

Zurich indennizza le spese sostenute dall'Assicurato se civilmente responsabile per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o dei Locatari provocati dagli eventi indennizzabili in base a questa Sezione 2 *Incendio e danni ai beni*. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione del Massimale indicato in Polizza.**

Zurich, in seguito a un Sinistro indennizzabile da questa garanzia, estende la copertura ai danni da:

- ✓ interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	Limite del 20% del Massimale
Scoperto/Franchigia	Non previsto

In nessun caso Zurich corrisponde per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni**
- ⊗ **alle cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo**, tranne per i danni:
 - ai veicoli degli Addetti dell'Assicurato
 - ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nello svolgimento di queste operazioni, e alle cose trasportate su questi mezzi
- ⊗ **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- ⊗ i Familiari, i genitori e i figli dell'Assicurato, anche se non conviventi
- ⊗ se l'Assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari, genitori e figli
- ⊗ se l'Assicurato è una persona giuridica, società da lui controllanti, da lui controllate e collegate (articolo 2359 Società controllate e società collegate del Codice civile) e i loro amministratori.



L'Assicurato deve subito informare Zurich delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Zurich può assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Zurich.

Per le spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice civile "Assicurazione della responsabilità civile".

2.6.2 FENOMENO ELETTRICO

Zurich indennizza:

- ✓ i danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico al Fabbriato e al Contenuto assicurati.

Zurich indennizza i danni della garanzia Fenomeno Elettrico con applicazione dei Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni**
- ⊗ **a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, fusibili, Batterie e accumulatori**
- ⊗ **per uso inappropriato, manomissione, mancata o inadeguata manutenzione**
- ⊗ **dovuti a difetti di materiali e di assemblaggio e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o l'installatore**
- ⊗ **agli impianti di irrigazione.** L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto **se è installata all'interno dei locali del Fabbriato**
- ⊗ **a impianti di erogazione di energia elettrica, Impianti telefonici di proprietà delle aziende erogatrici**



ad Apparecchiature elettroniche

Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 3.

2.6.3 DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche relative all'Attività assicurata, che si verificano per effetto di:

- ✓ imperizia, negligenza, errata manipolazione
- ✓ corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica
- ✓ mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione
- ✓ Atto di sabotaggio degli Addetti.

Zurich indennizza i danni della garanzia con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Assicurazione dei supporti di dati

In caso di Sinistro indennizzabile che colpisce **sistemi di elaborazione dati o supporti dati**, Zurich copre le spese per la ricostituzione delle informazioni danneggiate **fino al 10% della Somma assicurata. Le spese devono essere effettivamente sostenute, documentate e la ricostituzione deve avvenire entro 120 giorni dal Sinistro.**

Zurich copre anche il valore dei supporti dati (esempio hard disk) danneggiati e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Zurich non indennizza i costi per errata registrazione, cancellazione, cestinature per svista o smagnetizzazione.

Assicurazione dei programmi operativi

La garanzia copre i costi necessari per ripristinare i programmi operativi e applicativi degli elaboratori elettronici.

Contratto di Assistenza tecnica

Se non c'è un contratto di Assistenza tecnica per i sistemi elettronici di elaborazione dati (esempio computer), **Zurich non indennizza i guasti meccanici ed elettrici che si sono originati all'interno dell'Apparecchiatura elettronica assicurata.**

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*
- ⊗ avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi
- ⊗ dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il fornitore, il venditore o il locatore
- ⊗ per mancata o inadeguata manutenzione
- ⊗ a lampadine e altri fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
- ⊗ di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati
- ⊗ da eventi compresi dalle sezioni Incendio e danni ai beni e Furto

Zurich non indennizza anche i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.6.2 *Fenomeno elettrico* e a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 3.

2.6.4 DANNI DA ACQUA

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato e al Contenuto da:

- ✓ spargimento d'acqua dovuto a Occlusione, Rottura o a Guasto accidentale degli Impianti idrici installati nel Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Danni da acqua* con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*
- ⊗ i danni alle Merci collocate nei locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo; questa esclusione non si applica in caso di Contenuto che non può essere appoggiato sui pallets
- ⊗ le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del Guasto accidentale e le relative spese di

ripristino.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 16 e 30.

2.6.5 GELO

In seguito a spargimento d'acqua dovuto a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, Zurich indennizza:

✓ i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto

e le spese:

✓ sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua

✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Gelo con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

⊗ i danni da spargimento d'acqua causato da Impianti idrici esterni al Fabbricato o interrati

⊗ i danni avvenuti in assenza di impianti di riscaldamento

⊗ i danni avvenuti con impianto di riscaldamento non funzionante per 72 ore consecutive

⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*.

Questa garanzia non vale in caso di trasloco previsto al punto 2.5.3 Copertura in caso di trasloco.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 31.

2.6.6 SPESE DI RICERCA, RIPARAZIONE E RIPRISTINO

In caso di spargimento d'acqua, gas o altri liquidi dovuto a Occlusione, Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, Zurich indennizza le spese sostenute:

✓ per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua

✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato danneggiate.

Zurich indennizza i danni della garanzia Spese di ricerca, riparazione e ripristino con applicazione dei Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza le spese:

⊗ indicate al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*

⊗ per Impianti idrici interrati o piscine

⊗ per Impianti di irrigazione

⊗ per pannelli radianti installati prima del 1° gennaio 2005

⊗ per rendere gli impianti al servizio del Fabbricato conformi alle norme vigenti.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 16 e 32.

2.6.7 ROTTURA LASTRE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati da:

✓ Rottura accidentale di Lastre del Fabbricato e del Contenuto causata da eventi accidentali diversi da quelli assicurati da altre garanzie di questa Sezione 2 *Incendio e danni ai beni*.

Zurich indennizza i danni della garanzia Rottura Lastre con applicazione di Somma assicurata, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*

⊗ alle Lastre già assicurate da altre garanzie di questa sezione 2

⊗ avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni, lavori di manutenzione o manodopera sulla Lastra

⊗ ai Lucernari non in Vetro antisfondamento

⊗ dovuti a installazione difettosa o vizio di costruzione

- ⊗ dovuti a **rigature o scheggiature che non influiscono sull'integrità della Lastra**
- ⊗ **alle Lastre che hanno valore artistico o storico**
- ⊗ **a lastre di marmo o simili e pietre dure che formano pavimentazioni o rivestimenti murali.**

2.6.8 EVENTI ATMOSFERICI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati:

- a. da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate
- b. da caduta di alberi, se provocata dagli eventi indicati al punto a.
- c. a pannelli in cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, alle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, di tendoni, di zanzariere, di veneziane installati all'esterno del Fabbricato se provocati dagli eventi indicati al punto a. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	5.000 euro per Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	Indicato in Polizza

- d. da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o di altro trasportato dal vento che si verificano dentro il Fabbricato, e al **Contenuto posto al suo interno, se direttamente causati dal vento stesso, dalla caduta di pioggia, neve o grandine penetrati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti** dalla violenza degli eventi indicati al punto a.
- e. da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine
- f. da caduta di antenne non centralizzate e parabole non centralizzate entrambe regolarmente mantenute, se provocata dagli eventi indicati ai punti a., d.
- g. ai Lucernari in Vetro antisfondamento, se provocata dagli eventi indicati al punto a.



La garanzia è valida se la violenza di questi eventi si riscontra su più beni immobili che si trovano nella zona del Fabbricato, i cui danni sono riconducibili all'evento atmosferico stesso.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Eventi atmosferici* con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ **tutti gli eventi e i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni***
- ⊗ **i danni causati da:**
 - accumulo esterno di acqua
 - rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico, fatta eccezione per il traboccamento di grondaie e pluviali se causato esclusivamente da neve o grandine
 - acqua o grandine penetrata attraverso porte, finestre o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione
 - infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione
 - acqua alle Merci collocate nei locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo, questa esclusione non si applica in caso di Merci che non possono essere appoggiate sui pallets
- ⊗ **i danni a questi beni:**
 - tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione
 - gazebo, dehors, bersò e verande, pensiline, tettoie
 - palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e quanto contengono
 - casette e tutto ciò che non ha le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato e quanto contengono, per esempio casetta in legno da giardino usata per ricovero attrezzi, biciclette, piante
 - Fabbricati aperti da uno o più lati privi o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (ad esempio stalle, fienili ed edifici non terminati nella costruzione), anche se per temporanee esigenze di ripristino, che dipendano o meno dal Sinistro
 - alberi, piante, serre e quanto contengono, coltivazioni floreali e agricole in genere
 - antenne e parabole entrambe non di proprietà esclusiva dell'Assicurato
 - cose o beni mobili situati all'aperto
 - provocati dall'acqua alle Merci poste in locali interrati e seminterrati collocato ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo, questa esclusione non si applica in caso di Merci che non può essere appoggiato sui pallets
 - vetrate e Lucernari non in Vetro antisfondamento

- Fragili per effetto della grandine
- collettori solari (pannelli solari).



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numeri 12 e 17.

2.6.9 GRANDINE SU FRAGILI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- ✓ Serramenti, vetrate e Lucernari in Vetro antisfondamento
- ✓ pannelli in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati

Zurich indennizza i danni della garanzia *Grandine su Fragili* con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.6.8 *Eventi atmosferici*.

2.6.10 SOVRACCARICO DI NEVE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e dal Contenuto e causati da:

- ✓ crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve sul Tetto

Zurich indennizza i danni della garanzia *Sovraccarico di neve* con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*
- ⊗ ai Fabbricati non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione o della ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto. In questo caso sono esclusi anche i danni al relativo Contenuto
- ⊗ a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e tutto ciò che è Contenuto
- ⊗ ai Fabbricati in costruzione, a quelli in corso di ristrutturazione e al loro Contenuto; l'esclusione non si applica se la ristrutturazione riguarda parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del Tetto o dei Solai
- ⊗ a tende da sole, tettoie, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato
- ⊗ a Lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e Serramenti in genere, grondaie, scossaline, tranne il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del crollo totale o parziale del Tetto del Fabbricato assicurato
- ⊗ da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve.

Questa garanzia non vale in caso di trasloco previsto al punto 2.5.3 *Copertura in caso di trasloco*.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 18.

2.6.11 EVENTI SOCIOPOLITICI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati da:

- ✓ atti di Danneggiamento volontario e dolosi da parte di terzi (compresi gli Addetti dell'Assicurato) anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse
- ✓ forze dell'ordine e Vigili del Fuoco intervenuti in seguito agli eventi indicati al punto precedente

Se i danni sono conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Eventi sociopolitici* con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, Zurich indennizza senza l'applicazione di Franchigia/ Scoperto.

Per questa garanzia, non sono considerati terzi:

- il Coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente
- se l'Assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*

- ⊗ avvenuti durante confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità
- ⊗ avvenuti nel corso di occupazione non militare durata oltre 5 giorni consecutivi
- ⊗ da imbrattamento
- ⊗ da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia
- ⊗ a gazebo, dehors, bersò
- ⊗ a beni mobili all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numeri 5 e 21.

2.6.12 ATTI DI TERRORISMO

Zurich indennizza:

✓ i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio

Zurich indennizza i danni della garanzia *Atti di Terrorismo* con applicazione di Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*
- ⊗ le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica
- ⊗ i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione per controllare, prevenire, reprimere o contrastare un Atto di sabotaggio o un Atto di terrorismo a qualsiasi titolo
- ⊗ i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto ha trasportato, dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali che artificiali
- ⊗ i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 6.

Il Contraente o Zurich possono recedere da questa garanzia in ogni momento, come indicato al punto 1.6 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

Questa garanzia non vale in caso di trasloco previsto al punto 2.5.3 *Copertura in caso di trasloco*.

2.6.13 E-COMMERCE - DANNI AI PRODOTTI CONSEGNATI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line su portali di e-commerce (commercio elettronico) o altri meccanismi di vendita a distanza, se i danni avvengono durante il trasporto per la consegna al cliente.

La garanzia vale solo se:

- a. l'Assicurato può documentare l'avvenuta consegna della Merce al vettore
- b. la vendita e la consegna avvengono negli Stati membri dell'Unione Europea a indirizzi fisici (quindi **non caselle postali**)
- c. il cliente richiede il Recesso secondo i termini e le modalità di legge e l'Assicurato rimborsa il cliente oppure sostituisce il prodotto danneggiato con uno uguale o equivalente per caratteristiche e valore
- d. le Merci trasportate sono confezionate e imballate in modo da proteggerle da urti, sbalzi di temperatura, umidità e contaminazioni esterne, seguendo le norme di sicurezza e conservazione previste
- e. solo in caso di danno doloso, è stata fatta denuncia alle autorità competenti.

Se è già presente un'assicurazione per lo stesso rischio, questa Assicurazione opera a secondo rischio, quindi vale per la parte di Indennizzo che va oltre la somma assicurata dell'assicurazione che opera a primo rischio e comunque nei limiti della Somma assicurata prevista per questa Assicurazione.

Zurich indennizza i danni della garanzia *E-Commerce - Danni ai prodotti consegnati* con applicazione di Somma assicurata, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza. Questa garanzia se acquistata vale sempre per tutte le Ubicazioni assicurate.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza:

- ⊗ danni causati con colpa grave dell'Assicurato

2.6.14 MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle Merci e attrezzature dell'Attività assicurata durante il trasporto. Sono coperti i danni causati da:

- Incendio

- azione meccanica del fulmine, **con esclusione quindi dei danni da Fenomeno elettrico ad apparecchi elettrici ed elettronici**
- Scoppio, Esplosione (**esclusi quelli causati da ordigni esplosivi**) e Implosione
- ribaltamento o uscita del veicolo dalla strada tali da non consentire il rientro con i propri mezzi
- collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali od oggetti fissi, a condizione che la collisione lasci tracce constatabili sul veicolo.

La garanzia vale se il trasporto è effettuato con un veicolo:

- di proprietà dell'Assicurato, di un titolare della Struttura, socio, Familiare collaboratore oppure
- regolarmente noleggiato dall'Assicurato, da un titolare della Struttura, socio, Familiare collaboratore.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Merci e attrezzature trasportate* fino alla Somma assicurata e con applicazione di Franchigia o Scoperto indicati in Polizza. Questa garanzia se acquistata vale sempre per tutte le Ubicazioni assicurate.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ al veicolo utilizzato per il trasporto
- ⊗ a Merci o attrezzature trasportate su veicoli non idonei
- ⊗ a Merci deperibili per mancata o errata erogazione della temperatura
- ⊗ a Merci usate o già danneggiate prima del trasporto
- ⊗ dovuti a imballaggio o preparazione delle Merci e attrezzature al trasporto non adatte alla protezione da urti, sbalzi di temperatura, umidità e contaminazioni esterne, o che non seguono le norme di sicurezza e conservazione previste per i prodotti trasportati
- ⊗ causati solo da urto contro marciapiedi, isole, spartitraffico o salvagenti stradali
- ⊗ causati da infedeltà degli Addetti.

2.6.15 DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Zurich paga all'Assicurato l'importo della diaria indicata in Polizza per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell'Attività assicurata causata da un Sinistro indennizzabile in base a questa Sezione 2 *Incendio e danni ai beni*.

Zurich paga la diaria con applicazione del Limite di Indennizzo (diverso per Sinistro e per Annualità assicurativa) e della Franchigia indicati in Polizza. Se l'interruzione forzata è parziale, cioè riguarda solo parte dell'Attività assicurata, l'importo della diaria è pari a metà dell'importo indicato in Polizza. Questa garanzia se acquistata vale sempre per tutte le Ubicazioni assicurate.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non considera periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali l'Attività assicurata sarebbe stata comunque chiusa.

Zurich non riconosce la diaria se il Sinistro è causato da Terremoto, Alluvione, inondazione ed esondazione.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 24.

2.6.16 MERCI IN REFRIGERAZIONE

Zurich indennizza i danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste:

- ✓ nei locali assicurati
- ✓ in veicoli frigoriferi, durante le attività di trasporto svolto nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino

a causa di:

- ✓ mancata o anormale erogazione del freddo
- ✓ fuoriuscita del fluido frigorifero

come conseguenza di:

- eventi previsti dalle garanzie di questa Sezione 2 *Incendio e danni ai beni*
- Guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica
- Blackout causato da Guasti o rotture accidentali degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dei locali assicurati.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Merci in refrigerazione* fino alla Somma assicurata e con applicazione di Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ alle **Merci poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero** idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle Merci assicurate.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 23.

2.6.17 ALLAGAMENTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto e causati da:

- ✓ Allagamento in seguito a un accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Allagamento* con applicazione di Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo rischio assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*
- ⊗ causati da fuoriuscita d'acqua dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini e quanto da essa trasportato
- ⊗ causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina
- ⊗ causati da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine
- ⊗ da fuoriuscita d'acqua da Impianti idrici, igienici, termici, grondaie e pluviali, dovuta a rottura od Occlusione
- ⊗ **provocati dall'acqua alle Merci poste in locali interrati e seminterrati collocato ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo**; questa esclusione non si applica in caso di Merce che non può essere appoggiata sui pallets
- ⊗ riconducibili alla garanzia aggiuntiva a pagamento *Spese di ricerca, riparazione e ripristino* al punto 2.6.6.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni*, numero 11.

Che cosa non è assicurato?



2.7 Danni che non sono coperti dalla sezione Incendio e danni ai beni

Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni:

1. da **Furto, Rapina e Scippo, anche tentati**
2. da **truffa, Estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio**, o danni relativi a **perdite di qualsiasi genere**
3. causati da **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali vale l'Assicurazione**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Fenomeno elettrico* (punto 2.6.2) e *Danni alle Apparecchiature elettroniche* (punto 2.6.3)
4. che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione**
5. che avvengono in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici e dolosi da parte di terzi**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi sociopolitici* (punto 2.6.11)
6. da **Atti di terrorismo e Atti di sabotaggio**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Atti di Terrorismo* (punto 2.6.12)
7. da **Terremoto**
8. da **eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, variazione dei livelli di falda**
9. da **valanghe e slavine**
10. da **Alluvioni, inondazioni ed esondazioni**
11. da **Allagamenti**, a meno che sia stata acquistata la garanzia Allagamento (2.6.17)

12. da **uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi atmosferici* (punto 2.6.8)
13. da **mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoti e maree**
14. da **usura, deterioramento, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione**
15. da **umidità, Stillicidio**
16. da **traboccamenti, Rigurgito, Occlusione dei sistemi di scarico**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da Acqua* (punto 2.6.4) o *Spese di ricerca, riparazione e ripristino* (2.6.6)
17. da **infiltrazioni di acqua piovana**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi atmosferici* (punto 2.6.8)
18. da **sovraccarico di neve**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Sovraccarico di neve* (punto 2.6.10)
19. agli **Impianti fotovoltaici, impianti solari termici, geotermici ed eolici**
20. causati con **dolo dall'Assicurato o dal Contraente**
21. causati da **dolo di terzi**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi sociopolitici* (punto 2.6.11)
22. **ad alberi, piante, fiori e coltivazioni in genere e beni mobili all'aperto**
23. **subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Merci in refrigerazione* (punto 2.6.16)
24. **Indiretti (Danni) e che non riguardano danni materiali alle cose assicurate**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Diaria da interruzione di attività* (punto 2.6.15)
25. **ai Fabbricati che sono in stato di degrado che metta a rischio la loro stabilità e agibilità**
26. **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**
27. che avvengono in occasione di **Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche**
28. causati da **contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate**. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione
29. derivanti da **Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge**, tranne quanto previsto per gli Infiammabili considerati Merci
30. da **Occlusione, guasto o rottura di qualsiasi Impianto idrico**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni da acqua* (2.6.4)
31. da **gelo e da Colpo d'ariete**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Gelo* (punto 2.6.5)
32. relativi a **spese di ricerca e ripristino**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Spese di ricerca, riparazione e ripristino* (2.6.6)
33. da **vizio di costruzione o difetto di installazione**, tranne in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio
34. a **macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing** se già coperti da apposita Assicurazione.

Inoltre, per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber Zurich:

non indennizza i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

non paga:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.



Come funziona l'Assicurazione?

2.8 Assicurazione con Franchigia

Il Contraente può scegliere l'Assicurazione con Franchigia e in questo caso:

- accetta di contribuire alle spese di ogni Sinistro con una Franchigia indicata in Polizza per le garanzie di questa Sezione 2
- ha una diminuzione del Premio.

Questa Franchigia non si applica per:

- ⊗ tutte le garanzie che hanno una specifica Franchigia o uno Scoperto indicati in Polizza
- ⊗ la copertura *Rischio Locativo* (punto 2.2)
- ⊗ la garanzia aggiuntiva a pagamento *Ricorso Terzi e Locatari da Incendio* (punto 2.6.1)

2.9 Forme di Assicurazione

Il Contraente per alcune garanzie può scegliere tra due forme di Assicurazione.

A Valore Totale

Questa forma di Assicurazione prevede che in caso di danno si prende in considerazione il Valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

La Regola proporzionale si applica se il Valore del Contenuto e/o del Fabbricato al momento del Sinistro risultano superiori ai Valori dei beni dichiarati nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra la Somma assicurata e il valore del Contenuto e/o Fabbricato e/o Deposito al momento del Sinistro.



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, Obbligo di salvataggio, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno.

Primo rischio assoluto

In questa forma di Assicurazione Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.10 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. **trasmettere** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **la denuncia scritta** del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne abbiano avuto conoscenza.
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, devono essere inviati all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da

- quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro 3 giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
 - fattura, ricevuta, contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
 - foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
 - foto, fattura, ricevuta del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
 - foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle Merci
 - contratto di locazione, se l'Assicurato è in affitto
 - eventuali testimonianze, scritte e firmate dal dichiarante
 - indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni
 - eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento
 - eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici.

2.11 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**



Come è gestito il Sinistro?

2.12 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due medici nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

2.13 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro

esistevano circostanze che aumentavano il rischio e non erano state comunicate

3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 2.10 *Come si denuncia il Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate
5. Stimare il Valore che le cose avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 2.16 *Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 2.12 Chi e come valuta il danno.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

2.14 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

2.15 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

2.16 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

2.16.1 PER IL FABBRICATO

Si stima:

- la **spesa necessaria** per la ricostruzione a nuovo, senza il valore dell'area, delle migliorie e dei recuperi, con il Limite di Indennizzo indicato in Polizza



In caso di mancata riparazione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione del Fabbricato al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Inoltre:

- a) le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro sono separate dalle stime di cui sopra in quanto per queste non vale l'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"
- b) l'Assicurato ha diritto al pagamento dei costi di riparazione o di ricostruzione del Fabbricato se i lavori sono fatti entro 24 mesi dalla data del Sinistro. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire nello stesso luogo o in un'altra località, se non comporta costi aggiuntivi per Zurich. Zurich può valutare richieste di proroga dei 24 mesi se l'Assicurato le presenta entro tale termine
- c) nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo, Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e

dell'Indennizzo dovuto.

Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio Locativo - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata dichiarata in Polizza per il Fabbricato o per il Rischio Locativo è minore di quella reale, determinata con i criteri di stima descritti in questo punto, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti.

Se al momento del Sinistro, i Valori accertati:

- non superano di oltre il 10% quelli dichiarati, la Regola proporzionale non si applica
- superato di oltre il 10% di quella dichiarata, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra la Somma assicurata, aumentata del 10%, e il valore accertato.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e senza Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 200.000 euro
- Danno causato da Incendio = 50.000 euro
- Valore stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 215.000 euro
- La differenza tra il Valore stimato del Fabbricato al momento del Sinistro e la Somma assicurata del Fabbricato è pari a 15.000 euro quindi inferiore al 20% della Somma assicurata (40.000)
- Indennizzo = 50.000 euro senza applicazione della Regola proporzionale in quanto è ammessa una tolleranza del 20% sulla Somma assicurata.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 200.000 euro
- Danno causato da Incendio = 50.000 euro
- Valore stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 400.000 euro
- La Somma assicurata è pari al 50% del Valore stimato al momento del Sinistro quindi oltre il limite di tolleranza del 20%.
- Somma assicurata = 240.000 pari alla somma dichiarata in Polizza (200.000 euro) oltre la tolleranza del 20% (40.000 euro).
- Indennizzo = $240.000 \text{ euro} / 400.000 \text{ euro} \times 50.000 \text{ euro} = 30.000 \text{ euro}$



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, *Obbligo di salvataggio*, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

2.16.2 PER IL CONTENUTO

Si stima la differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, con i limiti previsti.

L'Assicurato ha diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le cose assicurate entro 24 mesi dalla data del Sinistro. Se è già stato erogato un Indennizzo allo stato d'uso, verrà corrisposta una integrazione fino al Valore a nuovo, con i limiti previsti.

In caso di Sinistro indennizzabile dalla garanzia "Fenomeno elettrico" che colpisce Apparecchiature elettroniche, nei Limiti di Indennizzo previsti, l'ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate al netto del deprezzamento calcolato con i "Criteri di stima" che seguono e il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.

Spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Criteri di stima

Il Valore delle cose assicurate oggetto di Sinistro indennizzabile, è calcolato applicando al loro prezzo di acquisto una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante alla data del Sinistro.

Se le cose assicurate non sono più commercializzate, si fa riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.



Danno al Contenuto: esempi di calcolo dell'Indennizzo:

- Danno al Contenuto da Incendio
- Valore di riacquisto = 30.000 euro
- Deprezzamento stimato 15%
- Danno indennizzabile allo stato d'uso: $30.000 - 15\% (4.500) = 25.500$ euro
- In caso di rimpiazzo del bene riconosciamo il supplemento di Valore a nuovo pari a 4.500 euro

Forma di Assicurazione a Valore Totale per il Contenuto – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata dichiarata in Polizza per il Contenuto è minore di quello reale, determinata con i criteri di stima del Contenuto di cui all'apposito paragrafo, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti.

Se al momento del Sinistro, il valore accertato:

- non supera di oltre il 10% quello dichiarato, la Regola proporzionale non si applica
- Superato di oltre il 10%, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra il valore dichiarato, aumentato del 10%, e il valore accertato.

Forma di Assicurazione a Primo rischio assoluto per il Contenuto

In questa forma di Assicurazione Zurich indennizza il danno fino alla Somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza Regola proporzionale (articolo 1907 Codice civile, Assicurazione parziale), ma sempre entro il limite della Somma assicurata.

2.17 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Zurich non pagherà l'importo prima delle rispettive scadenze
- l'Assicurato deve restituire a Zurich l'Indennizzo percepito per i titoli di credito non appena siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita
- il loro Valore è dato dalla somma dei Valori dei singoli titoli di credito

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'Azione cambiaria.

2.18 Raccolte e collezioni

Se la raccolta o collezione viene persa o danneggiata parzialmente, Zurich indennizza solo il Valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati. È escluso qualsiasi deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Sezione 3

Garanzia Furto



Che cosa è assicurato e come?

3.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti per Furto o tentato Furto del Contenuto che si trova nei locali assicurati per gli eventi descritti in questo punto 3.1. Il Contraente può assicurare il Contenuto per più Ubicazioni usate per l'Attività assicurata e indicate in Polizza.

La garanzia è attiva solo se indicata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

Zurich indennizza inoltre quanto previsto ai punti:

- Garanzie aggiuntive sempre attive (punto 3.5)
- Garanzie aggiuntive a pagamento (punto 3.6), solo se presente in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

Zurich indennizza i danni di questa Sezione 3 *Furto*:

- nella Forma di Assicurazione a Primo rischio assoluto, come indicato al punto 3.9 *Forme di Assicurazione*
- **entro l'importo di ciascuna Somma assicurata indicata in Polizza.**

Eventi e danni coperti dall'Assicurazione

Furto del Contenuto che si trova all'interno dei locali assicurati, se il Furto è commesso:

- con rottura o Scasso dei Mezzi di chiusura dei locali assicurati
- praticando un'apertura o una breccia in soffitti, pavimenti o muri, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento, dei locali assicurati
- con effrazione o strappo di inferriate fissate in modo stabile ai muri
- con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
- con apertura di serrature digitali o elettroniche, senza bisogno di rottura o Scasso. Le serrature devono:
 - **essere collegate a una centralina di controllo attraverso un impianto di trasmissione**
 - **avere dispositivi che registrano le aperture e i tentativi di apertura**
- in modo clandestino, solo se l'asportazione della refurtiva è avvenuta poi a locali chiusi
- con scalata con superamento di ostacoli o di ripari e facendo uso di particolari agilità fisiche o impiego di mezzi artificiali
- dagli Addetti fuori dall'orario di lavoro, solo se:
 - **l'autore del Furto non è incaricato della sorveglianza dei locali, della custodia delle chiavi dei locali e della custodia delle chiavi dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza**
 - **il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali gli Addetti adempiono alle loro mansioni all'interno dei locali**
- forzando Mezzi di chiusura non conformi alle caratteristiche indicate nelle corrispondenti voci di glossario. In questo caso **Zurich indennizza l'80% del Danno indennizzabile**. L'Indennizzo verrà invece liquidato al 100% se il ladro si è introdotto nei locali forzando Mezzi di chiusura conformi a quelli descritti, anche se ci sono altre aperture difese da Mezzi di protezione e di chiusura non conformi
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24) le vetrine fisse e le porte vetrate, purché chiuse, sono protette dal solo vetro fisso
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza degli Addetti.

Zurich indennizza Furto, Rapina e atti di Danneggiamento volontario ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici. L'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia o Scoperto.**

Zurich indennizza inoltre i danni al Contenuto dovuti a:

- Rapina avvenuta nei locali assicurati anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi

- Estorsione avvenuta nei locali assicurati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.



Zurich indennizza i danni di questa sezione 3 Furto entro l'importo della Somma assicurata e applicando lo Scoperto indicato in Polizza per ciascuna Ubicazione assicurata o nei limiti indicati per ogni singola garanzia. Sono inoltre previsti i sottolimiti indicati al successivo punto 3.2 Che cos'è il Contenuto.

Gli eventi descritti in questo punto "Eventi e danni Coperti dall'Assicurazione" sono assicurati anche per il Furto e la Rapina di Merci e attrezzature custodite presso terzi per:

- lavorazione
- installazione
- confezionamento
- imballaggio o vendita.



La copertura vale fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto.

Questo vale indipendentemente dalle caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali di terzi.

3.2 Che cos'è il Contenuto

Il Contenuto è l'insieme delle Merci, Apparecchiature elettroniche, distributori automatici, macchinari, attrezzature e arredamento, Robot distributori automatici di farmaci, prodotti e tutto quello che riguarda l'Attività assicurata e le relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni, se posizionati nell'Area di pertinenza dell'attività, anche se all'aperto o di proprietà di terzi.

Sono anche comprese:

- Ricette farmaceutiche (anche dematerializzate), Fustelle
- le migliorie apportate dal Locatario anche se rientrano nella voce "Fabbricato", comprese insegne, impianti elettrici o di condizionamento, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti
- macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing
- il Contenuto della casa dove ha la residenza il titolare dell'Attività assicurata, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi o dipendenti dell'Attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato

quadri e oggetti d'arte fino a **2.500 euro** per singolo oggetto fino al limite di Indennizzo di **10.000 euro** per Annualità assicurativa

Non è considerato Contenuto:

- ⊗ tutto quanto non riguarda l'Attività assicurata
- ⊗ velivoli e Mezzi a pilotaggio remoto
- ⊗ veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti), monopattini (anche Monopattini elettrici) e altri Dispositivi elettrici auto-bilanciati, biciclette (anche elettriche e a pedalata assistita)
- ⊗ animali
- ⊗ tutto quanto previsto alla voce Fabbricato a eccezione delle migliorie fatte dal Locatario se non è assicurato il Fabbricato
- ⊗ Valori, ovunque riposti (solo per la Sezione 3 Furto).

3.3 Impianto di allarme

Il Contraente deve dichiarare a Zurich se c'è un Impianto di allarme antifurto e questa dichiarazione è indicata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata. Il Premio dell'Assicurazione cambia in base al verificarsi di una di queste condizioni:

- assenza di un Impianto di allarme
- presenza di un Impianto di allarme antifurto non certificato IMQ, realizzato a regola d'arte, e che quindi sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni)
- presenza di un Impianto di allarme antifurto certificato IMQ, a Norme CEI, provvisto di registratore di funzione (di controllo) e installato da ditta registrata presso l'IMQ. Il Contraente o Assicurato:
 - deve aver firmato un contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ che preveda ispezioni almeno ogni 6 mesi e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria
 - fa effettuare solo alla ditta a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e se

c'è un guasto si impegna a prendere tutti i provvedimenti che si rendono necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

L'Assicurato deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme e attivarlo ogni volta che nei locali non ci sono persone. Se l'impianto di allarme non è attivo o risulta inefficiente per motivi diversi da:

- manomissione dei ladri
- evento accidentale ed esterno che ha colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che lo ha danneggiato per un massimo di 48 ore

in caso di Sinistro Zurich indennizza il danno con l'applicazione di uno Scoperto del 20%. Se invece l'impianto d'allarme non ha le caratteristiche dichiarate in Polizza (come certificazione IMQ) Zurich indennizza il danno con l'applicazione di uno Scoperto del 30%.

In caso di applicabilità di più Scoperti le loro percentuali si sommano, con il limite massimo del 40%.

3.4 Mezzi di chiusura rinforzati

Il Contraente deve dichiarare a Zurich se sono presenti Mezzi di chiusura rinforzati e questa dichiarazione è indicata in Polizza. Il Premio dell'Assicurazione cambia in base a queste possibilità. I Mezzi di chiusura sono rinforzati se rispettano queste caratteristiche:

- Serramenti con spessore minimo di 15 mm se di legno pieno, di 0,8 mm se di ferro o acciaio, senza luci, chiusi con robuste serrature di sicurezza manovrabili solo dall'interno
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, con lati di misura rispettivamente fino a 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie fino a 400 cmq.

Se contrariamente a quanto dichiarato in Polizza in caso di Sinistro i Mezzi di chiusura non risultano rinforzati, Zurich indennizza l'80% del Danno indennizzabile. L'Indennizzo verrà invece liquidato al 100% se il ladro si è introdotto nei locali forzando Mezzi di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da Mezzi di protezione e di chiusura non conformi.

3.5 Garanzie aggiuntive sempre attive

3.5.1 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Zurich rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

- ✓ documentare il danno
- ✓ rifare le serrature dei locali contenenti le Cose assicurate in caso di Furto delle relative chiavi

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	Limite di 500 euro per Sinistro
Scoperto/Franchigia	Non previsto

- ✓ potenziare i Mezzi di chiusura e Mezzi di protezione danneggiati **con il Limite di Indennizzo di 2.000 euro.**

Queste spese devono essere:

- documentate
- riconducibili ai Danni indennizzabili in base alle condizioni di Assicurazione di questa Sezione 3 *Furto*



Zurich rimborsa le spese della garanzia Indennità aggiuntiva nel limite del 10% da applicare all'Indennizzo liquidato complessivo per il Contenuto della Sezione *Furto*.

3.5.2 COPERTURA IN CASO DI TRASLOCO

Zurich assicura temporaneamente anche la nuova Ubicazione dove la Struttura sta traslocando, a queste condizioni:

- il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich i dati della nuova Ubicazione e il giorno in cui inizia il trasloco con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso
- l'Assicurazione inizia dalle ore 00 del giorno di inizio del trasloco e finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo
- la nuova Ubicazione si deve trovare nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
- anche per la nuova Ubicazione valgono le garanzie, i Limiti di Indennizzo e le Somme assicurate indicati in Polizza.

Dopo questo periodo di 15 giorni, la copertura torna a operare solo per le Ubicazioni indicate in Polizza.

3.6 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono.

Le garanzie:

- sono attive solo se sono presenti in Polizza per ogni Ubicazione assicurata, tranne se diversamente indicato nella singola garanzia
- non valgono per i Fabbricati assicurati in corso di costruzione o Ristrutturazione totale

3.6.1 GUASTI CAUSATI DAI LADRI

In caso di Furto, anche tentato, e di Rapina Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri:

- ✓ al Fabbricato, compresi i Mezzi di chiusura, Mezzi di protezione, recinzioni e a cancelli
- ✓ al Contenuto, **escluso i Valori**, fino alla Somma assicurata per il Contenuto alla sezione Furto

Sono equiparati a danni causati dai ladri quelli provocati al Fabbricato dalle Forze dell'Ordine o dagli organi di vigilanza privata, per impedire o limitare il Furto o la Rapina.

Zurich indennizza anche i danni da atti di Danneggiamento volontario causati dai ladri in occasione del Furto, anche tentato, e della Rapina.



Zurich indennizza i danni della garanzia nel limite della Somma assicurata per ogni Ubicazione e applicando lo Scoperto indicati in Polizza.

3.6.2 VALORI

Nei casi indicati al punto Quali danni copre l'Assicurazione (punto 3.1), Zurich indennizza il Furto di:

- 1) Valori custoditi sottochiave in Casette mobili o Cassaforte all'interno dei locali assicurati. Zurich indennizza se il ladro:
 - ✓ ha violato le Casette mobili o la Cassaforte mediante rottura, effrazione, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
 - ✓ ha rubato totalmente la Cassaforte o le Casette mobili.

In caso di Rapina, Zurich indennizza i Valori, anche se non sono conservati in Casette mobili o Cassaforte, a condizione che la Rapina sia avvenuta all'interno delle Ubicazioni indicate in Polizza.



Zurich indennizza questi danni nel limite della Somma assicurata per i Valori custodi in Casette mobili e per i Valori custodi in Cassaforte e applicando lo Scoperto indicato in Polizza.

- 2) Valori, ovunque riposti, anche se non custoditi né in Casette mobili né in Cassaforte.



Zurich indennizza i danni al numero 2) nel limite di 3.000 euro per Sinistro e 6.000 euro per Annualità assicurativa.

3.6.3 DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Zurich indennizza i danni da Furto, anche tentato, al distributore automatico e al suo Contenuto, inclusi i Valori.

La copertura è valida solo se il distributore è posizionato all'esterno del Fabbricato e rispetta le seguenti condizioni:

- deve essere fissato in modo stabile al suolo o al muro
- deve essere dotato di una blindatura realizzata in ferro, acciaio, lamiera o materiali di uguale robustezza
- deve essere posizionato nell'Area di pertinenza del Fabbricato.



Zurich indennizza i danni della garanzia nel limite della Somma assicurata per il distributore e per il Contenuto del distributore e applicando lo Scoperto indicati in Polizza.

3.6.4 MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE

Zurich indennizza il Furto e la Rapina delle Merci e attrezzature che riguardano l'Attività assicurata, mentre vengono trasportate su autoveicoli di proprietà, in locazione o noleggiati dall'Assicurato, guidati da lui, dai suoi Familiari o dai suoi Addetti.

La copertura è attiva se sono rispettate tutte queste condizioni:

- il Furto o la Rapina accadono durante le operazioni di consegna o prelievo in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino tra le ore 5:00 e le ore 21:00
- l'autoveicolo utilizzato per il trasporto non è telonato
- se il Furto accade mentre l'autoveicolo è incustodito, l'autoveicolo deve essere completamente chiuso (inclusi i vetri), con le portiere bloccate e devono esserci segni evidenti di forzatura o effrazione

Zurich indennizza anche il Furto e la Rapina delle Merci e attrezzature che riguardano l'Attività assicurata anche se viene rubato l'intero autoveicolo.



Zurich indennizza i danni della garanzia nel limite della Somma assicurata e applicando lo Scoperto indicati in Polizza. Questa garanzia se acquistata vale sempre per tutte le Ubicazioni assicurate.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i Danni all'autoveicolo
- ⊗ i Danni causati da infedeltà degli Addetti
- ⊗ i Danni a Merci e attrezzature non trasportate
- ⊗ il Furto e la Rapina accaduta tra le ore 21.00 e le ore 5:00 del giorno dopo

3.6.5 PORTAVALORI

Zurich indennizza i danni da Furto, Rapina e Scippo di:

- ✓ Valori
- ✓ Ricette farmaceutiche
- ✓ Fustelle

commessi sull'Assicurato, sul Contraente, sugli Addetti dell'Attività assicurata o sui prestatori d'opera a rapporto libero professionale per conto dell'Attività assicurata.

Questo vale durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa. Il trasporto deve avvenire in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino tra le ore 5:00 e le ore 21:00.

La garanzia copre anche il Furto dei Valori avvenuto:

- in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto
- con destrezza, solo se la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano
- strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso.

Per trasporti superiori a:

- **26.000 euro e fino a 52.000 euro:** il trasporto deve essere effettuato da almeno **due persone** incaricate
- **52.000 euro e fino a 160.000 euro:** il trasporto deve essere effettuato da almeno **tre persone**, di cui **una munita di arma da fuoco**
- **oltre 160.000 euro:** il trasporto deve essere effettuato **con furgone blindato con equipaggio armato.**

Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.



Zurich indennizza i danni di questa garanzia nel limite della Somma assicurata e applicando lo Scoperto indicati in Polizza. Questa garanzia se acquistata vale sempre per tutte le Ubicazioni assicurate.

Zurich non indennizza i danni coperti da questa garanzia se:

- ⊗ i Valori trasportati **superano i 160.000 euro**, indipendente dalla Somma assicurata e da quella rubata
- ⊗ il Furto avviene di **notte tra le ore 21.00 e le ore 5:00 del giorno dopo**
- ⊗ in caso di Valori trasportati **maggiori di 25.000 euro**, è **incaricata al trasporto solo una persona**
- ⊗ in caso di Valori trasportati **maggiori di 52.000 euro**, sono **incaricate al trasporto meno di tre persone**
- ⊗ **la persona (o le persone) che trasporta i Valori ha meno di 18 o più di 75 Anni di età**
- ⊗ **la persona (o le persone) che trasporta i Valori, le Ricette farmaceutiche, le Fustelle ha una minorazione fisica (anche temporanea) che non la rende adatta al trasporto.**

3.6.6 RAPINA EFFETTI PERSONALI

Zurich indennizza la Rapina avvenuta nei locali assicurati degli Effetti personali (compresi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari, degli Addetti, dei fornitori e dei clienti presenti all'interno dell'Ubicazione assicurata.



Zurich indennizza i danni di questa garanzia nel limite della Somma assicurata e applicando lo Scoperto indicati in Polizza.

Che cosa non è assicurato?



3.7 Danni che non sono coperti dalla sezione Furto

Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ avvenuti quando **le aperture verso l'esterno dei locali del Fabbricato contenente le Cose assicurate, poste a**

meno di 4 metri dal suolo in linea verticale da superfici acquee o da altri ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno (senza bisogno di artifici o di particolari agilità personali) non hanno Mezzi di chiusura

- ⊗ in presenza di **Mezzi di chiusura non operanti (es. finestra lasciata aperta) oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di Serramenti o inferriate**
- ⊗ dovuti a **smarrimento o ammanchi**
da Rapina degli Effetti personali (compresi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari, degli Addetti, dei fornitori e dei clienti presenti all'interno dell'Ubicazione assicurata, a meno che non sia acquistata la garanzia *Rapina Effetti personali* (punto 3.6.6)
- ⊗ **a Cose all'aperto**, messe in spazi di uso comune oppure in locali situati in luoghi diversi da quelli assicurati indicati in Polizza
- ⊗ **a Cose contenute in palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture**
- ⊗ **conseguenti e accaduti in occasione di:**
 - Incendi, Esplosioni, Scoppi, Implosioni
 - Esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive
 - trombe d'aria, uragani ed eventi naturali
 - Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, Allagamenti
 - Terremoti, eruzioni vulcaniche
 - maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina
 - valanghe, slavine, Frane, smottamenti del terreno
 - crollo e collasso strutturale dei locali assicurati
- ⊗ **conseguenti e accaduti in occasione di:**
 - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra)
 - Atto di terrorismo, Atto di sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi
 - agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave
- ⊗ **commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**
 - persone di cui l'Assicurato o il Contraente deve rispondere secondo la legge
 - incaricati alla sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono
 - soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una società
 - persone legate da vincoli di parentela o di affinità con il Contraente, l'Assicurato,
 - persone che con il Contraente o l'Assicurato occupano i locali dove è riposto il Contenuto assicurato o i locali con questi comunicanti
- ⊗ **causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto**
- ⊗ **ai Fabbricati che sono in stato di degrado che mettono a rischio la stabilità del Fabbricato e la loro agibilità**
- ⊗ **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X etc)**
- ⊗ **avvenuti nei locali rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i Preziosi e i Valori, e per più di 45 giorni per il Contenuto**
- ⊗ **indiretti**, per esempio il mancato godimento o uso delle Cose assicurate o perdita dei profitti sperati
- ⊗ **a Preziosi e Valori personali dell'Assicurato, dei suoi Familiari e dei suoi Addetti**

Inoltre, per i danni dovuti ad Attacchi Cyber, Zurich:

non indennizza i Danni indiretti e diretti causati da:

- ⊗ Cyberterrorismo
- ⊗ attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- ⊗ Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- ⊗ Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza Minacce di Cyberestorsione
- ⊗ Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

non paga:

- ⊗ spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- ⊗ Costi conseguenti a violazione di Dati personali

- ⊗ costi di difesa per procedimenti regolamentari e per sanzioni di natura amministrative
- ⊗ costi di difesa, multe e ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- ⊗ qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

3.8 Copertura per i Fabbricati in Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e riprende solo a Ultimazione dei lavori.



Come funziona l'Assicurazione?

3.9 Forme di Assicurazione

Primo rischio assoluto

La forma assicurativa delle garanzie di questa sezione 3 è a **Primo rischio assoluto**.

In questa forma di Assicurazione Zurich indennizza il danno fino all'importo della Somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (articolo 1907 Codice civile, Assicurazione parziale), ma sempre entro il limite della Somma assicurata.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.10 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato
3. **firmare la denuncia.**

 **La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).**

Oltre alla denuncia scritta, deve essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

- copia della denuncia fatta all'autorità. La denuncia deve essere fatta entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza e inoltrata a Zurich entro tre giorni dalla sua presentazione
- verbale di altre autorità intervenute
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità.

 **Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici.**

3.11 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette Cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo**.



Come è gestito il Sinistro?

3.12 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

3.13 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 3.10 *Come si denuncia un Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate
5. Stimare il Valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 3.16 *Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno, secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 3.12 *Chi e come valuta il danno*.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

3.14 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato. Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

3.15 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

3.16 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

3.16.1 PER IL CONTENUTO

Si stima:

la differenza fra il Valore a nuovo delle Cose assicurate ed il Valore al momento del Sinistro, fermi i limiti previsti, per determinare l'ammontare del Danno Indennizzabile.

L'Assicurato ha il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le Cose assicurate entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Se è già stato pagato un Indennizzo allo stato d'uso, verrà corrisposta una integrazione fino al Valore a nuovo, con i limiti previsti.

Se il diritto al pagamento del Valore a nuovo non è applicabile, Zurich indennizza il Valore delle cose assicurate al momento del Sinistro al netto del deprezzamento calcolato con i "Criteri di stima" che seguono e il Valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se questo importo rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Criteri di stima

Il Valore delle Cose assicurate oggetto di Sinistro indennizzabile, si calcola applicando al loro prezzo di acquisto una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante alla data del Sinistro.

Se le Cose assicurate non sono più in commercio, si farà riferimento a Cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

3.17 Recupero della refurtiva

Se l'Assicurato viene informato del recupero dei beni rubati o di loro parti, deve avvisare immediatamente Zurich. Se il recupero è avvenuto prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Indennizzo si calcola come descritto al punto 3.16 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.

Se il recupero è avvenuto dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può scegliere:

- a) di vendere i beni tramite Zurich, rispettando i relativi obblighi fiscali. Zurich ha il diritto di trattenere il ricavato della vendita, dato che ha pagato l'Indennizzo all'Assicurato
- b) di rientrare in possesso dei beni rubati restituendo a Zurich l'Indennizzo ricevuto. Se i beni ritrovati risultano danneggiati, Zurich rimborsa contestualmente il Danno risarcibile come previsto dal punto 3.16 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.

3.18 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Zurich non pagherà l'importo prima delle rispettive scadenze
- l'Assicurato deve restituire a Zurich l'Indennizzo percepito per i titoli di credito non appena siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita
- il loro Valore è dato dalla somma dei Valori dei singoli titoli di credito

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'Azione cambiaria.

3.19 Raccolte e collezioni

Se la raccolta o collezione viene sottratta, Zurich indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati. È escluso l'eventuale conseguente deprezzamento della raccolta, della collezione, o delle rispettive parti.

Sezione 4

Responsabilità civile professionale



Chi è assicurato?

4.1 Chi copre l'Assicurazione

STRUTTURA

La garanzia copre la Struttura indicata in Polizza che svolge l'Attività assicurata nel rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti che la disciplinano.

PERSONALE

La garanzia copre il Personale (Personale Dipendente e Personale Convenzionato) della Struttura che svolge l'Attività assicurata nel rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti che la disciplinano.

ATTIVITÀ ASSICURATA

Solo l'Attività assicurata indicata in Polizza è coperta dall'Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni che derivano da attività diverse dall'Attività assicurata esercitata indicata in Polizza. Questa esclusione di copertura è un'Eccezione opponibile direttamente al terzo danneggiato in caso di Azione diretta nei confronti di Zurich (articolo 8 del Decreto Ministeriale 232/2023). In questo caso il relativo Risarcimento dei danni rimane tutto ad esclusivo carico dell'Assicurato.

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.



Che cosa è assicurato?

4.2 Cosa copre l'Assicurazione

La Sezione Responsabilità civile professionale copre sempre le seguenti garanzie:

4.2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

• PER FARMACIE PRIVATE E PARAFARMACIE

Zurich tutela la Struttura per i Risarcimenti (capitale, interessi e spese) che deve pagare come responsabile civile per i danni involontariamente causati dalla Struttura a terzi **nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario.**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile della Struttura per i danni causati dal Personale, inclusi i danni con colpa grave, nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario. Sono coperti anche i fatti dolosi delle sole persone delle quali la Struttura deve rispondere.

Zurich ha comunque il diritto di Surrogazione, secondo l'articolo 9 della Legge Gelli - Bianco e l'articolo 1916 del Codice Civile, *Diritto di Surrogazione dell'assicuratore* come descritto al punto 4.11 *Diritto di Surrogazione da parte di Zurich*, solo per i danni causati con dolo del Personale.

Vuol dire che, dopo aver pagato il Risarcimento, Zurich può sostituirsi nell'azione di Rivalsa della Struttura per recuperare l'importo pagato nei confronti del Personale responsabile o corresponsabile se il danno è causato da una condotta commessa con dolo.

Zurich tutela inoltre il Personale per la responsabilità civile professionale extracontrattuale per i danni causati a terzi nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario, anche per i danni causati con colpa grave. **Sono esclusi i danni causati da condotte commesse con dolo.**

• PER FARMACIE PUBBLICHE E CENTRI ODONTOIATRICI

Zurich tutela la Struttura per i Risarcimenti (capitale, interessi e spese) che deve pagare come responsabile civile per i danni involontariamente causati dalla Struttura a terzi **nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario.**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile della Struttura per i danni causati dal Personale nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario. Sono coperti anche i fatti dolosi di persone delle quali la Struttura deve rispondere.

Zurich ha comunque il diritto di Surrogazione, secondo l'articolo 9 della Legge Gelli - Bianco e l'articolo 1916 del Codice Civile, *Diritto di Surrogazione dell'assicuratore* come descritto al punto 4.11 *Diritto di Surrogazione da parte di Zurich*, solo per i danni causati con colpa grave o dolo del Personale.

Vuol dire che, dopo aver pagato il Risarcimento, Zurich può sostituirsi nell'azione di Rivalsa della Struttura per recuperare l'importo pagato nei confronti del Personale responsabile o corresponsabile se il danno è causato da una condotta commessa con dolo o colpa grave.

Zurich tutela, inoltre, il Personale per la responsabilità civile professionale extracontrattuale per i danni causati a terzi nello svolgimento dell'Attività assicurata in ambito sanitario. **Sono esclusi i danni causati da condotte commesse con dolo o colpa grave.**

4.2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Zurich paga i Risarcimenti per i danni causati da Infortunio sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro (RCO) nello svolgimento dell'Attività assicurata, se l'Assicurato ne è civilmente responsabile per:

- morte e lesioni personali
- azioni di Rivalsa da parte di:
 - INAIL o qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale (articoli 10 e 11 del Decreto del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche; Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche)
 - INPS (articolo 14 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile e successive modifiche).

Solo per le azioni di Rivalsa di INPS, INAIL o altro Ente previdenziale o assistenziale, sono parificati ai prestatori di lavoro i titolari e i soci dell'Assicurato, i Familiari coadiuvanti e gli associati in partecipazione.

Per questa garanzia è Prestatore di lavoro anche il Personale Convenzionato.

Se l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade in tutto o in parte sull'Assicurato, l'Assicurazione è valida se al momento del Sinistro l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'Assicurazione obbligatoria per gli Infortuni sul lavoro.

L'Assicurazione rimane valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme in vigore in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, a meno che questa interpretazione non derivi da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione del Massimale e della Franchigia indicati in Polizza.

Chi è il Prestatore di lavoro?

La persona fisica di cui, nel rispetto della legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'Attività assicurata descritta in Polizza.

Sono compresi, per esempio:

- le persone di cui l'Assicurato si avvale in modalità smart-working o lavoro agile, ai sensi della Legge n. 81/2017 e successive modifiche e integrazioni
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto a voucher)
- i soci lavoratori di società cooperative
- i lavoratori stagionali
- i lavoratori a chiamata/intermittenti
- le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricade, secondo la legge, su soggetti diversi dall'Assicurato (per esempio somministrazione di lavoro).

Per la garanzia *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*: sono parificati ai Prestatori di lavoro anche i titolari e i soci della Struttura assicurata, i loro collaboratori Familiari e gli associati in partecipazione per le sole azioni di rivalsa da parte di INPS, INAIL e altro Ente previdenziale o assistenziale.

Non sono Prestatori di lavoro:

- **gli Addetti delle imprese cui sono appaltati lavori in base a regolare contratto**

4.2.3 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia *Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* è estesa al rischio delle Malattie professionali.

La garanzia vale se:

- **la Malattia professionale si manifesta durante il Periodo di validità di questa Assicurazione o di altre Assicurazioni Zurich acquistate con continuità a copertura dello stesso rischio ed è una conseguenza di fatti che si sono**

involontariamente verificati nel Periodo di validità

- l'ente preposto (INAIL) o la magistratura (con pronuncia del giudice del lavoro) confermano che la Malattia professionale è una conseguenza della mansione svolta dal Prestatore di lavoro per conto dell'Assicurato.

La “data di manifestazione” è la data in cui è stata diagnosticata la Malattia professionale per la prima volta al Prestatore di lavoro.

Il Massimale per questa garanzia è lo stesso di quello indicato in Polizza per la garanzia *Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* al punto 4.2.2. Il Massimale indicato in Polizza è quindi complessivo sia per la garanzia *Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* che per la garanzia *Malattie professionali*. In caso di Sinistro si applica la Franchigia indicata in Polizza per la garanzia *Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)*.

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sullo stato degli esercizi dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione richiesta da Zurich.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i Prestatori di lavoro per i quali si è manifestata una **ricaduta per una Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile**
- ⊗ **le Malattie professionali conseguenti a:**
 - una intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato
 - una intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.La copertura torna a operare quando l'Assicurato applica idonee azioni di rimedio per evitare il ripetersi del danno
- ⊗ le Malattie professionali provocate da **diacetile (Diacytyl)**
- ⊗ le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di **mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa**

Quali sono le Malattie professionali?

Sono le Malattie riconosciute come professionali al momento del Sinistro:

- nell'elenco delle tabelle allegate al “Testo unico per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
- dalla magistratura.



4.2.4 RISCHI COPERTI DALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Tra i danni involontariamente causati a terzi, la garanzia di responsabilità civile copre, per esempio, anche i danni che sono conseguenti ai seguenti rischi connessi all'Attività assicurata:

PER TUTTE LE ATTIVITÀ ASSICURATE

- proprietà delle apparecchiature medicali e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi. **Sono esclusi i danni alle apparecchiature e presidi, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, i danni per mancato uso o disponibilità**
- attività sanitaria in ambito di volontariato
- attività sanitaria di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica

FARMACIA (in aggiunta a quanto coperto nell'elenco valido per tutte le attività assicurate)

- violazione dei doveri professionali – nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27/07/1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009 e loro successive modifiche o integrazioni e relativi alla vendita di prodotti farmaceutici/parafarmaceutici anche di produzione propria, compresi quelli per i quali non ci sia obbligo di prescrizione medica
- vendita o consegna, anche a domicilio, di medicinali, generi alimentari, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti galenici e magistrali, venduti e/o somministrati nella Farmacia
- prodotti galenici di produzione propria venduti dalla Farmacia
- attività di **farmacovigilanza**
- erogazione di **servizi di primo livello**, previsti dal D.M. del 16 dicembre 2010 e dal D. Lgs. n. 153/2009 e successive modifiche e integrazioni
- erogazione dei **servizi di secondo livello** su prescrizione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 153/2009
- effettuazione di **prestazioni analitiche di prima istanza** che rientrano nell'ambito dell'autocontrollo nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 153/2009 e successive modifiche e integrazioni
- effettuazione di **tamponi, test sierologici, test diagnostici** che prevedono il prelievo di sangue capillare o il **prelevamento del campione biologico** a livello nasale, salivare o orofaringeo
- **prenotazione di prestazioni** di Assistenza specialistica ambulatoriale presso strutture pubbliche e private accreditate

- partecipazione al servizio di **Assistenza domiciliare integrata** in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 153/2009 e successive modifiche e integrazioni
- somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei vaccini antinfluenzali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 153/2009 e successive modifiche e integrazioni

PARAFARMACIA (in aggiunta a quanto coperto nell'elenco valido per tutte le attività assicurate)

- violazione dei doveri professionali in conseguenza di vendita o consegna (anche a domicilio) da parte dell'Assicurato di farmaci da banco o di automedicazione, di farmaci veterinari, di prodotti omeopatici, di erboristeria, integratori alimentari e gli altri prodotti non soggetti a prescrizione medica nel rispetto della normativa vigente.

CENTRO ODONTOIATRICO (in aggiunta a quanto coperto nell'elenco valido per tutte le attività assicurate)

- Attività odontoiatrica e stomatologica, invasiva e non
- Attività odontoiatrica e stomatologica, con e senza implantologia
- attività di igienista dentale
- attività di ortodontista
- attività di direttore sanitario che opera in nome e per conto del Centro odontoiatrico
- pratica di Atti invasivi
- attività odontotecnica se all'interno del Centro odontoiatrico è presente un laboratorio odontotecnico per:
 - danni legati all'utilizzo dei dispositivi medici conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 46/97 attuativo dalla Direttiva 93/42/CEE, integrato come previsto dal MDR 2017/745 e successive modifiche
 - solo per gli apparecchi di protesi dentarie, l'Assicurazione copre i danni subiti dai pazienti, denunciati all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di ultrattività, a condizione che i danni derivino da un comportamento colposo posto in essere non oltre 5 Anni dal momento dell'applicazione degli apparecchi di protesi dentarie. Per le protesi mobili i 5 Anni iniziano dal momento della prima applicazione. **Zurich non indennizza le spese di rimpiazzo degli apparecchi di protesi dentarie, o loro parti, e gli importi uguali al loro controvalore. Zurich indennizza questi danni applicando uno Scoperto del 20% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo Scoperto di 5.000 euro e un massimo Scoperto di 20.000 euro.**

4.3 Massimali e Franchigie garanzia Responsabilità civile professionale

Zurich indennizza i danni di questa garanzia applicando i limiti di Franchigia e di Massimale (per Sinistro e per Annualità assicurativa) indicati in Polizza. In caso di Sinistri in serie il Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa è uguale al triplo del Massimale per Sinistro indicato in Polizza indipendentemente dal numero dei danneggiati.

I Massimali e le Franchigie indicati in Polizza si applicano all'Attività assicurata nel suo complesso, indipendentemente dal numero di sedi in cui essa viene svolta.

Anche ai sensi dell'art. 8 del DM 232/2023 i limiti di Franchigia e di Massimale sono opponibili al danneggiato nel caso in cui questi abbia proposto Azione diretta nei confronti di Zurich.

4.4 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono, **con pagamento di un Premio aggiuntivo. Le garanzie sono valide solo se indicate in Polizza e a condizione che il relativo Premio sia stato pagato.**

4.4.1 MEDICINA ESTETICA

L'Assicurazione copre l'Assicurato ritenuto civilmente responsabile per i danni di natura estetico-fisionomica e funzionale involontariamente causati a terzi per errori od omissioni che derivano dall'Attività assicurata di medicina estetica, anche tramite l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici.

Il Massimale per questa garanzia è lo stesso di quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità civile professionale al punto 4.2.1. Il Massimale indicato in Polizza è quindi complessivo sia per la garanzia Responsabilità civile professionale che per la garanzia Medicina estetica. In caso di Sinistro si applica lo Scoperto indicato in Polizza per la garanzia Medicina estetica.

Zurich non indennizza:

- ⊗ la mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato
- ⊗ gli Interventi chirurgici di natura estetica.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 4.6 *Eventi che non sono coperti dalla Sezione 4 Responsabilità civile professionale*, numero 11.

4.4.2 PERDITE PATRIMONIALI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'Attività assicurata. Sono compresi i Sinistri che derivano:

- ✓ dall'inosservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di trattamento e tutela dei Dati personali. **La garanzia vale se l'attività è prettamente strumentale all'esercizio dell'Attività assicurata e se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni di sicurezza disposte dalla legislazione**
- ✓ dallo svolgimento di incarichi di CTP, anche nell'ambito del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010, per le sole controversie su materie che rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato relative all'Attività assicurata.

Se è già presente un'assicurazione per lo stesso rischio, questa Assicurazione opera a secondo rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il massimale dell'assicurazione che opera a primo rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich indennizza i danni della garanzia con applicazione di Massimale, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 4.6 *Eventi che non sono coperti dalla Sezione 4 Responsabilità civile professionale*, numeri 2, 4 e 10.

Chi e che cosa non è assicurato?



4.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e, quindi, non sono coperti dall'Assicurazione:

- il Contraente
- il Coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli del Personale assicurato
- qualsiasi altro Familiare del Personale assicurato
- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e l'amministratore del Contraente o della Struttura e i loro Coniugi, conviventi more uxorio, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine che convive con loro, anche se non presenti nello stato di famiglia
- il Personale Dipendente della Struttura, soggetto all'Assicurazione obbligatoria INAIL, che subisce il Danno in occasione di lavoro o di servizio. In questo caso vale la Garanzia *Responsabilità civile verso il personale ed i prestatori di lavoro (RCO)* se acquistata.

4.6 Eventi che non sono coperti dalla Sezione 4 Responsabilità civile professionale

Se non diversamente previsto in Polizza, Zurich non indennizza:

1. danni che derivano da attività per le quali **l'Assicurato non dispone delle autorizzazioni** previste dalla normativa e dai regolamenti in vigore
2. danni **alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo**
3. danni da **circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili**
4. danni che derivano dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il **trattamento e la tutela dei Dati personali**, tranne quanto previsto della garanzia *Perdite Patrimoniali* se acquistata (punti 4.4.2)
5. danni alle **Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute**
6. danni derivanti dallo svolgimento delle **attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche**
7. danni conseguenti a **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo**
8. danni che si sono verificati in connessione con **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 4.4.2) e alla garanzia *Malattie professionali* (punto 4.2.3)
9. **Richieste di Risarcimento** connesse o conseguenti a **Fatti noti di cui l'Assicurato era o avrebbe dovuto essere a conoscenza prima della decorrenza della Polizza oppure prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati con continuità con Zurich**
10. **Perdite Patrimoniali**, tranne quanto previsto dalle garanzie *Perdite Patrimoniali*, se acquistata (punti 4.4.2)

11. danni che derivano da trattamenti di **medicina estetica**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Medicina estetica* se acquistata (punto 4.4.1)
12. danni che derivano da **responsabilità imputabile solo ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato**
13. **Sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo**
14. danni da **Furto**
15. danni che derivano dalla **proprietà, esercizio, conduzione o amministrazione di Fabbricato**
16. danni conseguenti alla **prescrizione e all'utilizzo di farmaci e prodotti medici in genere, non conformi alle indicazioni/ delimitazioni previste dal Ministero della Salute per tali prodotti**
17. danni che derivano da **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e che non derivano direttamente dalla legge
18. **Solo per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla Farmacia, sono esclusi i danni:**
 - ⊗ **causati da prodotti direttamente esportati in USA e Canada**
 - ⊗ **provocati dagli inibitori selettivi della Cox-2, da composti chimici facenti parte della classe dei retinoidi, nonché dalle seguenti sostanze: 8-idrossichinolina alogenata, aristolochia, astemizolo, benfluorex, bromfenac, cantaxantina, catina, catha edulis, cerivastatina, cisapride, clobenzorex, danthron, dexfenfluramina, dietilstilbestrolo, efedra, encainide, fenfluramina, flosequinan, garcinia, kava kava, leflunomide, mefenorex, mibefradil, nefazodone, fenilpropanolamina, rocuronio, remoxipride, rimonabant, sida cordifolia, temafloxacina, terfenadina, talidomide, thimerosal/thiomersal, troglitazone, usnea**
 - ⊗ **provocati dal germanio, se utilizzato quale ingrediente di integratori alimentari o prodotti dietetici**
19. **danni che derivano da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 4.4.2)**
20. **danni, spese e oneri per il ritiro dal mercato o il richiamo di qualsiasi prodotto**
21. **danni relativi alla richiesta di rimborso del compenso percepito dall'Assicurato per le prestazioni professionali che hanno dato luogo al Sinistro**
22. **i danni alle apparecchiature e presidi, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, i danni per mancato uso o disponibilità.**

In caso di danni che derivano dalle esclusioni e limitazioni previste da questo punto 4.6, Zurich, in caso di Azione diretta, ha diritto all'azione di Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

4.7 Eventi che non sono coperti dalla Sezione 4 *Responsabilità civile professionale opponibili anche al danneggiato in caso di Azione diretta*

In caso di Azione diretta, Zurich può opporre al danneggiato le eccezioni sottoscritte e accettate dall'Assicurato di seguito elencate:

- danni che derivano da **attività diversa da quella dichiarata in Polizza**
- Richieste di Risarcimento relative a **eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della data inizio del Periodo di retroattività indicata in Polizza**
- Richieste di Risarcimento **ricevute dall'Assicurato dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione o del Periodo di ultrattività**
- danni **che rientrano nel limite di Franchigia e Scoperto, se previste**
- **il mancato pagamento del Premio.**

Queste esclusioni di copertura costituiscono Eccezioni opponibili direttamente al terzo danneggiato secondo l'art. 8 del Decreto Ministeriale 232/2023 in caso di Azione diretta nei confronti dell'assicuratore e, pertanto, il relativo Risarcimento dei danni rimarrà in tutto o in parte ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Come funziona l'Assicurazione?



4.8 Forma di Assicurazione Claims made

L'Assicurazione vale nella forma **Claims made per le Richieste di Risarcimento:**

- ✓ ricevute **per la prima volta** dall'Assicurato (o da Zurich, in caso di Azione diretta) **durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di ultrattività**
- ✓ relative a **fatti, errori od omissioni** accaduti **durante il Periodo di Assicurazione**
- ✓ relative a **fatti, errori od omissioni** accaduti **prima della data di decorrenza della Polizza e fino a 10 Anni prima di questa data (Periodo di retroattività), a condizione che non si tratti di Fatti noti di cui l'Assicurato era o avrebbe dovuto essere già a conoscenza alla data di stipula dell'Assicurazione.**

Esempio

Il Contraente sottoscrive con Zurich la Polizza acquistando la copertura di *Responsabilità civile professionale*.

L'Assicurazione vale dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 con una retroattività di 10 Anni (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2024).

L'Assicurazione vale nella forma Claims Made e copre le Richieste di Risarcimento presentate (ossia "fatte") per la prima volta durante il periodo di validità della Polizza (1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025).

Come funziona in pratica?

1. Il fatto dannoso (errore od omissione) avviene il 15 marzo 2015.
2. Il Contraente riceve la richiesta danni il 31 gennaio 2024 (durante il periodo di validità dell'Assicurazione) e presenta a Zurich la Richiesta di Risarcimento il 10 febbraio 2024.

La Polizza copre?

Si. La richiesta è stata presentata ("Claims made") durante la validità della Polizza. Il fatto è avvenuto entro i 10 Anni di retroattività. Ciò a condizione che non si tratti di Fatti noti e, pertanto, già conosciuto nella sua potenzialità di esposizione al rischio risarcitorio al momento della stipula.

4.9 Sostituzione contratto precedente

Se questa Assicurazione sostituisce, in modo continuo, un altro contratto in corso di validità sottoscritto con Zurich per lo stesso rischio, le Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione sono gestite in base a queste condizioni di Assicurazione, anche se relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - comprensivo della retroattività - dell'Assicurazione sostituita.

4.10 Responsabilità solidale

Se più persone o soggetti sono considerati responsabili in via solidale, Zurich risponde per l'intero. Zurich ha diritto di regresso pro quota nei confronti dei condebitori solidali dell'Assicurato in via di Surrogazione secondo gli articoli 2055 e 1916 del Codice civile e dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 232/2023, come previsto dal successivo punto 4.11.

La responsabilità solidale è prevista dall'art. 2055 del Codice Civile *Responsabilità solidale*.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

4.11 Diritto di Surrogazione da parte di Zurich

Zurich ha il diritto di Surrogazione secondo l'art. 1916 del Codice Civile, Diritto di Surrogazione dell'assicuratore. Vuol dire che, dopo aver pagato il Risarcimento, Zurich può sostituirsi all'Assicurato per recuperare l'importo pagato nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili.

Il Contraente o l'Assicurato devono fornire a Zurich la necessaria Assistenza e i documenti richiesti per l'esercizio di tale diritto.

La Surrogazione è prevista dall'art. 1916 del Codice Civile *Diritto di Surrogazione dell'assicuratore*.

Con il diritto di Surrogazione Zurich, dopo aver pagato l'Indennizzo, può in determinati casi sostituirsi all'Assicurato per recuperarlo dal responsabile del Sinistro.



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.12 Come si denuncia il Sinistro

In caso di Richieste di Risarcimento prevenute all'Assicurato, **il Contraente o l'Assicurato deve:**

- 1. trasmettere** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **la denuncia scritta** di Sinistro **entro 30 giorni** dalla richiesta o da quando ne è venuto a conoscenza (art. 5, comma 3, Decreto Ministeriale 232/2023).
- 2. indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità dei danneggiati, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
- 3. firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1913 del Codice Civile, Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro e art. 1915 del Codice Civile, Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).

Oltre alla denuncia scritta, il Contraente o l'Assicurato deve inviare all'Intermediario assicurativo o a Zurich con urgenza **copia di ogni documento utile per l'accertamento dei fatti, l'istruzione della pratica e la validità della copertura assicurativa.**

La mancata denuncia del Sinistro non produce gli effetti di legge se la Richiesta di Risarcimento è già stata inviata direttamente a Zurich nel caso in cui sia prevista, a favore del danneggiato, l'Azione diretta.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altre informazioni e documenti specifici (4.13 *Gestione del Sinistro*).

L'Assicurato o il Contraente deve fornire le informazioni e i documenti richiesti e prestare a Zurich la massima collaborazione per l'istruzione del Sinistro.



Come è gestito il Sinistro?

4.13 Gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro o la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, in caso di Azione diretta, e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato **e anche al terzo danneggiato in caso di Azione diretta. Anche in caso di Azione diretta, il Contraente e l'Assicurato si impegnano più generalmente a cooperare, con Zurich, con correttezza e buona fede, per garantire la migliore e più completa istruzione della pratica di Sinistro e l'adozione, da parte di Zurich, delle determinazioni più opportune nell'ambito della gestione del Sinistro. La violazione di tale obbligo di cooperazione integra inadempimento contrattuale e può giustificare la risoluzione del contratto e/o dar luogo al Risarcimento del danno patito da Zurich per non aver potuto correttamente gestire e valutare stragiudizialmente il Sinistro.**

Se il Sinistro è in copertura, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 4.15 (*Gestione delle controversie*), Zurich si occupa della gestione del Sinistro nei seguenti termini:

- procede alla quantificazione dei danni e trattazione del Sinistro, tenendo conto anche di eventuali altre Assicurazioni che possono concorrere al Risarcimento dei Danni
- determina in autonomia le strategie difensive e le eventuali proposte di offerta da formulare alla controparte, tenendo informato l'Assicurato
- comunica l'accoglimento o il rigetto delle Richieste di Risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa
- In caso di Azione diretta, se la Richiesta di Risarcimento è accolta, Zurich paga l'importo risarcitorio eccedente la Franchigia/Scoperto e comunica all'Assicurato gli importi a suo carico.

In tal caso, l'Assicurato deve pagare gli importi della Franchigia/Scoperto a suo carico entro e non oltre i

30 giorni successivi dalla sottoscrizione della quietanza o da altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente. Zurich può anticipare l'importo di Franchigia e Scoperto; in questo caso l'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dal pagamento.

Nell'ipotesi in cui possano essere sollevate altre eccezioni contrattuali, opponibili al danneggiato ai sensi dell'art. 8 del DM 232/2023, Zurich rigetterà la richiesta risarcitoria del danneggiato medesimo, dandone comunicazione all'Assicurato affinché gestisca in proprio il Sinistro.

- Se il terzo non ha agito direttamente nei confronti di Zurich e l'Assicurato comunica di non voler definire il Sinistro nei termini offerti, Zurich paga fino all'importo proposto anche quando il Sinistro viene successivamente definito per un importo maggiore. In tal caso, la differenza, anche se eccedente l'importo della Franchigia, resta a carico dell'Assicurato.

4.14 Tempi di pagamento del Sinistro

Zurich paga quanto dovuto all'Assicurato o, su richiesta di quest'ultimo, al danneggiato entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa

In caso di Azione diretta, Zurich paga quanto dovuto al danneggiato entro 15 giorni dall'accoglimento della Richiesta di Risarcimento.

4.15 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie in nome proprio in caso di Azione diretta e a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto le sue richieste anche o soltanto all'Assicurato. In tal caso, nell'ambito di tale gestione della controversia, in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa, Zurich potrà se necessario, nominare legali o tecnici e avvalersi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

In caso di Procedimento penale, Zurich assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

In nessun caso l'Assicurato o il Contraente potranno ostacolare o comunque compromettere l'utile partecipazione di Zurich alla procedura di mediazione conciliativa o di ATP ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.. Ai sensi dell'art. 8 della legge 24/2017 Zurich potrà/dovrà formalizzare in tal sede offerta di Risarcimento o di motivato rigetto.

Senza il consenso scritto di Zurich, l'Assicurato non deve:

- ammettere alcuna responsabilità
- definire e pagare danni e Perdite Patrimoniali
- effettuare negoziazioni o transazioni o accordi.

In caso contrario Zurich si riserva il diritto di negare l'Indennizzo o il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

Zurich paga:

✓ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta.** Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti non nominati da Zurich
- multe, ammende, Spese di giustizia penale.

Sezione 5

Responsabilità civile danni a terzi



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Se l'Assicurato causa involontariamente danni a terzi e ne è civilmente responsabile ai sensi di legge, Zurich paga i Risarcimenti (capitale, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danni a cose.

Il danno a terzi deve essere **conseguente a un fatto avvenuto durante l'esercizio dell'Attività assicurata. Sono escluse le Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato per fatti, errori, omissioni la cui Assicurazione è coperta dalla Sezione 4 Responsabilità civile professionale.**

L'Assicurazione copre anche:

- ✓ la responsabilità civile dell'Assicurato per un fatto doloso di persone delle quali deve rispondere
- ✓ le azioni di Rivalsa di:
 - INPS (art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile e successive modifiche)
 - INAIL
 - qualsiasi altro ente previdenziale o assistenziale.

L'Assicurazione vale solo se l'Assicurato ha le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza.

Zurich indennizza i danni di questa Sezione 5 con applicazione del Massimale, del Limite di Risarcimento, della Franchigia, dello Scoperto indicati in Polizza. Il Massimale e i Limiti di Risarcimento indicati in Polizza sono unici per tutti i soggetti Assicurati, anche se la responsabilità del Sinistro è di più Assicurati.

5.2 Garanzie aggiuntive sempre attive

L'Assicurato è coperto anche per queste garanzie senza ulteriori Premi aggiuntivi se il danno è indennizzabile in base alle condizioni di Assicurazione.

5.2.1 DANNI CAUSATI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE

Sono compresi per esempio i danni che derivano da:

- ✓ operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di Merci
- ✓ proprietà e manutenzione, se installati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, di: stand espositivi, insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni, allestimenti di illuminazione. Se la manutenzione è gestita da terzi, la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato come Committente dei lavori.

Sono esclusi i danni alle Cose sulle quali tali enti sono installati

- ✓ partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e altri eventi temporanei
- ✓ allestimento, disallestimento, montaggio e smontaggio di stand, strutture, attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza
- ✓ servizio di vigilanza svolto con guardiani, anche armati, solo se autorizzati a norma di legge, o con cani
- ✓ servizio di pulizia degli spazi interni ed esterni utilizzati dall'Assicurato per esercitare l'Attività assicurata indicata in Polizza
- ✓ uso di biciclette (anche elettriche e a pedalata assistita) nell'ambito dell'Attività assicurata da parte dell'Assicurato e dei suoi Addetti
- ✓ servizio antincendio interno o intervento diretto dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo

- ✓ organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi e manifestazioni.
- ✓ attività complementari, ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, scientifica, promotore e organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, mense, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, convegni e simili, gite, attività culturali, soggiorni, marini, attività sportive e ricreative, viaggi e spostamenti da o per succursali o sedi di esercizio dell'attività, concessione di spazi o strutture a terzi
- ✓ dimostrazione di prodotti effettuata da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **relativi alla circolazione di veicoli a motore.**

5.2.2 ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Se l'Attività assicurata è svolta presso terzi, l'Assicurazione copre i danni:

- ✓ ai locali e agli infissi dove si eseguono i lavori
- ✓ alle Cose che si trovano dove si eseguono i lavori
- ✓ alle Cose di proprietà di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia vale fino a 150.000 euro per Annualità assicurativa e con l'applicazione di 100 euro di Franchigia per ogni Sinistro.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.5 *Eventi che non sono coperti dalla sezione Responsabilità civile danni a terzi*, numero 2.

5.2.3 DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi a seguito di Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

In caso di lavori presso terzi, vale quanto previsto dalla garanzia sempre attiva Attività presso terzi (punto 5.2.2).

Se è già presente un'assicurazione per lo stesso rischio, questa Assicurazione opera a secondo rischio, quindi vale per la parte di Indennizzo che va oltre la somma assicurata dell'assicurazione che opera a primo rischio e comunque nei limiti della Somma assicurata prevista per questa Assicurazione.

La garanzia vale fino a 150.000 euro per Annualità assicurativa e con l'applicazione di 250 euro di Franchigia per ogni Sinistro.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.5 *Eventi che non sono coperti dalla sezione Responsabilità civile danni a terzi*, numero 2.

5.2.4 DANNI CAUSATI DA PRODOTTI VENDUTI O SOMMINISTRATI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per somministrazione e vendita di prodotti, anche attraverso distributori automatici, come per esempio prodotti cosmetici magistrali, prodotti di erboristeria, prodotti per l'igiene personale, cibi e bevande.

L'Assicurazione copre solo se i danni si sono verificati entro 1 Anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il Periodo di Assicurazione.

I Massimali della garanzia rappresentano il massimo Risarcimento di Zurich anche per un "Sinistro in serie". Il "Sinistro in serie" è l'insieme di più danni che derivano dalla stessa causa, anche se si sono manifestati durante il Periodo di Assicurazione in momenti diversi.

L'Assicurazione vale se il Contraente o l'Assicurato ha le autorizzazioni richieste per la vendita o la somministrazione dei prodotti.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ dovuti a **difetto originario** del prodotto
- ⊗ causati dalla somministrazione o vendita di farmaci e vaccini.

5.2.5 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE/PROPRIETÀ DEL FABBRICATO NEL QUALE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ ASSICURATA

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato come:

- ✓ conduttore del Fabbricato
- ✓ proprietario del Fabbricato se anche conduttore

nei quali si svolge l'Attività assicurata indicata in Polizza e include anche i danni che derivano da:

- ✓ impianti fissi al servizio dei Fabbricati o dei terreni, per esempio ascensori e montacarichi, insegne, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione
- ✓ antenne e parabole, **esclusi i danni provocati da radiazioni e inquinamento elettromagnetico**
- ✓ terreni e spazi (Aree) di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto
- ✓ strade private
- ✓ parcheggi, **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per ogni veicolo danneggiato**
- ✓ recinzioni (**esclusi i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 metri**)
- ✓ cancelli anche automatici
- ✓ mancata rimozione di neve e ghiaccio dal Tetto, dagli alberi, dai marciapiedi o da altre superfici del Fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere
- ✓ manutenzione ordinaria dei Fabbricati
- ✓ committenza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria **solo se l'Assicurato ha nominato, se richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche)**

Zurich indennizza anche i danni a Cose causati da:

- spargimento di acqua, **solo se conseguenti a Rottura accidentale od Occlusione di Impianti idrici, condutture al servizio del Fabbricato**
- Rigurgito di fogne.

Zurich indennizza questi danni da spargimento di acqua e Rigurgito fogne con una Franchigia assoluta di 100 euro per ogni Sinistro. Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso rischio, questa Assicurazione opera a secondo rischio, quindi vale per la parte di Indennizzo che va oltre la Somma assicurata dell'Assicurazione che opera a primo rischio e comunque nei limiti della Somma assicurata prevista per questa Assicurazione.

Se l'Assicurazione è sottoscritta da un condòmino per la parte di sua proprietà, l'Assicurazione copre la responsabilità per i danni di cui il condòmino deve rispondere in proprio e per la sua quota, **ma esclude quanto egli deve per la responsabilità solidale con gli altri condòmini.**

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ conseguenti a **mancato uso dei veicoli**
- ⊗ alle **Cose** che si trovano **all'interno dei veicoli stessi**
- ⊗ da **Incendio** ai veicoli

5.2.6 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI DELL'ASSICURATO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile personale di ciascun Addetto dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi che si sono verificati durante lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito dell'Attività assicurata. L'Assicurazione vale per i danni causati:

- ✓ a terzi, **escluso l'Assicurato e il Contraente, nel limite del Massimale previsto per la garanzia *Responsabilità Civile danni a terzi***
- ✓ agli altri Prestatori di lavoro **per morte e lesioni personali subiti in occasione di lavoro o di servizio. Questa estensione vale:**
 - **solo se il Contraente ha acquistato anche la garanzia aggiuntiva a pagamento *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)***
 - **nel limite del Massimale previsto per la garanzia aggiuntiva a pagamento *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)***

In caso di danni per morte e lesioni personali, è compresa anche la responsabilità civile personale degli Addetti nella loro qualità di responsabili del servizio di prevenzione e protezione in base al Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche). **L'estensione vale se i Prestatori di lavoro hanno i requisiti di legge per ricoprire questo incarico.**

Per questa garanzia viene equiparato agli Addetti dell'Assicurato anche il personale che lavora a qualunque titolo in nome e per conto dell'Assicurato. Può anche non essere in rapporto di dipendenza con l'Assicurato (per esempio, lavoratore autonomo a partita IVA) ma deve prestare il suo lavoro in conseguenza di un fatto che si è verificato in relazione all'esercizio dell'Attività assicurata.

5.2.7 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO O IN SOSTA

L'Assicurazione copre i danni **avvenuti nei luoghi dove si svolge l'Attività assicurata e in conseguenza di tale**

attività:

- ✓ ai veicoli da trasporto (**esclusi natanti e aeromobili**) sotto carico e scarico di terzi
- ✓ agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e dei Prestatori di lavoro

Zurich indennizza questi danni applicando la Franchigia di 100 euro per ogni mezzo danneggiato.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ relativi alla responsabilità riconducibile alla **custodia di veicoli in sosta**
- ⊗ conseguenti a **mancato uso dei veicoli**
alle **Cose** che si trovano **all'interno dei veicoli stessi**.

5.2.8 COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato in base all'articolo 2049 del Codice Civile (Responsabilità dei padroni e dei Committenti) nella sua qualità di Committente in relazione alla guida nell'ambito dell'Attività assicurata da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli, autocarri fino a 35 quintali. La garanzia vale anche per i danni fisici causati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.



La garanzia vale dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficia il proprietario o il conducente del veicolo che ha causato il danno.

Per i danni che si verificano / che avvengono all'estero, questa garanzia vale solo se:

- il proprietario o il conducente del veicolo sono in possesso della Carta Verde
- i danni si verificano nei Paesi coperti dalla garanzia.

Zurich non indennizza i danni provocati dai Prestatori di lavoro:

- ⊗ **alla guida di veicoli** di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al PRA, in usufrutto, in locazione o a noleggio
- ⊗ **non abilitati alla guida** in base alle disposizioni in vigore

5.3 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive, descritte di seguito.

Le garanzie sono attive solo se presenti in Polizza.

5.3.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Zurich paga i Risarcimenti per i danni causati da Infortunio sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro (RCO), se l'Assicurato ne è civilmente responsabile per:

- ✓ morte e lesioni personali
- ✓ azioni di Rivalsa da parte di:
 - INAIL o qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale (articoli 10 e 11 del Decreto del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche; Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche)
 - INPS (articolo 14 della Legge del 12 giugno 1984 n. 222 Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile e successive modifiche).

Solo per le azioni di Rivalsa di INPS, INAIL o altro Ente previdenziale o assistenziale, sono parificati ai Prestatori di lavoro i titolari e i soci dell'Assicurato, i Familiari coadiuvanti e gli associati in partecipazione.

Se l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade in tutto o in parte sull'Assicurato, l'Assicurazione è valida se al momento del Sinistro l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'Assicurazione obbligatoria per gli Infortuni sul lavoro.

L'Assicurazione rimane valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, a meno che questa interpretazione non derivi da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione del Massimale e della Franchigia come indicato in Polizza.



Chi è il Prestatore di lavoro?

La persona fisica di cui, nel rispetto della legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'Attività assicurata descritta in Polizza.

Sono compresi, per esempio:

- le persone di cui l'Assicurato si avvale in modalità smart-working o lavoro agile, ai sensi della Legge n. 81/2017 e successive modifiche e integrazioni
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto a voucher)
- i soci lavoratori di società cooperative
- i lavoratori stagionali
- i lavoratori a chiamata/intermittenti
- i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro
- le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricade, secondo la legge, su soggetti diversi dall'Assicurato (per esempio somministrazione di lavoro).

Per la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): sono parificati ai Prestatori di lavoro anche i titolari e i soci della Struttura assicurata, i loro collaboratori Familiari e gli associati in partecipazione per le sole azioni di Rivalsa da parte di INPS, INAIL e altro Ente previdenziale o assistenziale.

Non sono Prestatori di lavoro:

- gli Addetti delle imprese cui sono appaltati lavori in base a regolare contratto
- le persone considerate terze come indicato al punto 5.4 del capitolo Chi e che cosa non è assicurato?

5.3.2 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle Malattie professionali.

La garanzia vale se:

- **la Malattia professionale si manifesta durante il Periodo di validità di questa Assicurazione o di altre Assicurazioni Zurich acquistate con continuità a copertura dello stesso rischio ed è una conseguenza di fatti che si sono involontariamente verificati nel Periodo di validità**
- **l'ente preposto (INAIL) o la magistratura (con pronuncia del giudice del lavoro) confermano che la Malattia professionale è una conseguenza della mansione svolta dal Prestatore di lavoro per conto dell'Assicurato.**

La "data di manifestazione" è la data in cui è stata diagnosticata la Malattia professionale per la prima volta al Prestatore di lavoro.

Il Massimale per questa garanzia è lo stesso di quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) al punto 5.4.1. Il Massimale indicato in Polizza è quindi complessivo sia per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) che per la garanzia Malattie professionali. In caso di Sinistro si applica la Franchigia indicata in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sullo stato degli esercizi dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione richiesta da Zurich.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.5 *Eventi che non sono coperti dalla sezione Responsabilità civile danni a terzi*, numero 6.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i Prestatori di lavoro per i quali si è manifestata una **ricaduta per una Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile**
 - ⊗ **Le Malattie professionali conseguenti a:**
 - una intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato
 - una intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.
- La copertura torna a operare quando l'Assicurato applica idonee azioni di rimedio per evitare il ripetersi del danno
- ⊗ le Malattie professionali provocate da **diacetile (Diacytyl)**
 - ⊗ le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di **mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.**



Quali sono le Malattie professionali?

Sono le Malattie riconosciute come professionali al momento del Sinistro:

- nell'elenco delle tabelle allegate al "Testo unico per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali" (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
- dalla magistratura.

5.3.3 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato nello svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza per danni involontariamente causati a Cose di terzi da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'atmosfera o di terreni o culture, insieme o separatamente, provocati da sostanze di qualunque natura.

L'Assicurazione vale:

- solo se l'emissione, la dispersione, il Deposito e la fuoriuscita delle sostanze inquinanti provengano dalla Rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza del Fabbricato. I danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 3 giorni dal momento in cui questi eventi sono iniziati
- e
- solo per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per i Danni indiretti.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da inquinamento accidentale con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

L'Assicurazione non copre i danni:

⊗ **di cui l'Assicurato, o persone delle cui azioni deve rispondere, sono responsabili a titolo di danno ambientale secondo le Norme in materia ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche)**

⊗ **conseguenti a:**

- una intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato
- una intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dell'Assicurato.

La copertura di questa garanzia torna a operare quando l'Assicurato applica idonee azioni di rimedio per evitare il ripetersi del danno

⊗ **derivanti da alterazioni di carattere genetico**

⊗ **causati a Cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo**



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.5 *Eventi che non sono coperti dalla sezione Responsabilità civile danni a terzi*, numero 10.

5.3.4 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **solo se conseguenti a un Sinistro risarcibile in base alla garanzia Responsabilità civile danni a terzi.**

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.5 *Eventi che non sono coperti dalla sezione Responsabilità civile danni a terzi*, numero 7.

Che cosa non è assicurato?



5.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

1. **l'Assicurato e i suoi Familiari**
2. quando l'Assicurato è una **persona giuridica**: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e i loro Familiari
3. i **Prestatori di lavoro dell'Assicurato** per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto dell'Assicurato

Sono invece considerati “terzi” per le sole lesioni corporali (escluse le Malattie professionali), e quindi sono coperti dall’Assicurazione:

- le persone di cui l’Assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva) che subiscono il danno in occasione di lavoro per conto dell’Assicurato in relazione all’Attività assicurata
- gli appaltatori, i subappaltatori, i titolari di altre ditte non consociate o collegate all’Assicurato e i loro Prestatori di lavoro che partecipano in modo occasionale nell’ambito dell’Attività assicurata a lavori di carico e scarico, pulizia, manutenzione o ad attività accessorie all’attività principale
- gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dell’Assicurato.

5.5 Eventi che non sono coperti dalla sezione Responsabilità civile danni a terzi

Se in Polizza non è previsto diversamente, Zurich non indennizza i danni:

1. dovuti a **dolo dell’Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge nell’ambito dell’Attività assicurata
2. alle **Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute**, tranne quanto previsto dalle garanzie *Attività presso terzi* (punto 5.2.2) e *Danni da Incendio* (punto 5.2.3)
3. che derivano da **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei Fabbricati**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Responsabilità civile del Fabbricato nel quale si svolge l’Attività assicurata* (punto 5.2.5)
4. che derivano dalla **circolazione su strade di uso pubblico, su aree ad esse equiparate o su aree private di mezzi a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria** (esempio autovettura, ciclomotore, Monopattino elettrico, natanti con motore), tranne quanto previsto dalla garanzia *Committenza mezzi di trasporto* (punto 5.2.8) e al punto *Danni causati da attività accessorie all’attività principale* (punto 5.2.1)
5. **causati dalla responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) se acquistata (punto 5.3.1)
6. che derivano da **Malattie professionali**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Malattie professionali* se acquistata (punto 5.3.2)
7. che derivano da **interruzioni o sospensioni** (totali o parziali) **di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni da interruzione o sospensione di attività* se acquistata (punto 5.3.4)
8. **da Furto**
9. **a Cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo**
10. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni da inquinamento accidentale* se acquistata (punto 5.3.3)
11. **da detenzione o impiego di esplosivi**. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO), punto 5.3.1
12. che derivano **dalla proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 2 metri**
13. che derivano da **umidità, Stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da batteri, funghi e muffe**
14. che derivano dalla **proprietà e da qualsiasi uso di Mezzi aerei a pilotaggio remoto e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo**
15. di qualsiasi natura derivanti da **errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, Software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi**
16. dovuti ad **amianto, silice e chrysotile**. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) (punto 5.3.1) e alla garanzia *Malattie professionali* (punto 5.3.2)
17. che derivano da Impianti fotovoltaici e impianti geotermici
18. che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, Terremoti,**

Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici, Frane. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)*, punto 5.3.1

19. che derivano da **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e non derivanti direttamente dalla legge
20. **dovuti alla generazione di campi elettrici o magnetici, di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, e dovuti a frequenze radio (FR)**. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 5.3.1) e alla garanzia *Malattie professionali* (punto 5.3.2)
21. **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**. Questa esclusione si applica anche alla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 5.3.1) e alla garanzia *Malattie professionali* (punto 5.3.2)
22. che derivano da attività che riguardano la vita privata dell'Assicurato e dei suoi Familiari
23. che derivano da responsabilità civile sanitaria
24. che derivano da Attacchi Cyber.

L'Assicurazione non copre inoltre:

25. **multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate**



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.6 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. **trasmettere** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **la denuncia scritta** del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne abbiano avuto conoscenza.
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità, se intervenute
- eventuale denuncia alle autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (5.7 Tempi di gestione del Sinistro).



Come è gestito il Sinistro?

5.7 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

5.8 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

5.9 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ **ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato**, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ **le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich**
- ⊗ **multe, ammende, Spese di giustizia penale.**

Sezione 6

Tutela Legale

Zurich affida la gestione e la liquidazione dei Sinistri di tutela legale a una Compagnia specializzata, come prevede il D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005 – titolo XI, capo II, artt.163-164.

La gestione e la liquidazione è affidata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., in seguito DAS

Via Enrico Fermi 9/b

37135 Verona

Tel. 045 8378901

www.das.it

Tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione sui Sinistri devono essere inviati in via preferenziale a DAS.



Zurich può cambiare in qualsiasi momento la Compagnia specializzata che fornisce la garanzia Tutela Legale. Se dovesse cambiarla, lo comunicherà sul sito www.zurich.it o nell'area riservata. Il cambiamento non modificherà né peggiorerà in alcun modo le condizioni contrattuali e di Premio.



Che cosa è assicurato e come?

6.1 Quale rischio copre l'Assicurazione

Zurich assicura il rischio dell'Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato a causa di **fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.**

6.2 Quali soggetti copre l'Assicurazione?

Le garanzie valgono per:

- il **Contraente/Assicurato**
- **le ditte individuali e le imprese familiari:** il titolare, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività
- **le società di persone:** i Soci, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività
- **le Società di Capitali:** il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte.

6.3 Quale Forma di garanzia può scegliere il Contraente

Il Contraente può scegliere tra due forme di garanzia alternative:

- **Forma BASE**
- **Forma COMPLETA**

Alla Forma di garanzia Base può essere aggiunta la seguente estensione:

- **Fisco e Previdenza**

Alla Forma di garanzia Completa possono essere aggiunte le seguenti estensioni:

- **Fisco e Previdenza**
- **Controversie per prestazioni eseguite dall'Assicurato e recupero del credito**

La scelta è indicata in Polizza.

Inoltre, è sempre attiva per tutte le forme la garanzia *Consulenza legale telefonica*.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

è disponibile un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica, sulle materie previste nella forma di garanzia scelta, tramite il **numero verde 800 345543 (Da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:00)**.

L'Assicurato può telefonare per ottenere:

- consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una controversia legale o per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio Richieste di Risarcimento o diffide)
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti
- consultazione ed Assistenza, se l'Assicurato deve testimoniare davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o penale.

⊗ **La consulenza legale telefonica non prevede il rimborso o il pagamento delle spese per l'Assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.**

6.4 FORMA BASE

Con la forma Base, Zurich copre l'Assicurato fino al Massimale indicato in Polizza nei casi in cui:

- A. è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli relativi a violazioni in materia fiscale e amministrativa
- B. è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compresi quelli per violazioni in materia fiscale e amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
- l'Assicurato viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato (art. 530 del Codice di Procedura Penale)
 - il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).

⊗ **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

DAS anticipa le spese legali e peritali fino a 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa da assoluzione nel merito o proscioglimento nel merito (art. 530 del Codice di Procedura Penale) pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale), l'Assicurato deve rimborsare a DAS tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio.

- C. deve difendersi e presenta **opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa.** Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se **l'importo della sanzione è uguale o superiore a 500 euro per singola violazione.** La garanzia vale anche per la fase di presentazione delle deduzioni prima della fase di opposizione giudiziale alla Sanzione se è necessario incaricare un legale, **con un limite di 5.000 euro.**

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi in materia di:

- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008 -Testo Unico Sicurezza, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
- protezione dei dati, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro Dati personali (Decreto legislativo n. 196/03 - Codice della Privacy - GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, Decreto legislativo 101/2018, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
- vendita di medicinali ad uso umano (Decreto legislativo n. 219, 24 aprile 2006)
- Codice dell'ambiente (Decreto legislativo n. 152/2006 in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
- Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto legislativo n. 231/2001, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative, al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive, **nel limite di 2.500 euro per Sinistro**, già compreso nel Massimale indicato nella scheda di Polizza.

6.5 FORMA COMPLETA

Con la forma Completa, Zurich copre l'Assicurato fino al Massimale indicato in Polizza, oltre ai casi previsti per la forma Base, anche nei casi in cui l'Assicurato:

- A. subisce danni extracontrattuali a causa di un Fatto illecito di terzi
- B. deve difendersi in una richiesta di Risarcimento di Danni extracontrattuali da parte di terzi, a causa di un suo presunto comportamento illecito.

In questo caso la garanzia è valida per Spese di resistenza e soccombenza solo se:

- il Sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di responsabilità civile
- l'assicuratore della responsabilità civile è già intervenuto
- l'intero Massimale a copertura delle spese legali della Polizza di responsabilità civile è esaurito (art. 1917 del Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile).

Se la Polizza di responsabilità civile non può essere attivata a causa di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio ed interviene quindi direttamente sulle spese legali o peritali fino al Massimale indicato per la sezione di tutela legale. **L'Assicurato deve dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e la validità dell'Assicurazione di responsabilità civile e consegnare copia su richiesta di DAS.**

C. deve sostenere o difendersi in controversie di Diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il **valore di lite sia superiore a 250 euro**, relative a:

- contratti con fornitori di beni o servizi
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge
- diritto di proprietà, altri diritti reali, conduzione in locazione degli immobili ove viene svolta l'attività.

6.6 Garanzie aggiuntive a pagamento

In base alla forma scelta, Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive descritte di seguito.

Le garanzie sono attive solo se presenti in Polizza.

6.6.1 FISCO E PREVIDENZA

Sia con la forma Base che con la forma Completa, il Contraente può acquistare la garanzia Fisco e Previdenza.

La garanzia copre l'Assicurato nei casi in cui:

- A. deve affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario: decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come successivamente modificato e integrato) per l'Assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente:
- in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali
 - e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio.

La fase di contraddittorio pregiudiziale con l'autorità fiscale viene garantita nei seguenti limiti:

- per 1 solo caso per Annualità assicurativa
- fino a un massimo di 2.500 euro per Sinistro.

La fase giudiziale viene garantita nei seguenti limiti:

- se le richieste vengono accolte integralmente: le spese sostenute dal Contraente/Assicurato
- sono rimborsate per intero
- se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto, metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato.

La copertura vale se il valore della sanzione tributaria applicata, al netto degli oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 1.000 euro.

Zurich non anticipa le spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa, alle condizioni sopra indicate, solo dopo aver acquisito il provvedimento definitivo.

B. deve affrontare controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali.

6.6.2 CONTROVERSIE DI FORNITURE E PRESTAZIONI EFFETTUATE

Se è stata acquistata la forma Completa, il Contraente può acquistare la garanzia Controversie di forniture e prestazioni effettuate se:

- deve sostenere o difendersi in controversie per prestazioni contrattuali da lui effettuate a favore di pazienti o clienti, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250 euro, con il limite di denunce per Annualità assicurativa indicato in Polizza.

In eccezione a quanto previsto al punto "Copertura territoriale della garanzia", la garanzia vale per i Sinistri che insorgono e la cui trattazione ed esecuzione avviene in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

6.7 Quali spese rimborsa DAS?

In base alla Forma di garanzia scelta dall'Assicurato, DAS paga o rimborsa queste spese:

- ✓ onorari di un legale incaricato della gestione del Sinistro

- ✓ onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **fino a 3.000 euro per Sinistro**
- ✓ onorari per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- ✓ onorari per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio
- ✓ Spese di giustizia nel Procedimento penale
- ✓ Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte
- ✓ spese legali per una Transazione autorizzata da DAS, come indicato al punto 8 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni
- ✓ spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro
- ✓ spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali
- ✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di 500 euro**
- ✓ spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, se una controversia deve essere sottoposta e risolta davanti a uno o più arbitri
- ✓ spese di avvio di una mediazione civile davanti a un organismo di mediazione e spese di indennità del mediatore
- ✓ spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **per un massimo di 2 tentativi**
contributo unificato di iscrizione a ruolo, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Se l'Assicurato viene arrestato, minacciato di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è valida, Zurich copre, entro il Massimale indicato in Polizza:

- ✓ le spese per l'Assistenza di un interprete
- ✓ le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a Zurich entro 60 giorni dal versamento. Il Contraente è responsabile in solido con l'Assicurato della restituzione.**

6.8 Quando comincia la copertura assicurativa e quando un Sinistro è in garanzia

Quando comincia la copertura

Controversie contrattuali	Dopo 90 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.
Tutti gli altri casi	Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.

Qual è la data del Sinistro

Richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali	Data del primo evento che ha generato il diritto al Risarcimento.
Opposizione a Sanzioni amministrative	Data del primo atto di accertamento della violazione.
Contenzioso Fiscale	Data in cui è presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'autorità competente
Controversie relativa a contratto di lavoro dipendente in caso di interruzione del rapporto	Data di cessazione del rapporto di lavoro
Tutti gli altri casi	Data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo.

Se il Sinistro è avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione, la garanzia si estende ai 2 Anni dopo la fine dell'Assicurazione.

Se il Sinistro si protrae attraverso più inadempienze o violazioni successive dello stesso tipo, Zurich considera la data della prima violazione, anche presunta.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che la garanzia vale anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento

coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). In caso di controversia contrattuale se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto in essere con Zurich per gli stessi rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipula del nuovo contratto.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

6.9 Copertura territoriale della garanzia

Tipologia di Sinistro	Paesi in cui è accaduto l'evento e in cui il Sinistro è processualmente trattato ed eseguito
Danno extracontrattuale e Procedimento penale	Paesi del continente europeo
Controversie contrattuali	Paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano
Controversie per prestazioni eseguite dall'Assicurato e recupero del credito	
Opposizione a Sanzione amministrativa	Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano
Contenzioso Tributario	
Consulenza legale telefonica	In Italia, secondo le normative italiane



Che cosa non è assicurato?

6.10 Danni, eventi e circostanze che non sono coperti dalla sezione *Tutela Legale*

Sono sempre esclusi dalla garanzia i Sinistri relativi a:

- ⊗ danni subiti **per disastro ecologico, atomico, radioattivo**
- ⊗ causati da **eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate**
- ⊗ da fatti conseguenti a **eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme**
- ⊗ **procedimenti e controversie** che derivano dalla **proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei**
- ⊗ **fatti dolosi dell'Assicurato**. Se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'Assicurato dovrà rimborsare a Zurich tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio
- ⊗ **controversie contrattuali con valore di lite inferiore a 250 euro**
- ⊗ **controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi se:**
 - non esiste una apposita Polizza di responsabilità civile
 - il dolo è dell'Assicurato
 - il Sinistro rientra nei casi di Scoperto o Franchigia della Polizza di responsabilità civile
 - i Premi non sono stati pagati
- ⊗ **materia fiscale e tributaria** ad eccezione dei Procedimenti penali o tranne quando risulti stipulata l'estensione di garanzia fisco e previdenza
- ⊗ con Istituti o **Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali se non risulta stipulata l'estensione di garanzia fisco e previdenza e in ogni caso quando riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali**

- ⊗ **materia amministrativa**, tranne quanto espressamente previsto nelle garanzie di Polizza;
- ⊗ **opposizione alle Sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a 500 euro**
- ⊗ **beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività**
- ⊗ operazioni di **compravendita o costruzione di beni immobili**
- ⊗ operazioni di **compravendita di beni mobili registrati**
- ⊗ **controversie per diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore e proprietà intellettuale in genere**
- ⊗ **controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione di azienda**
- ⊗ **controversie con l'Ordine Professionale.**

6.11 Spese che DAS non paga o non rimborsa con la sezione *Tutela Legale*

DAS non paga o non rimborsa:

- ⊗ **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste Sinistro dal capitolo - "Cosa fare in caso di Sinistro"**
- ⊗ **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS**
- ⊗ **spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella**
- ⊗ **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale**
- ⊗ **spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato, in solido con il Contraente, deve restituirle alla stessa entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso**
- ⊗ **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile)**
- ⊗ **costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo**
- ⊗ **anticipo delle spese superiore ai 3.000 euro in caso di Pcedimento penale per Delitto doloso**
- ⊗ **pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere**
- ⊗ **spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 euro**
- ⊗ **oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.**

In caso di controversia tra Contraente ed altro Assicurato la garanzia vale esclusivamente a favore del Contraente.



Cosa fare in caso di Sinistro?

6.12 Come si denuncia il Sinistro

L'Assicurato deve segnalare immediatamente l'accaduto a DAS in uno di questi due modi:

- **Direttamente a DAS**

- Chiamando il numero verde 800 345543
- Scrivendo all'indirizzo e.mail sinistri@das.it

DAS raccoglie la denuncia e indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, spiega come gestirà il Sinistro e fornisce il numero identificativo della pratica.

- **al proprio Intermediario assicurativo**

L'Intermediario si attiva direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.

L'Assicurato deve pagare gli oneri fiscali, di bollo e di registro secondo la normativa vigente per rendere validi i documenti necessari alla valutazione del caso.

L'Assicurato deve inviare appena possibile a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni informazione utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere **la consulenza legale telefonica**, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 345543 (Da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:00) e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico.

In caso di **Procedimento penale**, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha saputo di essere coinvolto nell'indagine.

In caso di **Danno extracontrattuale** richiesto da terzi, quando denuncia il Sinistro l'Assicurato deve dichiarare a DAS se possiede una Polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se DAS lo richiede.

6.13 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative

Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- **denunciare il Sinistro appena possibile**, comunque in tempo utile per la sua difesa e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione
- aggiornare appena possibile DAS su ogni fatto importante che può riguardare l'erogazione della prestazione
- **avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito**
- **ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere** un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato. Anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte
- **richiedere l'autorizzazione preventiva di DAS per concordare con la controparte** qualsiasi transazione o accordo per definire la controversia che comporti per DAS spese legali o peritali ulteriori rispetto all'onorario del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborserà gli oneri a carico dell'Assicurato solo dopo aver verificato che ci fosse effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se questa è conveniente.

6.14 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

La garanzia di Tutela Legale può prevedere tre diverse fasi di gestione del Sinistro:

1 - Fase stragiudiziale

2 - Autorizzazione all'azione in giudizio

3 - Fase giudiziale

1 - Fase stragiudiziale

Dopo aver verificato la validità del Sinistro, DAS fa ogni possibile tentativo per risolvere la controversia in modo amichevole, senza l'intervento di un giudice. DAS svolge questa fase direttamente o con il supporto di professionisti che essa individua, come previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs. 209/05). Se DAS lo richiede, l'Assicurato deve dare la procura per la gestione della controversia.

Per risolvere la controversia, DAS valuta se ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica. In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da DAS non sono coperte. Se si verifica un conflitto di interessi con DAS o con Zurich, l'Assicurato può invece scegliere un legale di propria fiducia fin da questa fase.

2 - Autorizzazione all'azione in giudizio

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio se:

- non si arriva a una soluzione amichevole
- le richieste dell'Assicurato presentano possibilità di successo.
L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che DAS possa valutare le possibilità di successo.
L'azione in giudizio è sempre autorizzata in caso di procedimenti penali o amministrativi.

3 - Fase giudiziale

DAS trasmette la pratica al legale, nominato secondo queste disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia
- se l'Assicurato non lo indica, DAS può individuare direttamente il legale
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale fornendogli tutte le informazioni e la documentazione per tutelare al meglio i propri interessi
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricarne un altro, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.**

DAS gestisce un unico Sinistro se:

- le controversie sono promosse da o contro una o più persone e riguardano domande identiche o connesse
- i procedimenti, anche di natura diversa, sono dovuti allo stesso evento o fatto che ha coinvolto uno o più Assicurati
- l'evento che dà diritto alle prestazioni assicurative si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo.

6.15 Quali responsabilità non hanno né Zurich né DAS

Zurich e DAS non sono responsabili di:

- **operato di legali e periti**
- eventuali **ritardi nel fornire le prestazioni, perché mancava la documentazione necessaria a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

6.16 Quando si ricorre all'Arbitrato

Se c'è conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di affidare la questione a un arbitro nominato di comune accordo. Se non si accordano sulla nomina, l'arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **a meno che si accordino diversamente.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la sua decisione è sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **fino al Massimale indicato in Polizza.**

Se l'Assicurato intende rivolgersi al giudice, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

6.17 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich riceve la documentazione, verifica la validità della garanzia, valuta le spese sostenute dall'Assicurato e quindi definisce l'importo dell'Indennizzo.

Entro 30 giorni dalla definizione dell'importo:

- paga l'Indennizzo all'Assicurato
oppure
- gli comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Sezione 7

Assistenza

Per la gestione e la liquidazione dei Sinistri coperti da questa garanzia, Zurich si affida a **Mapfre Asistencia S.A. con sede in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), che opera con il marchio commerciale MAWDY.**

Per richiedere Assistenza chiamare:

800-181515 per le chiamate dall'Italia

+39.015-2559790 per le chiamate dall'estero o da Rete mobile



Zurich può cambiare in qualsiasi momento la Compagnia specializzata che fornisce la garanzia Assistenza. Se dovesse cambiarla, lo comunicherà sul sito www.zurich.it o nell'area riservata. Il cambiamento non modificherà né peggiorerà in alcun modo le condizioni contrattuali e di Premio.



Che cosa è assicurato e come?

7.1 Quando e come vi assistiamo

L'Assistenza è attiva 24 ore su 24 e copre il Fabbricato dove si svolge l'Attività assicurata indicata in Polizza che si trova in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

L'Assistenza copre anche in caso di Attacchi Cyber.



L'Assicurato può richiedere l'erogazione di ciascuna tipologia di prestazione una sola volta per ciascun Sinistro.

7.1.1 INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un idraulico per un intervento di emergenza a causa di guasti all'impianto idraulico o di riscaldamento del Fabbricato dove si svolge l'attività assicurata che compromettono la prosecuzione dell'attività.

La garanzia vale per i guasti inerenti:

- spargimento d'acqua nei locali del Fabbricato causato da una rottura, otturazione o guasto delle Tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.
- mancanza d'acqua nei locali del Fabbricato causata da una rottura, otturazione o guasto delle Tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nei locali del Fabbricato causato da un'otturazione delle Tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.
- mancanza totale di riscaldamento causata dalla rottura o guasto di Tubazioni o valvole, oppure dall'ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali del Fabbricato.
- spargimento d'acqua causato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento del Fabbricato.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

La garanzia non vale per:

- ⊗ guasti e otturazioni di rubinetti e di Tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura
- ⊗ danni conseguenti a negligenza dell'Assicurato, quindi tutto quanto causato dall'Assicurato nel tentativo di riparazioni autonome provvisorie che hanno generato il problema o anche tutto quanto imputabile a disattenzione
- ⊗ interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore
- ⊗ rottura delle Tubature esterne del Fabbricato
- ⊗ guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore

- ⊗ danni da tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna o otturazione delle Tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

7.1.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un elettricista per un intervento di emergenza a causa di guasti all'impianto elettrico del Fabbricato che compromettono la prosecuzione dell'attività. I guasti devono essere) causati da:

- mancanza di corrente elettrica
- nei locali del Fabbricato
- guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente
- guasto o Scasso dell'Impianto di allarme.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

La garanzia non vale per:

- ⊗ corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato, quindi tutto quanto causato dall'Assicurato nel tentativo di riparazioni autonome provvisorie che hanno generato il problema o anche tutto quanto imputabile a disattenzione
- ⊗ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- ⊗ guasti al cavo di alimentazione dei locali del Fabbricato a monte del contatore.

7.1.3 INVIO DI UN FABBRO IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso il Fabbricato dove si svolge l'attività assicurata a causa di:

- smarrimento, rottura o Furto delle chiavi, guasto o Scasso della serratura che rendono impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura di fissi ed infissi dei locali del Fabbricato tale da non garantirne la sicurezza, causata da Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.4 INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un serrandista per un intervento di emergenza a causa di:

- smarrimento, rottura o Furto delle chiavi, guasto o Scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali del Fabbricato tale da non garantirne la sicurezza, causata da Furto o da tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.5 INVIO DI UN VETRAIO

Se l'Assicurato ha bisogno di un vetraio a causa di rottura dei vetri perimetrali che compromette la sicurezza del Fabbricato può contattare la Struttura organizzativa che glielo invia.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.6 INVIO DI UN FRIGORISTA IN CASO DI EMERGENZA

Se l'Assicurato ha bisogno di un frigorista per un intervento di emergenza a causa del mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione provocato da guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, può contattare la Struttura Organizzativa che glielo invia.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.7 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Se il Fabbricato dell'Assicurato è colpito da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Atti vandalici, Furto o tentato Furto, che ne compromettono la sicurezza, l'Assicurato contatta la Struttura organizzativa per l'invio di un sorvegliante per garantire la sicurezza del Fabbricato.

Zurich paga il costo dell'intervento fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

7.1.8 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del Fabbricato a seguito di danni causati da:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali del Fabbricato provocato da una rottura, otturazione, guasto di Tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dei locali del Fabbricato, provocato da otturazione delle Tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico

può contattare la Struttura organizzativa che gli invia personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Zurich paga il costo dell'intervento fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

La garanzia non vale per:

- ⊗ guasti e otturazioni di rubinetti e di Tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura
- ⊗ danni conseguenti a negligenza dell'Assicurato, quindi tutto quanto causato dall'Assicurato, nel tentativo di riparazioni autonome provvisorie, che hanno generato il problema o anche tutto quanto imputabile a disattenzione
- ⊗ rottura delle Tubature esterne del Fabbricato
- ⊗ danni di tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna o otturazione delle Tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

7.1.9 FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

In caso di mancanza di corrente elettrica nel Fabbricato dovuta a guasti:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa che gli invia una persona specializzata nell'installazione di un generatore di corrente fino a 6 kw completo di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

Zurich paga i costi dell'intervento fino a un Massimale di 200 euro per Sinistro.

La garanzia non vale per:

- ⊗ corto circuito provocato dall'Assicurato
- ⊗ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- ⊗ guasti al cavo di alimentazione dei locali del Fabbricato a monte del contatore.

7.1.10 TRASLOCO IN CASO DI EMERGENZA

Se il Fabbricato è inagibile per più di 30 giorni a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Atti vandalici, Furto o tentato Furto, l'Assicurato può chiamare, entro 30 giorni, la Struttura Organizzativa che organizza il trasloco del contenuto del Fabbricato in un altro Fabbricato di proprietà dell'Assicurato o presso un Deposito. **La prestazione è valida solo in Italia.**

Zurich paga i costi del trasloco.

L'Assicurato paga i costi del Deposito.

7.1.11 INVIO DI UN ARTIGIANO TUTTOFARE

Se l'Assicurato ha bisogno di riparazioni di piccola entità presso il Fabbricato che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato (per esempio: rottura di una mensola, scaffali, lampadari, battiscopa, fettucce delle tapparelle, maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto), la Struttura organizzativa gli invia un artigiano tuttofare, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico.

La Prestazione viene fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi. Zurich paga i costi dell'intervento.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

Sono escluse le riparazioni che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato.

7.1.12 REPERIMENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO (intervento non in emergenza)

Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico, elettricista, fabbro o vetraio per un intervento non in emergenza può contattare la Struttura organizzativa che gli comunica i contatti.

L'Assicurato deve prendere contatto con il tecnico specializzato, organizzare in autonomia l'intervento e pagare costi.

7.2 Norme valide per tutte le prestazioni di Assistenza

- Ogni prestazione deve essere richiesta prima alla Struttura organizzativa. La Struttura organizzativa può:
 - intervenire direttamente
 - autorizzare esplicitamente la prestazione
- Ogni tipo di prestazione viene fornita **1 sola volta per Sinistro fino a un massimo di 3 Sinistri per Annualità assicurativa.**

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Zurich non fornisce Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere come compensazione.

- Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Zurich si prescrive entro 2 Anni dalla data del Sinistro dal quale deriva il diritto alla prestazione (articolo 2952 del Codice Civile, Prescrizione in materia di Assicurazione).
- Se l'Assicurato ha un'altra Assicurazione con un'altra compagnia assicurativa che prevede prestazioni analoghe a quelle di questa Assicurazione, anche solo come Risarcimento, deve comunicare il Sinistro a tutte le compagnie, compresa Zurich, entro 3 giorni.

Ciò è un'eccezione rispetto a quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se l'Assicurato richiede la prestazione di Assistenza all'altra compagnia, Zurich gli rimborsa solo gli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia che ha erogato la prestazione di Assistenza.

- Per tutto ciò che non è qui disciplinato si applicano le disposizioni di legge. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
- Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali e/o ai pezzi di ricambio e le eventuali spese per il ripristino di parti del Fabbricato interessate dall'intervento di assistenza, ad esempio tinteggiatura od opere murarie.

Che cosa non è assicurato?



7.3 Sinistri che non sono coperti dalla sezione Assistenza

La garanzia non vale per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- ⊗ **guerra, Terremoti, fenomeni atmosferici** con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni** provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo**
- ⊗ **Cyberterrorismo**
- ⊗ **dolo o colpa grave dell'Assicurato**, compreso il suicidio o il tentato suicidio
- ⊗ **l'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza** o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile
- ⊗ **interruzione dell'attività**
- ⊗ **circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile.** Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Quindi tutte le Prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore
- ⊗ **eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultano come non raccomandati** dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, **o che sono soggetti a embargo** da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

- ⊗ Zurich non copre eventi che richiedono prestazioni o pagamenti che possano esporla a:
 - sanzioni, divieti o restrizioni previsti dalle risoluzioni delle Nazioni Unite,
 - sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America,
 - altre disposizioni attualmente in vigore o che potrebbero essere emanate in futuro.



Cosa fare in caso di Sinistro?

7.4 Come richiedere Assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato può telefonare alla Struttura organizzativa, 24 ore su 24:

800-147652 dall'Italia

+39 015-2559626 dall'estero

Se non può telefonare può inviare:

- una segnalazione tramite WhatsApp al numero +393356194453
- un fax al numero +39 015-2559604
- una mail a: assistenza@mawdy.com

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome
- numero di Polizza
- prestazione richiesta
- indirizzo del luogo in cui si trova
- recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo.

Questa procedura vale come adempimento dell'obbligo di avviso di Sinistro.



La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione che ritiene necessaria per fornire l'Assistenza; l'Assicurato è tenuto a fornirla integralmente.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08
al n. I.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.6638.SET INFORMATIVO - ed. 06.2026

